



Proposta tecnica di progetto preliminare
Articolo 6 comma 5, legge regionale n. 56 del 5/12/1977 smi

SCHEMA APPARATO NORMATIVO DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO

(Ex comma 5, articolo 6 della l.r. 56/77 e smi)

Città Metropolitana di Torino

Piano Territoriale Generale Metropolitano

SCHEMA APPARATO NORMATIVO DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO

(Ex comma 5, articolo 6 della l.r. 56/77 e smi)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO

Chiara Appendino, Sindaca Metropolitana

Marco Marocco, Vice Sindaco - Consigliere delegato alla pianificazione territoriale

COORDINAMENTO GENERALE

Giannicola Marengo - dirigente Dipartimento territorio, edilizia e viabilità (RUP)

Filippo Dani - direttore generale

COORDINAMENTO DELL' UNITÀ DI PROGETTO PTGM

Irene Mortari - responsabile UdP

UNITA' DI PROGETTO E REFERENTI DI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dipartimento Territorio, edilizia e viabilità, Direzione Territorio e trasporti e Direzione Protezione civile

Coordinamento: Giannicola Marengo

Stefania Falletti, Stefania Grasso, Gianfranco Manca, Guido Pavesio, Elena Pedon, Luciano Viotto (Referenti UdP)
Luca Beria, Monica Godino, Beatrice Pagliero, Nadio Turchetto, Francesco Vitale

Direzione Coordinamento viabilità - viabilità 1

Coordinamento: Matteo Tizzani

Tullio Beiletti (Referente UdP), Emiliano Bartolomei, Roberto Falvo

Dipartimento Sviluppo economico, Direzione Attività produttive e Unità specializzata tutela flora e fauna

Coordinamento: Mario Lupo

Andrea Bordino, Valeria Sparano, Paola Violino (Referenti UdP), Paola Boggio Merlo

Direzione Sviluppo rurale e montano

Coordinamento: Elena Di Bella

Alberto Pierbattisti, Anna Rinaldi (Referenti UdP)

Dipartimento Ambiente e vigilanza ambientale e Direzione Rifiuti bonifiche e sicurezza dei siti produttivi

Coordinamento: Pier Franco Ariano

Luciana D'Errico, Agata Fortunato, Valeria Veglia (Referenti UdP)
Luigi Soldi

Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera

Coordinamento: Guglielmo Filippini

Alessandro Bertello, Gianna Betta (Referente UdP)
Alberto Cucatto, Luca Iorio, Vincenzo Latagliata, Claudia Rossato, Emanuela Sarzotti

Azioni integrate con gli Enti locali

Coordinamento: Massimo Vettoretti

Gabriele Papa (Referente UdP), Lucia Mantelli

Direzione Sistemi naturali

Coordinamento: Gabriele Bovo

Simonetta Alberico (Referente UdP), Paola Vayr

Direzione Performance, innovazione, ITC

Coordinamento: Filippo Dani

Andrea Ardito

Direzione Comunicazione e rapporti con i cittadini e i territori

Coordinamento: Carla Gatti

Elena Apollonio, Michele Fassinotti (Referenti UdP)

CONSULENTI GIURIDICI

Avv. Matteo Chiosso, Avv. Mario Comba

ANALISI TERRITORIALI, ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE E SUPPORTO INFORMATICO

CSI Piemonte - Andrea Ballocca, Stefania Ciarmoli, Antonio Marincola, Antonino Militello, Marcella Muti, Francesco Scalise

SUPPORTO TECNICO

LINKS FOUNDATION - Stefano Fraire, Elena Masala, Matteo Tabasso, Marco Valle

GEOGRAFIE METROPOLITANE

FULL (Politecnico di Torino) – Matteo Robiglio, Nicola Russi, Antonia Spanò, Alberto Artuso, Lucia Baima, Alessandro Benetti, Marco Cappellazzo, Federico Coricelli, Chiara Dereani, Ludovica Not, Giulia Sammartano

ASPETTI AMMINISTRATIVI

Roberta Chiesa, Migliasso Franca, Isabella Moscagiuri (Dipartimento Territorio - referenti UdP)

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'

ptgm@cittametropolitana.torino.it

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/ufficio-di-piano>

www.cittametropolitana.torino.it



Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 NCF - Natura, finalità e contenuti del Piano territoriale generale metropolitano	1
Articolo 2 POG - Obiettivi e strategie generali	2
Articolo 3 PPP - Raccordo tra pianificazione metropolitana, Piano territoriale regionale e Piano paesaggistico regionale.....	2
Articolo 4 VAL - Efficacia del PTGM e valenza delle disposizioni	3
Articolo 5 ATT - Attuazione del Piano.....	4
Articolo 6 PSET - Piani e programmi di settore metropolitani	4
Articolo 7 ADE - Adeguamento al PTGM.....	4
Articolo 8 VAR - Durata del PTGM e sue modificazioni e varianti.....	5
Articolo 9 SALV - Misure di salvaguardia e loro applicazione	5
Articolo 10 PERT - Perequazione territoriale.....	6
Articolo 11 ZO - Zone omogenee e ambiti sovracomunali	6
Articolo 12 SIG - Sistema informativo geografico e pianificazione	7
Articolo 13 VAS - Valutazione ambientale strategica e monitoraggio	8
Articolo 14 ECP - Elaborati costitutivi del Piano	8
TITOLO II - SOSTENIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI E RESILIENZA DEL TERRITORIO	10
Articolo 15 CLIM – Adattamento al cambiamento climatico - criteri generali	10
Articolo 16 DIFS - Difesa del suolo.....	10
Articolo 17 INVA - Invarianza, attenuazione idraulica e deimpermeabilizzazione.....	11
Articolo 18 CIRCA - Riqualficazione territoriale ed ambientale e catalogo compensazioni	12
Articolo 19 SUOL - Contenimento del consumo di suolo	13
Articolo 20 DTL - Definizione delle aree dense e di transizione	13
Articolo 21 TUT - Azioni di tutela delle aree	14
TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO	16
Articolo 22 QUAL - Qualità e resilienza degli insediamenti e impianti.....	16
Articolo 23 CAL - Isole di calore, comfort termico e performance energetica	17
Articolo 24 IVURB - Infrastrutture Verdi in ambito urbano.....	18
CAPO I - SISTEMA RESIDENZIALE	19
Articolo 25 RES - Fabbisogno residenziale	19
Articolo 26 RES - Fabbisogno di edilizia sociale	20
Articolo 27 GER – Polarità e gerarchia urbana metropolitana.....	21
CAPO II - SISTEMA PRODUTTIVO E IMPIANTI	21
Articolo 28 PROD – Aree ed attività produttive ed artigianali	21

Articolo 29	PROD - Ambiti produttivi di interesse metropolitano (APIM), nuove aree produttive e logistica.....	22
Articolo 30	COM - Programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio.....	24
Articolo 31	RUR - Insediamenti, edifici rurali e produzioni tipiche	25
Articolo 32	AGRI - Aree di elevato interesse agronomico	27
Articolo 33	VITI - Aree della viticoltura.....	28
Articolo 34	IZOO - Insediamenti zootecnici.	29
Articolo 35	BOS - Boschi, foreste e aree non costituenti bosco	29
Articolo 36	RIF - Localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.....	31
Articolo 37	CIDRO - Impianti per la produzione di energia, telecomunicazioni e centrali idroelettriche.....	32
TITOLO IV -	PAESAGGIO E BENI STORICO CULTURALI.....	33
Articolo 38	RSCF - Rete storico-culturale e fruitiva metropolitana	33
Articolo 39	CSTOR - Centri e nuclei storici.....	35
Articolo 40	REM - Rete e Patrimonio escursionistico metropolitano	36
Articolo 41	POL - Belvedere e intorni visivi.....	37
Articolo 42	MONT- Montagna	38
Articolo 43	PROST - Aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico.....	38
TITOLO V -	SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI, BLU E DELLE AREE PROTETTE.....	39
Articolo 44	SAP - Spazi aperti periurbani (SAP).....	39
Articolo 45	RIV - Rete Metropolitana delle Infrastrutture Verdi.....	40
Articolo 46	COFL - Contratti di fiume e Contratti di lago	43
Articolo 47	CORR - Fasce perfluviali, perilacuali, territori contermini, corridoi di connessione ecologica (corridors).....	43
Articolo 48	APROT- Aree naturali protette, aree contigue, aree di conservazione della biodiversità (Rete Natura 2000) e zone naturali di salvaguardia.....	47
TITOLO VI -	SISTEMA DEI COLLEGAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI	48
Articolo 49	COLMA – Obiettivi generali, sostenibilità e Resilienza delle infrastrutture stradali e della mobilità.....	48
Articolo 50	COLMA - Azioni e Ricezione negli strumenti urbanistici generali	49
Articolo 51	COLMA - Corridoio riservato al sistema infrastrutturale di C.so Marche.....	50
Articolo 52	PUMS - Rapporti tra PTGM e PUMS.....	50
Articolo 53	BLAR - Infrastrutturazione telematica del territorio.....	51
TITOLO VII -	DISPOSIZIONI FINALI	51
Articolo 54	FIN - Norme finali.....	51
	TABELLE DI SINTESI EFFETTI NORMATIVI.....	57

SCHEMA APPARATO NORMATIVO PTGM

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 NCF - NATURA, FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO

Riferimenti:

L.r. 56/77 e smi, art. 5
comma 2bis

1. Il Piano Territoriale Generale Metropolitan (di seguito PTGM) è lo strumento di pianificazione territoriale generale della Città metropolitana di Torino (di seguito CMT0), elaborato, redatto e formato in conformità alle disposizioni normative di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della Legge 7 aprile 2014, n. 56 smi, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, all'articolo 3, comma 1b) della l.r. 56/77 e smi e dell'articolo 8 dello Statuto metropolitan. Il PTGM assume a tutti gli effetti anche valore di piano territoriale di coordinamento.
2. Il PTGM considera l'intero territorio della CMT0 e definisce la pianificazione territoriale generale configurandone l'assetto, tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerando la pianificazione comunale esistente. Il PTGM coordina le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alle attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitan.
3. Il PTGM è redatto in conformità alle indicazioni del Ptr approvato con dCR n.122-29783 del 21.07.2011 e del Ppr approvato con dCR n.233-35836 del 3.10.2017 e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinati a valenza territoriale.
4. Il PTGM definisce:
 - a. le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
 - b. le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-artistici e ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
 - c. i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche e alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;
 - d. i criteri, gli indirizzi, le direttive e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
 - e. i casi e gli ambiti territoriali nei quali la specificazione o l'attuazione del PTGM è devoluta, anche attraverso l'impiego di intese fra pubbliche amministrazioni e fra queste e soggetti privati, ad altro strumento, o progetto, o complesso di progetti.
5. Nel perseguire le finalità del PTGM, la CMT0 ricerca la partecipazione degli altri enti locali, delle amministrazioni interessate e delle amministrazioni interessate e delle forme associate che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, responsabilità istituzionale, leale collaborazione, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
6. Il PTGM, per quanto di rispettiva competenza, attua, quale strumento generale di pianificazione territoriale, le strategie e le azioni delineate nel Piano Strategico Metropolitan di cui alla Legge 56/14, articolo 1 unico, comma 44, let. a), approvato dal Consiglio metropolitan, anche attraverso i propri piani di settore.

ARTICOLO 2 POG - OBIETTIVI E STRATEGIE GENERALI

1. Il PTGM orienta l'attività degli Enti Locali per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze e reca la disciplina volta a perseguire lo sviluppo integrato e sostenibile dell'intero territorio della CMT0.
2. Il PTGM opera attraverso le proprie norme, con la valenza che le contraddistingue, per il raggiungimento della priorità di cui al comma 1, declinata nei seguenti obiettivi e strategie generali:
 - **Resilienza del territorio** rispetto agli impatti negativi derivanti da fenomeni naturali ed antropici, integrando le strategie e le azioni per la manutenzione e messa in sicurezza del territorio, per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per preparare il territorio alle sfide cui dovranno far fronte le generazioni future;
 - **Sviluppo diffuso e di qualità**, attraverso la riduzione del divario tra aree periferiche/svantaggiate ed aree maggiormente servite, riconoscendo il ruolo dei poli urbani minori, migliorando la connettività infrastrutturale, valorizzando le vocazioni locali e le risorse culturali, ambientali e paesaggistiche in un progetto di rete;
 - **Sostenibilità sociale, economica ed ambientale** come condizione per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle trasformazioni territoriali urbane, infrastrutturali ed ambientali;
 - **Uso consapevole delle risorse**, indirizzando le scelte urbanistiche al prioritario recupero e riuso di aree edificate dismesse e di aree degradate non ripristinabili alla naturale condizione originaria, e alla riorganizzazione ed efficientamento delle aree urbanizzate;
 - **Incremento della biodiversità** e della qualità delle risorse ambientali e paesaggistiche, sostenendo l'attuazione di progetti di rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione, prioritariamente ad usi naturali, di aree compromesse, la gestione ed ampliamento del sistema delle aree protette e la declinazione alla scala metropolitana della "*infrastruttura verde*";
 - **Pianificazione integrata metropolitana** e coesione territoriale, ricercando dialogo e coerenza fra le diverse posizioni ed esigenze della pianificazione e programmazione territoriale ed economica ed individuando le Zone omogenee come possibili luoghi di sperimentazione di azioni di *pianificazione sovra locale e partecipata*, per affrontare problemi complessi alle diverse scale (locale, metropolitana e globale).
3. Il PTGM finalizza la propria disciplina a:
 - Contenere il consumo di suolo, orientandosi verso un consumo a saldo zero;
 - Migliorare la resilienza del territorio rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico;
 - Riqualificare, recuperare e riutilizzare aree ed edifici dismessi e aree naturali e seminaturali degradate;
 - Ridurre il divario socio-economico tra centro e periferia;
 - Tutelare e valorizzare il proprio patrimonio storico, culturale, naturale e paesaggistico.

ARTICOLO 3 PPP - RACCORDO TRA PIANIFICAZIONE METROPOLITANA, PIANO TERRITORIALE REGIONALE E PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

1. Il PTGM concorre al perseguimento degli obiettivi di livello regionale; è predisposto ed approvato nel rispetto delle previsioni del *Piano Territoriale Regionale (Ptr)*, ne recepisce ed attua i contenuti declinandoli alla scala metropolitana tenuto conto delle caratteristiche del territorio nel suo insieme e delle Zone omogenee.
2. Il PTGM concorre al perseguimento dell'obiettivo generale di tutela e valorizzazione del paesaggio e ricerca la coerenza di tutte le azioni trasformative con quanto previsto dal *Piano Paesaggistico regionale*; riconosce il quadro strutturale definito dal Ppr, verifica le componenti riconosciute come strutturanti, caratterizzanti e qualificanti alla scala metropolitana, integrandole ove necessario, le disciplina, e garantisce la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal Ppr al fine di non pregiudicarne o distruggerne la consistenza e la leggibilità, nonché di valorizzarne la fruibilità.
3. Il PTGM assume nella loro interezza e valenza gli obiettivi di qualità paesaggistica e le prescrizioni cogenti e immediatamente prevalenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del Ppr.

Riferimenti:

Comma 2 PTGM: art. 3
comma 4 e art. 7
comma 4, Ppr

Comma 4 PTGM: art.
11 Ptr

4. La co-pianificazione, da attuare attraverso la condivisione degli strumenti di pianificazione per il governo del territorio, anche mediante conferenze o altre forme di concertazione, è individuata come strumento di cooperazione interistituzionale volto a garantire un orientamento sinergico e convergente dei diversi soggetti competenti nel governo del territorio.

ARTICOLO 4 VAL - EFFICACIA DEL PTGM E VALENZA DELLE DISPOSIZIONI

1. Il PTGM costituisce lo strumento territoriale prioritario in base al quale la CMT0 si riferisce per verificare, nei casi in cui è chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei programmi, dei piani e dei progetti con l'assetto complessivo del territorio metropolitano e con le determinazioni operanti nelle varie materie sottoposte a tutela.
2. Il PTGM è quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali.
3. Il PTGM ha efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione, sull'intero territorio metropolitano, su parti di esso o su temi determinati secondo le previsioni contenute nell'apparato normativo.
4. Le disposizioni del PTGM, ove non espressamente rivolte a specifici destinatari, regolano la condotta amministrativa e programmatica della CMT0, e sono rivolte a tutti i soggetti interessati alle azioni e alle situazioni contemplate dalle norme stesse.
5. Le disposizioni attuative del PTGM hanno carattere complementare e, ai fini della loro efficacia, si articolano in:
 - a. Prescrizioni immediatamente prevalenti (**PP**)
 - b. Direttive che esigono attuazione (**DA**)
 - c. Indirizzi e criteri di compatibilità (**I**)
6. Le lettere **PP**, **DA**, **I** poste accanto al numero dei commi degli articoli indicano il valore delle disposizioni secondo quanto definito al precedente comma 5. Le disposizioni non contrassegnate con lettere sono da intendersi come riferimenti esplicativi, illustrativi e richiami a norme sovraordinate.
7. Le **prescrizioni immediatamente prevalenti (PP)** sulla disciplina comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati, incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite; devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di chiunque ed hanno efficacia a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano approvato, senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti o atti subordinati; tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.
8. Le **direttive che richiedono recepimento nella pianificazione locale ed esigono attuazione (DA)** per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, costituiscono disposizioni vincolanti, ma non immediatamente prevalenti, la cui attuazione comporta l'adozione di adeguati strumenti da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, settoriale e della programmazione che sono tenuti al recepimento delle stesse, previa puntuale verifica. Eventuali scostamenti devono essere esplicitamente motivati ed argomentati tecnicamente. Tali direttive si applicano ai soggetti pubblici e privati in seguito al loro recepimento negli strumenti e negli atti predetti.
9. Gli **indirizzi e criteri di compatibilità (I)** consistono in disposizioni di orientamento e sono tradotti nella realtà locale dagli strumenti di pianificazione, dai regolamenti, dai progetti e dai piani di settore non sovraordinati che incidono sul territorio, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessarie.
10. Gli **elaborati grafici** di cui all'Articolo 14, comma 1b), rappresentano i luoghi ove devono essere applicate le disposizioni del PTGM.
11. Le **linee guida (LG)** di cui all'Articolo 14, comma. 4, sono elaborati a carattere tecnico/procedurali di indirizzo, riferite a temi specifici e complessi. Le linee guida possono essere rivolte sia alla stessa Amministrazione metropolitana, sia a soggetti esterni. Nelle more della adozione delle linee guida, i procedimenti che rinviano alla disciplina delle medesime, sono disciplinati direttamente dalle disposizioni che richiamano le stesse.
12. Gli **elaborati di approfondimenti tematico del quadro conoscitivo** di cui all'Articolo 14, comma 3, costituiscono il quadro di riferimento su cui si fonda il PTGM e forniscono supporto in approfondimento alla lettura ed interpretazione delle norme di piano, nonché al suo monitoraggio.

Riferimenti:

Comma 2 PTGM: art. 4
 comma 4; l.r. 56/77 e
 smi

Comma 3 PTGM: art. 8
 comma 1; l.r. 56/77 e
 smi

Comma 5 PTGM: art. 9
 Ptr

ARTICOLO 5 ATT - ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Il PTGM si attua, con il concorso di tutti i soggetti che operano nel territorio della CMT0, mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione, gli accordi, intese, concertazioni ed atti di programmazione negoziata.
2. Il PTGM è attuato attraverso l'applicazione delle disposizioni secondo le valenze definite all'Articolo 4; le disposizioni contenute nelle tavole del PTGM vanno intese secondo le relative legende ed applicate nel rispetto delle presenti norme.
3. In presenza di contrasti o di mancate coincidenze, le determinazioni cartografiche a scala maggiore prevalgono su quelle a scala minore e le norme di attuazione prevalgono sulle indicazioni cartografiche.

ARTICOLO 6 PSET - PIANI E PROGRAMMI DI SETTORE METROPOLITANI

1. I piani di settore di competenza della CMT0 che contengono disposizioni di carattere territoriale e/o incidenti sull'uso del suolo, approvati dal Consiglio metropolitano in conformità alle procedure di cui all'articolo 8 bis, comma 3 della l.r. 56/77 e smi, costituiscono variante al PTGM ai sensi della l.r. 56/77 e smi.
2. I Piani di cui al comma 1 devono essere adeguati agli obiettivi del PTGM di cui all'Articolo 2 e alle disposizioni di cui all'Articolo 4. Tali piani assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
3. Il PTGM riconosce, in particolare, i contenuti e fa proprie le disposizioni dei seguenti piani:
 - a. Variante al PTC2 denominata *Adeguamento al D.M. 9 maggio 2001 - Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*, approvata con d.C.R. n. 23-4501 del 12.10.2010;
 - b. Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), adottato con
4. Il PTGM riconosce il *Programma provinciale di gestione dei rifiuti - PPGR 2006*, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 367482 del 28.11.2006, fino all'approvazione delle nuove linee guida di cui all'Articolo 36.
5. Il *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo* approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 32691 del 22.09.2009 è sottoposto alla verifica di conformità al *Piano paesaggistico regionale* (Ppr) congiuntamente tra il Ministero, la Regione e la CMT0 al fine di provvedere al riconoscimento del suo valore attuativo del Ppr. Nelle more della verifica di conformità, il *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo* mantiene la propria efficacia, fatte salve le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Ppr. In caso di contrasto tra le norme del *Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo* ed il Ppr, prevale quest'ultimo.

ARTICOLO 7 ADE - ADEGUAMENTO AL PTGM

1. I Piani regolatori generali comunali ed intercomunali (di seguito PRG) e le relative varianti urbanistiche sono adeguati al PTGM, ai piani e ai programmi di settore e ai progetti di rilievo metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2, e articolo 17 comma 1 della legge regionale 5.12.1977, n. 56.
2. Qualsiasi variante urbanistica dovrà essere compatibile e dare attuazione al PTGM per le aree di influenza della variante stessa.
3. I PRG e le relative varianti generali e strutturali sono sottoposti alla verifica della conformità al PTGM e ai relativi piani settoriali, da effettuarsi da parte della CMT0
4. Le varianti non strutturali ai PRG sono sottoposte a verifica di compatibilità con le previsioni del PTGM o i progetti sovracomunali approvati, ai sensi degli articoli 16bis, 17, comma 7, 17bis, legge regionale 56/77 smi da parte della CMT0, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9 delle presenti norme.
5. Gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTGM.

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 8bis, comma 3 l.r. 56/77 e smi

Riferimenti:

Comma 3 PTGM: artt. 15, 16 e 17, comma 1bis l.r. 56/77 e smi

6. Dall'approvazione del PTGM gli enti gestori delle aree naturali protette non possono adottare nuovi strumenti di pianificazione o revisioni al proprio strumento che non siano comprensive dell'adeguamento al PTGM stesso.
7. La verifica di adeguamento dei piani di settore alle determinazioni del PTGM dovrà essere evidenziata in modo espresso nell'ambito della relazione illustrativa di piano, esplicitando criteri adottati per attuare i disposti e le politiche definite dal PTGM, in relazione allo specifico contesto su cui opera lo strumento di settore.
8. Entro novanta giorni dall'approvazione del PTGM la Città metropolitana, provvede alla redazione di linee guida per favorire l'adeguamento e/o la verifica di coerenza degli Atti di pianificazione proposti da Enti pubblici o privati (SUAP e altri soggetti) con le disposizioni dello stesso, disciplinando le modalità di adeguamento al PTGM e la sua attuazione, nonché le modalità per la verifica di coerenza delle varianti ai PRG non ancora adeguate al PTGM, individuando la documentazione e gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme del PTGM.
9. Salva restando l'efficacia delle misure di salvaguardia nei casi in cui esse operano, nonché quella delle prescrizioni immediatamente prevalenti, le disposizioni e le rappresentazioni grafiche recate dal PTGM non coerenti con le enunciazioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, non modificano gli strumenti medesimi.

ARTICOLO 8 VAR - DURATA DEL PTGM E SUE MODIFICAZIONI E VARIANTI

1. Il PTGM ha efficacia a tempo indeterminato e comunque fino all'approvazione di un nuovo PTGM; il PTGM è aggiornato almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche, in coerenza con quanto disposto dall'art. 10 della l.r. 56/77 e smi
2. Non costituiscono variante al PTGM le modifiche tese ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione ed in particolare:
 - a. le modifiche che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano
 - b. la redazione di nuove Linee Guida di indirizzo e/o l'aggiornamento di quelle approvate;
 - c. gli aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 56/77 e smi.
 - d. gli aggiornamenti del quadro conoscitivo, per sua natura dinamico, su cui si fonda il PTGM, comprese le schede statistico-territoriali di cui all'Articolo 14 comma 12.
3. Le modifiche di cui all'Articolo 8 comma 2, lett. a), b), c) sono sottoposte al parere vincolante dell'unità organizzativa deputata alla formazione, attuazione e monitoraggio del PTGM, approvate con deliberazione del Consiglio Metropolitan, pubblicate per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico della CMT. Copia della deliberazione e degli atti è trasmessa alla Regione e ai Comuni interessati. I relativi dati geografici sono resi disponibili attraverso il Geoportale metropolitan.
4. Costituiscono variante al PTGM gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo, rispettivamente, regionale e metropolitan che incidono sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti del PTGM, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo.

Riferimenti:

Comma 4 PTGM: art. 10, comma 6 l.r. 56/77 e smi

ARTICOLO 9 SALV - MISURE DI SALVAGUARDIA E LORO APPLICAZIONE

1. **(PP)** Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 5.12.1977, n. 56 e smi, e conseguentemente dall'articolo 58 ("misure di salvaguardia") della legge medesima, l'adozione del PTGM avviene attraverso la deliberazione del Consiglio Metropolitan ai sensi del comma 3 dell'articolo 7bis della l.r. n. 56 del 1977 e smi sovra citata.
2. **(PP)** Il PTGM definisce quale progetto strategico di scala sovra metropolitana, relativamente al quale trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui alla legislazione statale e regionale:

Riferimenti:

D.lgs. 50/2016

- a. Il corridoio del sistema infrastrutturale di C.so Marche, di cui alla tav. *PTPMOB - Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità autostradale* secondo il progetto di CAP.
3. **(PP)** L'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia all'ambito di C.so Marche è disciplinata dalle disposizioni del successivo Articolo 51.
 4. **(PP)** Il PTGM recepisce il tracciato della Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione di cui al Progetto definitivo per la tratta internazionale ed al Progetto Preliminare presentato per la tratta nazionale ai fini dell'approvazione ai sensi del d.lgs. 50/2016; nel corridoio individuato nella documentazione dei progetti relativi alle due tratte dell'infrastruttura, riportato nella tavola *PTPMOB*, operano le misure di tutela di cui all'Articolo 51.
 5. **(PP)** Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del progetto preliminare della tratta nazionale, si applicano le misure previste dal d.lgs. 50/2016 nel corridoio individuato definitivamente nella documentazione del progetto approvato con la relativa Deliberazione CIPE e decadono pertanto le misure di tutela di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10 PERT - PEREQUAZIONE TERRITORIALE

1. La perequazione territoriale è assunta dal PTGM come modalità di applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale, tesa ad assicurare, mediante compensazioni e equa ripartizione di vantaggi e di costi, la distribuzione degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali.
2. La perequazione territoriale è altresì modalità attuativa delle previsioni di livello sovra comunale del PTGM e dei suoi piani settoriali ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 9 e dell'art. 19bis comma 2 della l.r. 56/77 e smi, nonché di eventuali politiche o progetti di livello sovra comunale promossi dai Comuni.
3. La CMTò promuove la formazione di accordi territoriali di cui all'articolo 19 ter della l.r. 56/77 e smi, d'intesa con i Comuni, le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica o le Zone omogenee di cui all'Articolo 11, finalizzati a disciplinare la localizzazione e lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, nonché per l'attuazione di politiche territoriali di livello sovra comunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello metropolitano o per la definizione di assetti strutturali di livello sovra comunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali e metropolitane, in particolare per:
 - gli insediamenti produttivi (comprese le funzioni logistiche) caratterizzati da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni;
 - gli insediamenti terziari o commerciali con particolare riferimento alle strutture di vendita generatrici di rilevanti impatti di natura sovra comunale;
 - gli insediamenti turistici che esercitano una pressione che supera i confini del Comune ospitante;
 - gli interventi necessari per l'adeguamento del sistema delle urbanizzazioni primarie (reti tecnologiche, impianti di erogazione e produzione di energia, di approvvigionamento idrico, di raccolta e smaltimento dei rifiuti);
 - gli interventi di difesa del suolo di interesse sovra comunale (ad es. casse di laminazione, arginature);
 - i piani ed interventi di rigenerazione territoriale ed urbana.
4. La sottoscrizione degli accordi territoriali è volta anche a definire strumenti economico-finanziari e gestionali concordati dagli enti coinvolti, per un'equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti dalle scelte perequative.

Riferimenti:

Art. 8bis comma 9, art. 19 bis e 19 ter l.r. 56/77 e smi

ARTICOLO 11 ZO - ZONE OMOGENEE E AMBITI SOVRACOMUNALI

1. La CMTò, ai sensi dell'art. 1 comma 11, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ha convenuto di costituire 11 Zone omogenee, in considerazione dell'estesa dimensione del proprio territorio e della considerevole frammentazione amministrativa. Le Zone omogenee sono riportate alla tavola TAV PT1 RES *Sistema insediativo: Polarità e gerarchia urbana*.
2. Le Zone omogenee, quali ambiti sovra comunali che includono il territorio di più Comuni caratterizzati da contiguità territoriale e con una popolazione complessiva non inferiore a 80.000 abitanti, sono state individuate tenuto conto del policentrismo degli insediamenti urbani, delle caratteristiche del sistema morfologico ed ambientale, delle relazioni

economiche, sociali, culturali, istituzionali, nonché degli *Ambiti di integrazione territoriali* (AIT) di cui al Piano Territoriale Regionale.

3. La costituzione delle Zone omogenee, individuate per specifiche funzioni e tenendo conto delle caratteristiche territoriali e socio-economiche locali, è di competenza del Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 27 dello Statuto della CMT0 e dall'art. 1 comma 11 let. c) della L. 56/2014.
4. **(I)** Le Zone omogenee, luoghi preferenziali di cooperazione inter istituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra Comuni, forme associative e CMT0, costituiscono possibili ambiti per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovra comunale al fine di evitare che le scelte urbanistiche dei singoli Comuni generino incoerenze a causa della loro separatezza.
5. **(DA)** Le azioni connesse al coordinamento delle politiche territoriali sovra comunali sono definite all'interno delle Zone omogenee, ovvero delle Unioni di Comuni e Unioni Montane, o di ambiti altrimenti individuati in funzione delle specifiche tematiche trattate, mediante appositi accordi territoriali di cui al comma 3 dell'Articolo 10, ove sono determinati:
 - gli obiettivi da perseguire, le strategie necessarie e le azioni specifiche da attuare;
 - gli strumenti necessari alla governance territoriale;
 - il programma degli interventi e la loro articolazione attuativa.
6. Le Zone omogenee, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto metropolitano, costituiscono altresì articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili e possono divenire ambito ottimale per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza della CMT0.
7. Le Zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione del Piano territoriale metropolitano.
8. La CMT0 promuove la co-pianificazione quale strumento per l'attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e leale collaborazione tra gli Enti coinvolti. È disponibile a svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento ed assistenza tecnica ed urbanistica per le Zone omogenee, per politiche territoriali di interesse pubblico e strategico che richiedono di essere esaminate in un contesto sovra comunale e nel caso di interventi che possono ricadere ed interessare più di una zona/ambito, garantendo la terzietà rispetto alle proprie competenze legittimamente riconosciute.

ARTICOLO 12 SIG - SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO E PIANIFICAZIONE

1. La CMT0 aderisce all'*Infrastruttura regionale per l'informazione geografica ed opera* attraverso il proprio *Sistema Informativo Geografico* (SIG) nell'acquisizione, gestione, conservazione e distribuzione di cartografia e dati territoriali ed ambientali a Enti pubblici, imprese, professionisti e cittadini.
2. La CMT0 contribuisce ed è tramite per un'attiva partecipazione dei Comuni all'infrastruttura regionale di cui al comma 1, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, per l'attuazione di *Urbanistica Senza Carta*, per l'aggiornamento della BDTRE (Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti), per l'integrazione dei Geoportali, per lo sviluppo di progetti specifici quali il Progetto Catasto per il territorio metropolitano e il monitoraggio del consumo di suolo metropolitano.
3. Il SIG, attraverso le proprie basi di dati ed Osservatori tematici, offre un supporto conoscitivo utile per i processi decisionali complessi e per la redazione di strumenti di pianificazione, per la predisposizione di candidature e l'attuazione di progettazione di livello europeo e nazionale, con particolare attenzione ai seguenti temi:
 - Trasformazioni urbanistiche e territoriali e consumo di suolo
 - Progetti strategici di rilievo sovra comunale
 - Sistema economico e manifatturiero
 - Sistema della mobilità
 - Sistema del verde
 - Beni storico, culturali e paesaggistici
 - Rigenerazione territoriale e urbana
 - Semplificazione dei procedimenti urbanistici, informatizzazione e dematerializzazione
 - Fabbisogno abitativo sociale

4. Le basi di dati cartografiche numeriche disponibili documentano 50 anni di trasformazione del territorio della CMTO e sono utilizzate per lo studio dei fenomeni nel lungo periodo, per analisi e approfondimenti specifici, in un'ottica di collaborazione e di condivisione delle conoscenze a scale diverse del territorio, di maggiore efficienza ed efficacia amministrativa.

ARTICOLO 13 VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E MONITORAGGIO

1. La Valutazione ambientale strategica (VAS) è intesa quale strumento integrato nel processo di formazione del PTGM; il relativo Piano di monitoraggio ambientale è finalizzato al controllo periodico dell'incidenza delle strategie ed azioni del PTGM sui sistemi e sulle componenti ambientali e territoriali e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica e per orientare eventuali integrazioni, revisioni e aggiornamenti del Piano, nonché la sua attuazione.
2. Il monitoraggio si avvale di un sistema di indicatori che possono essere revisionati periodicamente, anche in considerazione di analoghi sistemi adottati da altri strumenti di pianificazione o di specifici studi e progetti, con particolare attenzione agli indicatori riferiti al contenimento del consumo di suolo, al cambiamento climatico, alla resilienza, ai servizi ecosistemici, al paesaggio. Eventuali variazioni del sistema degli indicatori non costituiscono variante al PTGM.
3. Il monitoraggio ambientale e il monitoraggio dello stato di attuazione del PTGM, sono effettuati per mezzo del *Sistema Informativo Geografico* di cui all'Articolo 12.
4. Al fine di consentire il monitoraggio e la verifica di cui al comma precedente, nello spirito di leale collaborazione tra Enti e in coerenza con i principi e le disposizioni del progetto regionale *Urbanistica senza carta*, i Comuni trasmettono alla CMTO:
 - i propri strumenti urbanistici (comprese le varianti) in formato digitale, nel rispetto delle modalità convenzionali stabilite dalla Regione Piemonte e dalla normativa nazionale.
 - i dati alla scala locale necessari al popolamento degli indicatori definiti dal Piano di monitoraggio della VAS di cui al Rapporto Ambientale.
5. Le informazioni e i geodati di cui al comma 4 dovranno essere trasmessi nel formato opportuno tramite @mail o su supporto fisico, in considerazione degli attuali limiti della posta elettronica certificata (PEC), accompagnati dalla relativa comunicazione di trasmissione firmata digitalmente ai sensi di legge da indirizzare alla PEC istituzionale della Città metropolitana di Torino. La CMTO predispone appositi strumenti informatizzati per la raccolta e diffusione dei dati, dandone ampia informazione attraverso il proprio sito istituzionale. Sullo stesso sito sono pubblicati periodicamente i report delle attività di monitoraggio ambientale e di attuazione del PTGM.

ARTICOLO 14 ECP - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. La Proposta tecnica preliminare di PTGM è costituita dagli elaborati di cui al comma 5, articolo 6 della l.r. 56/77 e smi di seguito elencati.

A) Relazione Illustrativa (comprensiva del capitolo e tabella di riscontro ai contenuti presenti nei diversi elaborati del Ppr, con particolare riferimento ai disposti delle norme di attuazione espressamente rivolti alla pianificazione della città metropolitana, ai sensi dell'articolo 8 del dPGr 22.3.2019, n. 4/R e della tabella di riscontro ai contenuti del Ptr)

a1) Quaderni di approfondimento illustrativi:

- Schede statistico-territoriali di Zona omogenea
- Quaderno - Proposte di strategie, azioni e indicatori per l'adattamento ai cambiamenti climatici a scala territoriale (Progetto ARTACLIM)
- Quaderno - L'habitat metropolitano (letture territoriali e condizioni abilitanti)
- Quaderno - Riconoscimento della gerarchia urbana policentrica e verifica delle articolazioni strategiche e territoriali
- Quaderno - Sistema produttivo e socio economico della Città Metropolitana di Torino e delle Zone omogenee
- Quaderno - Analisi delle unità ed insediamenti produttivi nella Città metropolitana di Torino e nelle Zone omogenee

- Quaderno – Indagini conoscitive per l'area periurbana torinese
- Quaderno – Atlante dei paesaggi viticoli alpini della Città metropolitana di Torino
- Quaderno - Censimento, mappatura e descrizione critica delle maggiori trasformazioni e progettualità in atto

B) Elaborati grafici illustrativi:

- *Tavola PTPDTL* - Morfologie urbane: Aree dense, di transizione e libere
- *Tavola PTPGERV* - Gerarchie stradali
- *Tavola PTPQPRa* – Quadro paesaggistico di riferimento (fattori naturalistici)
- *Tavola PTPQPRb* – Quadro paesaggistico di riferimento (fattori storico culturali)
- *Tavola PTPQPRc* – Quadro paesaggistico di riferimento (fattori percettivo identitari)
- *Tavola PTPIVC* – Interni visivi e criticità
- *Tavola PTPREM* – Rete escursionistica metropolitana (Lr12/2010)
- *Tavola PTP5.1a* - Carta geologica
- *Tavola PTP5.1b* - Carta idrogeologica

C) Schema di apparato normativo

c1) Elaborati grafici a supporto dello Schema di apparato normativo

- *Tavola PTP1* - Sistema insediativo - Polarità e gerarchia urbana
- *Tavola PTP2* - Sistema insediativo – Unità economico-produttive
- *Tavola PTP2b* - Sistema insediativo – Unità economico-produttive (dettaglio)
- *Tavola PTP3* - Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità
- *Tavola PTP4* - Progetti di viabilità
- *Tavola PTP5* - Rete storico, culturale e fruitiva
- *Tavola PTP6* - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi
- *Tavola PTP7* - Carta del dissesto idrogeologico (5.1c)
- *Tavola PTP8* - Carta delle valanghe (5.1d)

c2) Elaborati testuali a supporto dello Schema di apparato normativo

- EIV - Elenco interventi di viabilità (Tavola PTP4)
- Linee guida - Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo (e centrali idroelettriche)
- Linee Guida - Perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione
- Linee Guida - Indirizzi e azioni per la conservazione e il recupero dei paesaggi viticoli alpini
- Linee guida - Spazi aperti perirubani - LG-SAP

D) Documento tecnico di specificazione (Fase di scoping)

E) Relazione ai fini della verifica di conformità del Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo di cui all'elenco dell'articolo 3 comma 6 delle NdA del Ppr, ai sensi del comma 4, articolo 20 del Regolamento regionale 4/R/2019, al Ppr.

2. Gli elaborati del PTGM ed i suoi aggiornamenti sono documenti informatici, formati, pubblicati, trasmessi e conservati, a norma e nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di dematerializzazione dei documenti e di digitalizzazione dei procedimenti.
3. L'impiego delle tecnologie informatiche garantisce l'identificabilità della provenienza del documento, l'integrità ed immodificabilità dello stesso.

TITOLO II - SOSTENIBILITÀ DELLE TRASFORMAZIONI E RESILIENZA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 15 CLIM – ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO - CRITERI GENERALI

1. Il PTGM attua la strategia nazionale e regionale di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso politiche e misure trasversali ai diversi settori della pianificazione del territorio e tra loro integrate, per incrementare la resilienza del territorio e delle infrastrutture, come condizione abilitante allo sviluppo e ad una migliore qualità della vita dei cittadini.
2. **(DA)** Le strategie ed azioni di adattamento ai cambiamenti climatici sono attuate dai Comuni singolarmente, a livello di Zona omogenea o comunque sovra comunale, a partire dal recepimento negli strumenti di pianificazione delle indicazioni del PTGM ed integrando i propri regolamenti con misure specifiche, anche in considerazione delle peculiarità locali.
3. **(I)** La CMTto svolge funzioni di indirizzo, coordinamento ed assistenza tecnica per le Zone omogenee con particolare riferimento alle azioni di carattere sovra locale connesse all'adattamento e mitigazione delle conseguenze del cambiamento climatico, anche mediante appositi accordi territoriali di cui al comma 3 dell'Articolo 10.
4. **(DA)** I PRG prevedono azioni di miglioramento della fruizione degli spazi pubblici e dei servizi anche attraverso la previsione di sistemi di mobilità sostenibile e regolazione dell'accessibilità, attuando quanto previsto dal *Piano urbano della mobilità sostenibile* della CMTto.
5. **(I)** Per il drenaggio delle acque meteoriche a scala urbana e territoriale devono essere adottate soluzioni atte a:
 - a. ridurre l'impatto delle piogge improvvise ed abbondanti, in particolare nei luoghi densamente urbanizzati (*Sustainable drainage systems*);
 - b. svolgere funzioni plurime (mitigazione degli effetti delle isole di calore, funzioni ecologiche e paesaggistiche, ...).

Riferimenti:

Comma 4 PTGM: art. 35, 3, a, b, Ppr - indirizzo

ARTICOLO 16 DIFS - DIFESA DEL SUOLO

1. La Città Metropolitana individua nelle norme del *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico* (PAI) approvato con dPCM 24.5.2001, integrato dal *Piano di Gestione Rischio Alluvioni* (PGRA) approvato con dPCM 27.10.2016, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e ottempera a quanto previsto dall'art. 1 comma 11 delle norme di attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe.
2. **(PP)** La dGR n. 64-7417 del 7.04.2014 *Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica*, nel punto 3.1 riconosce alle Province (si intende esteso per analogia alla Città metropolitana) un ruolo di informazione ai Comuni che consiste nel mettere a disposizione i propri dati sul dissesto idrogeologico nelle prime conferenze di copianificazione urbanistica sulle proposte tecniche dei progetti preliminari che mirano ad approvare i PRG, inoltre nel punto 3.2 dichiara che le Province (si intende esteso per analogia alla Città metropolitana) esprimono un parere sulla coerenza del quadro del dissesto riportato negli elaborati allegati alla variante al PRG con quello contenuto nel PTC (ora PTGM, per analogia).
3. La presenza di opere collaudate realizzate per la mitigazione del rischio contribuisce motivatamente alla modificazione dei livelli di pericolosità e delle classificazioni dei dissesti rappresentati negli elaborati cartografici del Piano 5.1c, 5.1d e nelle *Linee guida - Disposizioni tecnico normative in materia di difesa ed uso del suolo* (elaborati GEO3, GEO4).
4. **(DA)** Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTGM ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nelle tavole 5.1c, 5.1d e materializzato in forma digitale negli *shape file* georiferiti scaricabili sul sito internet della Città Metropolitana. Poiché il processo di aggiornamento dei PRG rispetto al PAI è continuo, il quadro del dissesto del PTGM è aggiornato periodicamente; di conseguenza i pareri che la Città Metropolitana esprime nei procedimenti autorizzativi di propria competenza, sono basati anche sui dati aggiornati, secondo lo schema di un piano-processo.

Riferimenti:

dGR n. 64-7417 del 7.04.2014 *Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica*

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con dPCM 24.5.2001

Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) approvato con dPCM 27.10.2016

dGR 31- 3749/2001 e seguenti.

5. **(DA)** Il quadro del dissesto contenuto negli strumenti urbanistici già adeguati al PAI è fatto proprio dal PTGM ed è contenuto nel quadro del dissesto rappresentato nelle tavole cartografiche PTP7 - *Carta del dissesto idrogeologico (5.1c)* e PTP8 - *Carta delle valanghe (5.1d)*: laddove sia riscontrata una discrepanza dei dissesti (derivanti anch'essi da adeguamenti al PAI) con i Comuni confinanti, in occasione di variante allo strumento urbanistico, il Comune può proporre la soluzione delle incongruenze, in coordinamento con la CMT0 e la Regione Piemonte, eventualmente attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla dGR 31- 3749/2001 e seguenti.
6. Relativamente alla materia di difesa del suolo, si rimanda alle *Linee guida di cui al comma 3 precedente* ed in particolare all'elaborato *GEO4 Disposizioni normative* che recepisce ed attua le leggi nazionali e regionali e le deliberazioni della Regione di riferimento per le autorizzazioni ambientali di:
 - progetti di ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete e relative opere accessorie, riferite a servizi pubblici essenziali
 - progetti di ristrutturazione e realizzazione di impianti di depurazione/trattamento acque reflue
 - progetti di ristrutturazione e realizzazione di opere pubbliche e servizi pubblici essenziali non a rete
 - progetti di complessi ricettivi all'aperto
 - trasformazione d'uso del suolo relativa a progetti di opere private
 - attività estrattive
 - abitati da trasferire
 - rischio sismico

ARTICOLO 17 INVA - INVARIANZA, ATTENUAZIONE IDRAULICA E DEIMPERMEABILIZZAZIONE

1. **(PP)** Ogni intervento di trasformazione d'uso del territorio che comporta una riduzione della permeabilità dei suoli ed un aumento della velocità di corrivazione delle acque meteoriche deve prevedere azioni correttive volte a mitigarne gli effetti e deve applicare il principio di "trasformazione del territorio a invarianza idraulica" e "trasformazione del territorio ad attenuazione idraulica". Le azioni correttive possono essere intraprese a livello comunale e/o intercomunale.
2. Per trasformazione del territorio a invarianza idraulica si intende la trasformazione di un'area che non provochi un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa; per trasformazione del territorio ad attenuazione idraulica si intende la trasformazione di un'area che determini una riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa. La riduzione della portata deve essere pari almeno al 50% rispetto alla portata in condizione *ante operam*.
3. **(DA)** Per tutti gli interventi di trasformazione e di nuova urbanizzazione si applicano i principi di cui al comma 1. I PRG e le relative varianti inseriscono apposite disposizioni operative volte a:
 - incrementare l'estensione delle superfici permeabili e creare superfici a verde o comunque permeabili che interrompano la continuità delle superfici esterne pavimentate e dei parcheggi;
 - garantire l'invarianza idraulica attraverso la raccolta ed il riuso delle acque meteoriche per funzioni compatibili
 - dimensionare la rete di drenaggio e le eventuali vasche di laminazione in modo da garantire l'invarianza o la riduzione idraulica.
 I PRG possono provvedere anche integrando ove necessario i regolamenti edilizi.
4. Il metodo da applicare per il calcolo delle portate idriche, a scelta del progettista tra quelli di efficacia consolidata, deve essere applicato nelle due situazioni seguenti: condizioni *ante operam* e condizioni *post operam*. Il confronto tra situazioni *ante* e *post operam* permette l'individuazione, la progettazione e il relativo dimensionamento delle opere necessarie a garantire l'invarianza o l'attenuazione idraulica.
5. Nel caso in cui il corpo idrico ricevente sia ritenuto in condizioni critiche (ovvero un bacino e relativo tronco di chiusura per il quale non sono ammessi ulteriori apporti) o particolarmente critiche (ovvero un bacino e relativo tronco di chiusura in cui si evidenzia la necessità inderogabile di interventi di riequilibrio idraulico) si applica il criterio dell'attenuazione idraulica.
6. **(I)** I PRG individuano nel territorio comunale le eventuali condizioni critiche di un bacino idrografico. In assenza di questa individuazione nel presente PTGM sono individuate le

aree dissestate a pericolosità da elevata a molto elevata per le quali si rimanda alle Linee guida - Disposizioni tecnico normative in materia di difesa ed uso del suolo (e centrali idroelettriche) e alla tavola *PTP7 - Carta del dissesto idrogeologico (5.1c)*.

7. **(I)** Negli interventi di nuova urbanizzazione, le superfici degli spazi pubblici e privati aperti, compresi i parcheggi, devono essere realizzate con tecniche e materiali che ne garantiscano la permeabilità (es. grigliati inerbiti); limitatamente alle aree in cui sia accertata la non fattibilità, anche ai fini della tutela della qualità del suolo e della falda idrica rispetto a possibili contaminazioni, la non esecuzione degli interventi permeabili dovrà essere compensata con altre azioni finalizzate a migliorare la resilienza delle aree, quali ad esempio l'adozione di tetti e pareti verdi.
8. **(I)** Negli interventi di riuso di aree dismesse, si dovrà operare come previsto al comma 7 precedente; ove tecnicamente possibile ed ambientalmente corretto, si dovrà operare la deimpermeabilizzazione delle superfici pavimentate e la loro sistemazione a verde o sostituzione con pavimentazioni permeabili.

ARTICOLO 18 CIRCA - RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE E CATALOGO COMPENSAZIONI

1. **(DA)** La CMTo persegue l'aumento della resilienza del territorio e della qualità ambientale e paesaggistica, per una migliore qualità della vita dei cittadini; a tal fine il PTGM orienta la propria disciplina ricercando:
 - a. la riqualificazione territoriale ed ambientale attraverso la rigenerazione e riuso delle aree compromesse;
 - b. la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, per tutti gli interventi di trasformazione del territorio.
2. **(DA)** Per ciascun intervento di trasformazione ammesso, deve essere attuata una valutazione preventiva di sostenibilità, come specificato ai successivi articoli, e devono essere adottate le necessarie misure di mitigazione e compensazione.
3. La CMTo predispose, in collaborazione con le amministrazioni comunali e gli altri Enti del territorio, il *Catalogo degli Interventi di Riqualificazione e Compensazione Ambientale (CIRCA)*, quale strumento di supporto operativo e di indirizzo sia per la riqualificazione di aree degradate, col fine di aumentare la dotazione di biodiversità e capitale naturale, la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici e migliorare l'ambiente di vita dei cittadini, sia per gli interventi di compensazione. Il Catalogo individua e definisce:
 - a. le aree degradate che necessitano di interventi di riqualificazione ambientale;
 - b. le aree sulle quali potrebbero ricadere interventi di riforestazione al fine di aumentare la superficie boscata, con particolare priorità nelle aree di interesse per la rete di infrastruttura verde di cui all'Articolo 45;
 - c. le aree ad elevato valore ambientale per le quali promuovere azioni di tutela e potenziamento;
 - d. un repertorio di azioni di recupero e rigenerazione ambientale per le diverse tipologie di aree.
4. **(DA)** I PRG recepiscono le aree censite nel Catalogo e ne disciplinano la destinazione d'uso in coerenza con le tipologie di intervento ambientale individuate dal Catalogo stesso; destinazioni d'uso alternative devono essere adeguatamente motivate tramite una relazione tecnica esplicativa e valutate in sede di Conferenza di copianificazione e valutazione. La valorizzazione fruitiva delle aree può essere ammessa quale azione complementare e comunque non alternativa alla compensazione ambientale. I PRG possono individuare ulteriori aree, anche in difformità rispetto a quelle indicate dal Catalogo purchè la scelta sia motivata e coerente con gli interventi e le finalità di cui al Catalogo medesimo.
6. **(DA)** Per gli interventi che comportino impatti negativi, qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative, dovranno essere attuate le mitigazioni definite e quantificate secondo i criteri, ove previsti, di cui alla legislazione vigente, agli strumenti di pianificazione e programmazione di riferimento per la loro approvazione, autorizzazione e realizzazione, ovvero secondo quanto indicato in sede di Valutazione ambientale strategica, di Valutazione di impatto ambientale, di Conferenza di copianificazione e valutazione.
7. **(DA)** Eventuali impatti residuali, dovranno essere oggetto di compensazioni che concorrano alla riqualificazione e rigenerazione del territorio metropolitano. Tali compensazioni

dovranno prioritariamente garantire la sostenibilità ambientale e riferirsi alle aree ed interventi individuati nel Catalogo CIRCA o, se ciò non si rivelasse fattibile, ad elementi della Rete di Infrastrutture Verdi Metropolitana di cui all'art. 45 sempre secondo le tipologie di azione individuate nel Catalogo stesso.

8. **(DA)** Le misure di compensazione degli impatti residuali di cui al comma 3, definite e quantificate secondo i criteri, ove previsti, di cui alla legislazione vigente e agli strumenti di pianificazione e programmazione di riferimento per la approvazione degli interventi di trasformazione territoriale, devono in via prioritaria ricadere nelle aree individuate dal Catalogo e attuare gli interventi ivi previsti. Nel caso in cui l'entità di una compensazione non sia sufficiente a realizzare almeno un intervento nella sua interezza, dovranno esser definite, in sede autorizzativa, modalità di azione per lotti o fasi temporali successive. L'ente locale potrà altresì valutare la possibilità di costituire un apposito capitolo di spesa del bilancio vincolato a raccogliere gli oneri destinati alle compensazioni, da utilizzare per le azioni di cui al presente articolo.
9. **(I)** Nelle more del recepimento delle aree del Catalogo all'interno del PRG, lo stesso è inteso comunque come riferimento per gli interventi di compensazione ambientale.
10. **(I)** Gli enti locali collaborano nell'aggiornamento periodico del Catalogo e nella ricerca dei finanziamenti necessari ad attuare le azioni di riqualificazione, rigenerazione e tutela delle aree, anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento.

ARTICOLO 19 SUOL - CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

1. **(DA)** Attraverso le proprie statuizioni, il PTGM tutela il suolo quale risorsa rare e irriproducibile, attraverso il contenimento di nuove previsioni di consumo, il riuso delle aree dismesse, la limitazione della dispersione insediativa, la riorganizzazione e rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e riuso delle aree degradate e ambientalmente compromesse. I Comuni attuano tale obiettivo promuovendo e disciplinando nei PRG ove di competenza e nei regolamenti comunali:
 - il recupero delle aree compromesse, anche contribuendo all'aggiornamento del Catalogo "CIRCA" di cui all'Articolo 18 ed attuando gli interventi ivi previsti;
 - la riqualificazione e la rigenerazione urbana, individuando e prevedendo, ove necessario, i mutamenti più idonei della destinazione d'uso di piano;
 - il recupero e riuso delle aree ed edifici dismessi e delle aree compromesse non ripristinabili alle condizioni di origine naturale;
 - la rilocalizzazione all'interno degli APIM di cui all'Articolo 29 delle aree produttive localizzate impropriamente;
 - il rafforzamento della struttura urbana policentrica migliorando la dotazione di servizi delle aree urbane e rurali, con particolare attenzione ai centri urbani dei Comuni in netta carenza di servizi di cui al comma 3 dell'Articolo 27, così da potenziarli limitando la necessità di spostamenti e di nuove infrastrutture stradali per l'accesso dei cittadini ai servizi primari;
 - le forme compatte degli insediamenti, escludendo nuovi ambiti di espansione dispersi sul territorio e allineati lungo gli assi stradali, e comunque tutelando suoli liberi e varchi di cui alla *tav PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*;
 - l'adozione di soluzioni di mitigazione ed adattamento alle conseguenze dei cambiamenti del clima a scala di edificio, quartiere e territorio, anche operando congiuntamente tra Comuni di una stessa Zona omogenea o ambito sovra comunale, a partire dalla messa in opera di azioni su aree ed immobili pubblici (efficientamento energetico, contenimento del consumo delle acque e delle risorse non rinnovabili o rare, riduzione delle emissioni in atmosfera, ...);
 - una buona qualità architettonica e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, ed il corretto inserimento delle trasformazioni urbane nel contesto paesaggistico ed ambientale.
2. **(DA)** I PRG e le relative varianti perimetrano le aree "dense" e le "aree di transizione" come disposto al successivo Articolo 20.

ARTICOLO 20 DTL - DEFINIZIONE DELLE AREE DENSE E DI TRANSIZIONE

Riferimenti:
 Art. 31 Ptr,

Legge 241/90 e smi

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dell'uso di suolo, della dispersione insediativa e della migliore resilienza del territorio, PTGM distingue e assoggetta a specifica disciplina:
 - a. aree dense;
 - b. aree libere;
 - c. aree di transizione.
2. Le *aree dense* sono costituite dalle porzioni di territorio caratterizzate da un tessuto edilizio consolidato e da funzioni di servizio qualificato per la collettività e aventi un impianto urbanistico significativo
3. Le *aree libere* sono costituite dal territorio esterno al tessuto edilizio ed urbano consolidato o ai nuclei edificati, e comunque alle aree dense, caratterizzato dalla prevalente funzione agricola, forestale o naturale, anche in presenza di insediamenti minori o sparsi quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare
4. Le *aree di transizione* sono costituite porzioni di territorio di limitata estensione eventualmente presenti ai margini delle aree dense e ad esse contigue, caratterizzate dalla presenza alternata di aree edificate e aree libere residuali, con possibile presenza delle infrastrutture primarie, e comunque di valenza ambientale assente o scarsa.
5. La metodologia proposta per la determinazione delle aree di cui al comma 1 è indicata nelle *Linee Guida - Perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione*.
6. **(DA)** La modifica delle aree di cui al comma 1 deve risultare coerente e conforme alla legislazione vigente e alle disposizioni derivanti dai piani sovra comunali. Eventuali ampliamenti delle aree di transizione sono ammessi qualora motivatamente giustificati e preferibilmente compensati con adeguate riduzioni in altre aree di transizione nell'ambito dello stesso Comune.
7. **(DA)** I PRG e le relative varianti generali definiscono la perimetrazione delle aree di cui al comma 1 sull'intero territorio comunale; fanno eccezione le Varianti di solo adeguamento ai Piani e Norme di area vasta (commercio, PAI, PGRA, Seveso, ...) per le quali tale adempimento è a discrezione del Comune. In occasione di SUAP con nuovo impianto o di varianti strutturali, il Comune dovrà procedere alla perimetrazione delle aree di cui al presente articolo limitatamente alle aree di influenza della variante/SUAP.
8. **(DA)** I PRG e le varianti di revisione individuano nel proprio territorio e propongono l'articolazione delle aree di cui al presente articolo distinguendole in aree dense, aree libere e aree di transizione, sulla base delle Linee guida e delle definizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, 15 precedenti. L'articolazione delle aree costituisce contributo conoscitivo e propositivo privo di efficacia vincolante: le relative tavole cartografiche non costituiscono elaborati di Piano e le perimetrazioni non sono conformative.
9. La perimetrazione delle aree è motivata dal Comune e condivisa tra Comune, CMTO e Regione Piemonte, all'interno delle Conferenze di copianificazione e valutazione e/o convocando apposite Conferenze dei servizi ai sensi della Legge 241/90 e smi.

ARTICOLO 21 TUT - AZIONI DI TUTELA DELLE AREE

1. Salvo restando che le statuizioni del PTGM in tema di aree dense, di transizione e libere non modificano d'imperio le previsioni e le disposizioni dei PRG e delle relative varianti, gli stessi si conformano a quanto enunciato al presente articolo, alla disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del d.lgs. 42/2004 e smi e alle disposizioni introdotte dal *Piano paesaggistico regionale*.
2. **(DA)** I PRG e le relative varianti si conformano alle disposizioni di cui all'Articolo 25; i PRG, ai fini del dimensionamento complessivo, recepiscono le azioni di tutela previste dal presente articolo.
3. **(DA)** Nelle **aree dense** sono congruenti i processi di trasformazione, riuso e aumento della capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. L'incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, densificazione del tessuto esistente, completamento su reliquati.
4. **(DA)** Nelle **aree di transizione**, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dalle presenti norme. Un limitato incremento insediativo è possibile attraverso interventi di progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, sostituzione edilizia,

Riferimenti:

D.lgs. 42/2004 smi -
Parte terza

Ppr

l.r. 56/77 e smi art. 25

densificazione, completamento su lotti interclusi, escludendo processi di dispersione insediativa.

5. **(DA)** Nelle **aree libere**, salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo, con particolare riguardo all'art. 25 della l.r. 5.12.1977, n. 56 smi, nonché alle statuizioni in materia dei PRG vigenti, non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammesso, in assenza di possibili localizzazioni alternative:
 - a. la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico, in assenza di alternative localizzative e purché adeguatamente motivata; l'interesse pubblico deve risiedere nella modifica urbanistica e non esclusivamente nelle opere di compensazione ad essa associate; sono in ogni caso da prediligere aree compromesse non ripristinabili allo stato originario e la riqualificazione e riuso di aree dismesse;
 - b. l'ampliamento delle aree produttive ed artigianali esistenti secondo quanto disposto al successivo Articolo 28.
6. **(DA)** Il PTGM individua nei lotti interclusi inutilizzati, anche appartenenti ad altra destinazione urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di eventuali nuovi complessi residenziali. L'eventuale urbanizzazione di lotti inutilizzati all'interno del tessuto edificato dovrà rispettare i requisiti per servizi e provvedere alla di riqualificazione degli spazi esistenti.
7. **(DA)** Per le-aree di elevato interesse agronomico valgono le disposizioni di cui all'Articolo 32.
8. **(DA)** I nuclei e le borgate in area libera, non possono essere ampliati. Proposte di riordino e riqualificazione, rispondenti ai principi ed ai criteri dell'Articolo 19, saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di Conferenza di co-pianificazione.
9. **(DA)** Gli eventuali processi insediativi di cui ai commi precedenti devono in ogni caso applicare i principi di invarianza ed attenuazione idraulica di cui all'Articolo 17, nonché quanto previsto in tema di qualità, resilienza adattamento climatico di cui agli articoli 16, 22 e 23 precedenti.
10. **(PP)** Non sono ammesse aree di nuovo insediamento:
 - a. nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;
 - b. nelle aree boscate
 - c. nelle aree con classi di sintesi non idonee all'utilizzazione urbanistica come definite dai PRG.
11. La CMT0 mediante iniziative concertate con i soggetti istituzionali e sociali interessati, opera per lo sviluppo di sensibilità culturali, economiche e sociali tese a limitare gli interventi in deroga, di cui alle vigenti normative, che ledono l'integrità delle aree libere.

TITOLO III - SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO

ARTICOLO 22 QUAL - QUALITÀ E RESILIENZA DEGLI INSEDIAMENTI E IMPIANTI

1. I PRG perseguono l'obiettivo generale di migliorare la resilienza del territorio, dell'ambiente costruito e delle infrastrutture rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico, nonché l'efficienza energetica ed un uso razionale e consapevole delle risorse naturali, ricercando un'alta qualità urbana.
2. **(DA)** Le aree urbane esterne ai centri storici delimitati ai sensi della l.r. 56/77 e smi, si configurano come luogo ai quali porre particolare attenzione al fine di evitare fenomeni di sfrangiamento e degrado: i PRG e le relative varianti individuano le aree che richiedono la riqualificazione dell'assetto urbanistico, funzionale o architettonico, o misure di contenimento o riduzione di pressioni sull'ambiente e recano le prescrizioni idonee, in ciascuna area, a perseguire la riqualificazione e rigenerazione urbana, funzionale, architettonica o ambientale. I Comuni possono segnalare tali aree alla CMT0 al fine di un loro inserimento nel Catalogo di cui all'Articolo 18.
3. **(DA)** Fermo restando quanto previsto all'Articolo 21, al di fuori dei centri abitati, i PRG non possono localizzare aree di espansione e di completamento che prevedano nuovi accessi veicolari diretti sulle strade statali, regionali o di competenza della CMT0; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni dagli assi stradali di interesse sovra comunale, adeguatamente attrezzate, organicamente inserite nella rete della viabilità ed opportunamente distanziate in rapporto alle esigenze di visibilità dell'arteria principale e di scorrevolezza del traffico di transito.
4. **(DA)** Qualora nei PRG siano previsti insediamenti che necessitino di nuove infrastrutture viarie o adeguamento delle infrastrutture esistenti, gli stessi devono prevedere norme che vincolino la realizzazione di tali insediamenti alla realizzazione delle opere viarie necessarie, fissando termini di precedenza o contestualità temporale.
5. **(DA)** I PRG e le relative varianti escludono nuove edificazioni localizzate in maniera sparsa, casuale, priva di coerenza con il contesto, sfrangiate rispetto all'urbanizzato esistente, nonché sviluppi a carattere lineare lungo gli assi stradali.
6. **(DA)** I suoli di cui all'Articolo 32, ancorché compresi all'interno delle aree dense e di transizione, sono da tutelare e mantenere allo stato originario. Qualora non sussistano possibilità alternative, sulla base di motivate esigenze, all'interno delle conferenze di copianificazione potrà essere valutata la possibilità di utilizzi di tali suoli al fine del completamento e della razionalizzazione del disegno urbanistico e comunque in modo marginale.
7. **(DA)** Le scelte localizzative per la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - minimizzare il consumo di risorse naturali;
 - prediligere il recupero, la riqualificazione, il riuso, di aree degradate, interstiziali e dei siti da bonificare;
 - ottimizzare l'inserimento paesaggistico;
 - minimizzare le interferenze con l'ecosistema naturale e prevedere la mitigazione e compensazione degli impatti secondo quanto previsto all'Articolo 18;
 - assicurare una razionale ed efficiente distribuzione dei benefici e dei carichi ambientali sul territorio.
8. **(DA)** I PRG e le relative varianti disciplinano gli interventi edilizi introducendo un'apposita disciplina atta ad aumentare la resilienza delle aree e delle opere a partire dalla necessità di:
 - realizzazione di soluzioni di tipo duale per la raccolta delle acque e prevedere il riuso delle acque meteoriche accumulate per funzioni compatibili;
 - adozione di misure di contenimento energetico;
 - previsione di percorsi ciclabili e pedonali protetti raccordati e integrati con la rete esistente per il collegamento con i servizi di interesse generale;
 - conservazione e recupero di elementi di pregio e interesse storico ed architettonico;
 - uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante.

Riferimenti:

Comma 2 e comma 5
PTGM: art. 20 Ptr

Comma 8, ultimo punto,
del PTGM: art. 39,
comma 2, Ppr

Comma 9 PTGM: art.
35 c. 3 e 36 c. 3 e 5 del
Ppr

9. **(DA)** I Comuni, al fine di incrementare la fornitura di servizi ecosistemici, la resilienza agli effetti delle isole di calore e la qualità dell'abitare nei contesti urbani prevedono nei PRG e nei regolamenti comunali (edilizio e del verde): quanto disposto al presente articolo e al successivo Articolo 23.

ARTICOLO 23 CAL - ISOLE DI CALORE, COMFORT TERMICO E PERFORMANCE ENERGETICA

1. **(DA)** I PRG e le relative varianti strutturali prevedono specifiche disposizioni, anche attraverso i relativi regolamenti al fine di:
- conservare la dotazione di verde esistente negli spazi urbani, e definire un incremento anche della dotazione di verde urbano e dell'ombreggiamento in strada;
 - incrementare gli spazi verdi urbani, in particolare nelle aree residuali rispetto al costruito, e migliorarne la connessione rispetto ad altre aree verdi e parchi urbani esistenti, agli elementi urbani ed extraurbani di infrastruttura verde;
 - creare corridoi di ventilazione per favorire la circolazione dell'aria e lo scambio notturno con le zone più fresche;

Gli spazi verdi e le aree destinate a verde pubblico devono essere realizzati secondo un sistema a rete, evitando situazioni isolate o episodiche; devono essere idonei a svolgere il ruolo cui sono destinati, per localizzazione, dimensione, funzionalità; le aree a verde pubblico devono essere accessibili e fruibili in coerenza col grado di naturalità previsto dal progetto.

2. **(I)** Negli interventi di trasformazione del territorio devono essere adottate misure per incrementare la resilienza anche attraverso la mitigazione e l'adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici, a partire da:
- adozione di prodotti da costruzione sostenibili, anche integrando nuovi materiali e soluzioni basate sulla natura e sul riutilizzo e recupero dei materiali;
 - adozione di grigliati erbose e pavimentazioni permeabili, ogni qualvolta tecnicamente fattibile, soprattutto nelle aree di parcheggio e di manovra di grandi dimensioni e, ove possibile, interventi di de-impermeabilizzazione delle aree già compromesse;
 - utilizzo di materiali con albedo elevato per le pareti degli edifici e nelle pavimentazioni stradali;
 - realizzazione di tetti e pareti verdi o ad alta riflettanza e altre soluzioni ad imitazione della natura (Nature Based Solutions) quali bacini di ritenzione o di infiltrazione, bioswales, rain gardens;
 - incremento della superficie schermata dall'irraggiamento diretto nelle pareti degli edifici e nelle pavimentazioni stradali;
 - inserimento di superfici idriche in movimento.
 - inserimento di filari arborei per l'ombreggiatura;
 - realizzazione di infrastrutture separate di fognatura nera e bianca (destinata esclusivamente alle acque meteoriche).
3. La CMTto supporta i Comuni nella promozione e diffusione delle energie rinnovabili nei diversi settori (edifici, mobilità), supportando la creazione di filiere e l'adozione di tecniche appropriate al proprio territorio. A tal fine potrà operare anche attraverso la costruzione di un centro di competenza metropolitana a supporto della progettualità pubblica dei Comuni e delle Zone omogenee.
4. I Comuni favoriscono, anche operando attraverso i regolamenti comunali:
- la realizzazione di cisterne di stoccaggio delle acque piovane, anche in adiacenza agli orti se presenti;
 - la realizzazione di reti duali di raccolta delle acque per l'appropriato riuso di quelle non potabili;
5. La CMTto incoraggia la sperimentazione e sviluppo di soluzioni di prossimità per migliorare la resilienza dei territori, quali ad esempio:
- creazione di distretti ad energia zero che permettano di meglio integrare le energie rinnovabili;
 - azioni combinate a livello intercomunale per la costituzione di riserve idriche pubbliche.

6. Al fine di adottare le necessarie misure di mitigazione rispetto agli effetti dell'isola di calore, i Comuni possono dotarsi di uno studio che verifichi, per le aree più densamente edificate, la presenza di ambiti con temperature notturne anomale rispetto alla media comunale.
7. Al fine di migliorare la resilienza dei sistemi urbani rispetto alle conseguenze dei cambiamenti del clima, è utile prevedere:
 - la realizzazione di cisterne di stoccaggio delle acque piovane, anche in adiacenza agli orti se presenti;
 - la realizzazione di reti duali di raccolta delle acque per l'appropriato riuso di quelle non potabili;
 - la costituzione di riserve idriche pubbliche anche mediante azioni combinate a livello intercomunale.

ARTICOLO 24 IVURB - INFRASTRUTTURE VERDI IN AMBITO URBANO

1. Le aree verdi urbane, pubbliche e private, elementi delle Infrastrutture Verdi, contribuiscono a fornire molteplici servizi ecosistemici come l'assorbimento dell'acqua, la mitigazione delle isole di calore, il miglioramento della qualità dell'aria tramite lo stoccaggio di CO₂ e la filtrazione di ozono e polveri sottili, la qualificazione degli ambienti urbani, l'offerta di possibilità fruibili, e contribuiscono al benessere e alla salute psico-fisica dei cittadini
2. La CMTa aderisce alla Carta di Bologna per l'Ambiente e opera per il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare la dotazione di verde urbano portandola entro il 2030 alla quota di 45 mq per abitante
3. **(I)** Comuni, in ottemperanza all'art. 6 della Legge 10/2013 e anche al fine di incrementare la fornitura di servizi ecosistemici e la qualità dell'abitare nei contesti urbani, prevedono nei PRG ove di competenza, e nei regolamenti comunali (edilizio e del verde):
 - l'incremento degli spazi verdi urbani, in particolare del patrimonio boschivo pubblico, e delle loro connessioni con elementi dell'infrastruttura verde extraurbana e con le cinture verdi attorno alle conurbazioni;
 - il miglioramento della fruibilità delle aree verdi pubbliche, connettendole tra loro tramite un sistema continuo di piste ciclo-pedonali;
4. **(DA)** I Comuni definiscono forme adeguate di gestione del patrimonio vegetale urbano pubblico e privato tramite la formazione di Piani del Verde e Regolamenti del verde con riferimento alle *Linee Guida per la Gestione del Verde Urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile* predisposte dal Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico ai sensi della L. 10/2013 *Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*. Il Piano Comunale del Verde deve prevedere azioni ed interventi atti a:
 - a. mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici (ridurre le temperature estive nelle aree urbane);
 - b. migliorare le condizioni complessive del territorio comunale (urbano e periurbano), dal punto di vista ecologico e dei SE da componente vegetale;
 - c. approfondire e sviluppare l'analisi degli spazi aperti e del verde pubblico e privato, per pianificare le nuove aree verdi e definire indirizzi e criteri per la loro progettazione; è importante creare *ex novo* o ampliare zone umide di carattere naturalistico all'interno dei parchi urbani per garantire lo stoccaggio e la filtrazione di grandi quantità d'acqua, oltre che aumentare la biodiversità;
 - d. individuare le possibili connessioni ecologiche tra diverse aree a valenza naturalistica o a destinazione agricola e tra queste e l'ambito urbano, includendo anche le componenti blu (aree umide, fiumi, torrenti, canali), fornendo le disposizioni e le mitigazioni per le infrastrutture "grigie" (viarie in particolare), per gli insediamenti produttivi e per gli interventi di trasformazione urbana previsti;
 - e. includere progettualità operative per l'incremento/valorizzazione di aree verdi pubbliche con funzioni ludiche, sociali, sportive e ricreative;
 - f. orientare la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti forestali periurbani;
 - g. favorire la presenza di specie animali di interesse naturalistico e dissuadere le specie invasive e/o alloctone;
 - h. adottare materiali e tecniche manutenibili a basso costo energetico e basso impatto ambientale;
 - i. favorire il riutilizzo/recupero di aree verdi non curate, anche di dimensioni ridotte;

Riferimenti:

DM 10/03/2020 del MATTM "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde"

Legge 10/2013, artt. 5, 6

Legge 10/2013, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

- j. promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini e dei diversi portatori di interesse nella fruizione partecipata e inclusiva del verde.
- 5. **(I)** Per gli interventi di forestazione urbana e di riequipaggiamento arboreo e arbustivo devono essere utilizzate preferibilmente specie autoctone, selezionando quelle più resistenti agli *stress* climatici e maggiormente idonee a compensare quota parte delle emissioni ad essi attribuibili (produzione di aria e ossigeno e cattura di CO₂).
- 6. **(I)** Dove applicabile, il reticolo idrografico minore tombato o canalizzato con manufatti in cemento è da ripristinare nelle sue caratteristiche naturali e nella sua funzionalità ecologica, anche mediante interventi di rinaturazione spondale. Nelle aree di pianura e periurbane valgono gli indirizzi di cui all'Articolo 44, comma 16.
- 7. Per la progettazione e gestione del verde pubblico, i Comuni seguono le indicazioni del DM 10.03.2020 del MATTM *Criteria ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*, includendo tra gli strumenti per garantire l'approccio strategico di medio-lungo periodo nella gestione del verde pubblico, oltre al piano del verde e al regolamento del verde pubblico, anche il censimento del verde e il bilancio arboreo.
- 8. I Comuni, ai sensi dell'art. 5 della Legge 10/2013, possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione o convenzioni con soggetti pubblici o privati, per iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO₂ mediante l'incremento del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché per la creazione e manutenzione di una rete di aree naturali nel loro territorio di competenza.

CAPO I - SISTEMA RESIDENZIALE

ARTICOLO 25 RES - FABBISOGNO RESIDENZIALE

- 1. **(DA)** I PRG sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuovo impianto e di nuova costruzione che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della l.r. 56/77 e smi, nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti e al 10% nei Comuni con popolazione residente inferiore; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o sul patrimonio edilizio esistente che non generano nuovo peso insediativo.
- 2. **(DA)** Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica che comportino un incremento di carico insediativo, tale aumento non è conteggiato nel 5%-10% di cui al comma precedente.
- 3. **(DA)** Eventuali scostamenti dalle predette percentuali dovranno trovare giustificazione in sede di definizione delle scelte strutturali del PRG. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono in ogni caso garantire il rispetto degli standard così come definiti dalla l.r. 56/77 e smi.
- 4. **(PP)** L'eventuale richiesta di nuova edificazione deve rapportarsi con lo *stock* abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria alla richiesta di domanda abitativa all'interno dei Comuni. L'utilizzo, anche con forme di contrattazioni agevolate dei vani attualmente non utilizzati, risponde agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e dei terreni impermeabilizzati e si pone come prima possibilità per ridurre la quota di richiesta abitativa sociale. I Comuni che intendono variare il PRG prevedendo un incremento insediativo residenziale, devono operare una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi:
 - a. effettiva presenza di domanda abitativa ed individuazione della tipologia di domanda abitativa (edilizia sociale o altro);
 - b. entità e caratteri dello *stock* abitativo inutilizzato e che potrebbe essere invece usato;
 - c. capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell'art. 20 della l.r. 56/77 e smi;
 - d. fabbisogno di edilizia sociale.

L'esito della valutazione condiziona e motiva l'ipotesi di incremento insediativo residenziale.

- 5. **(DA)** Ai fini del calcolo dell'aumento della capacità insediativa del PRG vigente e del dimensionamento dei servizi, vengono considerati tutti gli interventi di nuovo impianto, di

Riferimenti:

L.r. 56/77 e smi, art. 20

nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo; restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali.

6. La CMTTo promuove accordi con i Comuni per definire, applicando la perequazione territoriale di cui all'Articolo 10, offerte residenziali riferite ad ambiti sovracomunali, dotati di adeguata accessibilità. La perequazione può essere gestita a livello di Zona omogenea o di Unione di Comuni. La CMTTo promuove inoltre accordi tra soggetti pubblici e privati per incentivare interventi coordinati, al fine di evitare la realizzazione di tipologie edilizie episodiche o isolate.
7. **(DA)** I PRG e le relative varianti, il cui contenuto sia oggettivamente suscettibile di veder applicata la presente disposizione, tengono conto – in sede di formazione delle scelte urbanistiche – delle esigenze locali in tema di fabbisogno di edilizia abitativa sociale e le politiche conseguenti e formulano e motivano le scelte insediative derivanti da tale considerazione, in termini qualitativi e quantitativi, riservando coerenti quote del dimensionamento globale all'edilizia residenziale sociale come specificato all'Articolo 26, da verificare in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti.
8. **(I)** I Comuni possono includere tra le opere di urbanizzazione indotta previste ai sensi dell'art. 51 della l.r. 56/77 e smi, oltre a interventi volti alla sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi, anche oneri di urbanizzazione aggiuntivi finalizzati alla creazione di servizi per la fruizione dell'ambiente e del paesaggio da parte dei cittadini (ad esempio sentieri, percorsi naturalistici, ...).
9. Restano ferme le disposizioni relative all'invarianza ed attenuazione idraulica di cui all'Articolo 17, quanto previsto in tema di qualità, resilienza adattamento climatico di cui agli articoli 16, 22 e 23 precedenti, nonché le altre disposizioni del PTGM applicabili al sistema residenziale.

ARTICOLO 26 RES - FABBISOGNO DI EDILIZIA SOCIALE

1. La CMTTo opera per l'integrazione e coesione sociale dei tessuti urbani e la riduzione degli svantaggi di individui o gruppi nell'accesso ad un'abitazione funzionale, salubre, dignitosa e dai ridotti consumi energetici e di risorse.
2. L'*Osservatorio abitativo sociale* di CMTTo, individua annualmente i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni con 80 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale ed un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 3%).
3. **(DA)** Nei Comuni con dimostrato consistente fabbisogno di edilizia sociale, compresi gli alloggi in locazione permanente di proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato, secondo quanto stabilito dal comma 2, i PRG possono prevedere una quota aggiuntiva di capacità insediativa rispetto ai parametri di fabbisogno residenziale di cui all'Articolo 25, in ogni caso non superiore al 2,5% della capacità insediativa prevista dal piano vigente, per la realizzazione di edilizia sociale, da verificare in sede di Conferenza di Copianificazione e valutazione.
4. A fini di *housing* sociale, la CMTTo promuove sperimentazioni locali di interventi di recupero di immobili in disuso nei centri storici di interesse medio e locale di cui all'Articolo 39, nelle borgate montane, attraverso il sistema integrato dei Fondi di SH e di altre risorse che si renderanno disponibili, a partire dalle aree più accessibili attraverso il sistema del trasporto pubblico.
5. Restano ferme le disposizioni relative all'invarianza ed attenuazione idraulica di cui all'Articolo 17, quanto previsto in tema di qualità, resilienza adattamento climatico di cui agli articoli 16, 22 e 23 precedenti, nonché le altre disposizioni del PTGM applicabili al sistema residenziale.

ARTICOLO 27 GER – POLARITÀ E GERARCHIA URBANA METROPOLITANA

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 17 Ptr

1. Il PTGM riconosce il policentrismo del territorio metropolitano e le relazioni tra centri urbani, e ne definisce la gerarchia, in coerenza ed approfondimento del Ptr, a partire dalla dotazione di servizi e dalle soglie di popolazione gravitante. I livelli della gerarchia urbana, riportati nella tavola PTP1 - Sistema insediativo: Polarità e gerarchia urbana, sono:
 - I. *Capitale regionale e metropolitana* - Comune di Torino;
 - II. *Centri medi superiori* - Poli dell'armatura urbana che dispongono di una rilevante dotazione di servizi, sia in termini quantitativi, sia per rarità ed offerta differenziata, ed estendono il proprio raggio di influenza anche oltre l'ambito di Zona omogenea di cui fanno parte. Appartengono a questo livello i Comuni Ivrea, Moncalieri, Pinerolo;
 - III. *Centri medi* - Poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta di servizi articolata ed estendono il proprio raggio di influenza all'ambito sovra comunale e di Zona omogenea. Appartengono a questo livello i Comuni di Chieri, Carmagnola, Chivasso, Ciriè, Grugliasco, Rivoli, Settimo Torinese, Venaria Reale;
 - IV. *Centri medi inferiori* - Poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta di servizi che integra l'offerta della Capitale e dei centri medi, con un raggio di influenza sovra comunale. Appartengono a questo livello i Comuni di Avigliana, Collegno, Cuorgnè, Nichelino, Orbassano, Oulx, Susa,
 - V. *Centri locali* - Centri che completano l'armatura urbana, dotati almeno dei servizi di base, di riferimento a livello locale. Appartengono a questo livello i Comuni di Bardonecchia, Beinasco, Bussoleno, Caselle Torinese, Castellamonte, Giaveno, Lanzo Torinese, Leini, Pianezza, Piossasco, Poirino, Rivalta di Torino; Rivarolo Canavese, Torre Pellice.

2. **(I)** I PRG dei Comuni facenti parte dei cinque livelli di gerarchia urbana, indipendentemente dalla loro capacità insediativa, verificano la necessità di prevedere in aggiunta agli standard urbanistici di livello comunale, servizi sociali e attrezzature pubbliche di interesse generale definiti e quantificati, in accordo con gli altri Comuni della Zona omogenea di riferimento.

3. Il PTGM individua altresì i seguenti Comuni significativa carenza di servizi di base:

Borgiallo	Fiorano Canavese	Massello	San Didero
Canischio	Frassinetto	Moncenisio	Salza di Pinerolo
Claviere	Giaglione	Mompantero	Strambinello
Chiesanuova	Ingria	Pramollo	Usseaux
Ciconio	Isolabella	Prarostino	Valgioie
Cintano	Issiglio	Quagliuzzo	Valprato Soana
Cinzano	Lusernetta	Ribordone	Val di Chy
Colleretto Castelnuovo	Maglione	Rora'	Valchiusa

Tali Comuni devono essere oggetto di politiche mirate ad agevolare l'accesso ai servizi primari, anche attraverso una migliore dotazione infrastrutturale materiale ed immateriale.

CAPO II - SISTEMA PRODUTTIVO E IMPIANTI

ARTICOLO 28 PROD – AREE ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ARTIGIANALI

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 36, comma 2 let. d); art. 39 commi 2 e 3b) Ppr

Comma 3, punto b) PTGM: art. 34, 7bIII del Ppr - direttiva

Comma 4 PTGM: art. 37, comma 4 Ppr

Comma 6 let. a) PTGM: art. 39, comma 2, Ppr

1. **(DA)** Per l'insediamento o rilocalizzazione di aree ed attività produttive ed artigianali, sono da prediligere soluzioni di riuso di aree e complessi industriali dismessi o obsoleti e di siti ambientalmente compromessi non ripristinabili alle condizioni naturali d'origine, ovvero interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e di riordino degli insediamenti esistenti.
2. Il PTGM attua una ricognizione di aree ed edifici industriali dismessi caratterizzati da buona accessibilità ed infrastrutturazione e li riporta alle tavole *PTP2* Sistema insediativo – Unità economico-produttive e *PTP2b*. Per tali ambiti la CMT0 sostiene politiche di recupero e valorizzazione, da attuare in coerenza con il contesto territoriale, sociale, ambientale e paesaggistico nel quale si collocano.
3. **(DA)** Fatto salvo quanto disposto all'Articolo 29, comma 2, per le aree produttive ed artigianali esistenti alla data di approvazione del PTGM sono ammessi esclusivamente interventi di riuso e completamento. Sono ammessi limitati ampliamenti nella misura

definita al successivo comma 4, alle seguenti condizioni da documentare in sede di Conferenza di copianificazione e valutazione e di Conferenza di servizi.

- a. impossibilità di acquisire i nuovi spazi tramite riordino urbanistico, completamento dell'esistente, recupero di aree ed unità produttive dismesse o sottoutilizzate;
 - b. non interferenza con i varchi e gli elementi della rete metropolitana di infrastrutture verdi.
4. **(PP)** *L'ampliamento* massimo è fissato al 20% della superficie utile lorda preesistente all'approvazione del PTGM; percentuali maggiori possono essere consentite *in sede di Conferenza di co-pianificazione e valutazione* e di Conferenza di servizi, *a condizione che gli interventi non ricadano in aree libere di cui all'articolo 20 comma 3 e che:*
- a. siano ricompresi in progetti di rigenerazione urbana estesi alla preesistenza e provvedano alla riqualificazione generale dell'ambito interessato e dei relativi spazi pubblici, al ridisegno dei margini urbani, ad eliminare situazioni preesistenti di degrado ambientale e paesaggistico, a risolvere situazioni di criticità rispetto alle connessioni con il sistema viario e con le opere di urbanizzazione in genere;
 - b. rispondano pienamente agli obiettivi di cui al comma 1 dell'Articolo 29, da valutare in sede di Conferenza.
5. **(PP)** *Qualora i suoli disponibili per l'ampliamento siano classificati in I e II Classe di capacità d'uso (Aree di elevato valore agronomico), fatto salvo quanto disposto alla let. a) del comma 2 dell'Articolo 32, l'ampliamento non potrà comunque eccedere il 20% della superficie utile lorda preesistente all'approvazione del PTGM e dunque non sono applicabili le deroghe di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.*
6. **(PP)** Gli interventi e le attività ammesse nelle aree produttive ed artigianali devono rispondere ai seguenti criteri:
- a. devono integrarsi con il contesto urbano e paesaggistico di riferimento e non costituire fattori di detrazione visiva;
 - b. eventuali impatti negativi devono essere mitigati contestualmente alla realizzazione delle opere; qualora non mitigabili devono essere attuate adeguate misure di compensazione in coerenza con quanto disposto all'Articolo 18
 - c. sono da adottarsi le misure di cui agli articoli 17 (Invarianza e attenuazione idraulica), 21 (Azioni di tutela delle aree), 22 (Qualità e resilienza degli insediamenti e impianti), 23 (Isole di calore, comfort termico e performance energetica) e delle altre prescrizioni di cui alle presenti norme, ove applicabili.
7. **(PP)** Le norme del PTGM, con la valenza che le caratterizza, si applicano anche per i progetti in variante agli strumenti urbanistici presentati ai sensi del dPR 160/2010 (c.d. "sportello unico").
8. **(I)** Al fine di ricondurre le molteplici pianificazioni locali a progetti unitari, perseguire il potenziamento delle realtà produttive attive sul territorio metropolitano e contenere i processi di dispersione insediativa, la CMT0 promuove gli Accordi territoriali di cui all'articolo 19 della l.r. 56/77 e smi, quale modalità attuativa della perequazione territoriale di cui all'articolo 19 bis della legge medesima, fra Comuni confinanti o territorialmente prossimi, per l'attuazione di poli industriali di livello metropolitano.

ARTICOLO 29 PROD - AMBITI PRODUTTIVI DI INTERESSE METROPOLITANO (APIM), NUOVE AREE PRODUTTIVE E LOGISTICA

1. Il PTGM individua gli *Ambiti produttivi di interesse metropolitano (APIM)*, rappresentati alla *PTP2 Sistema insediativo – Unità economico-produttive e PTP2b*, quali contesti ad elevata vocazione manifatturiera o caratterizzati da presenze produttive significative o che rappresentano forme di presidio in aree a consolidata vocazione manifatturiera ed industriale. Gli APIM sono i luoghi preferenziali su cui la CMT0, i Comuni e gli altri soggetti del territorio indirizzano una concentrazione dell'offerta di aree che consenta un uso comune di servizi ed infrastrutture, nonché il rafforzamento di rapporti di sinergia e complementarità tra aziende. In tali ambiti la CMT0 indirizza le azioni per consolidare e sviluppare il sistema manifatturiero metropolitano, prediligendo interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico, l'innovazione e la digitalizzazione, e favorendo la creazione di *cluster* territoriali di imprese e servizi.
2. **(PP)** Nuove aree produttive industriali ed artigianali sono ammessa esclusivamente all'interno degli APIM definiti al comma 1; tale possibilità è condizionata alla verifica preventiva di sostenibilità che richiede la rispondenza alle condizioni seguenti:

Riferimenti:

Comma 5 PTGM: Art. 37, co 5, Ppr

Nora Regione
 11.10/PAR/23/2016A
 M. 19-2016

- a. impossibilità di acquisire i nuovi spazi tramite riordino urbanistico, completamento dell'esistente, recupero di aree ed unità produttive dismesse o sottoutilizzate; l'ambito minimo a cui estendere la verifica è l'APIM di riferimento;
 - b. impossibilità di localizzazione alternativa;
 - c. verifica di non interferenza con i suoli di elevata potenzialità agricola di cui all'Articolo 32;
 - d. verifica di non interferenza con i varchi e gli elementi della rete metropolitana di infrastrutture verdi e salvaguardia degli elementi della rete storico culturale e fruitiva di cui all'Articolo 38.
 - e. ogni altra valutazione e verifica prevista nell'ambito della Valutazione ambientale strategica e del parere dell'Organo tecnico comunale.
3. **(DA)** Qualora all'interno degli APIM siano disponibili esclusivamente suoli di I e II Classe di capacità d'uso, negli stessi non è ammessa la realizzazione di nuove aree produttive, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'Articolo 32; in tali ambiti è ammesso:
- a. riordino urbanistico, completamento dell'esistente;
 - b. recupero di aree ed unità produttive dismesse o sottoutilizzate;
 - c. ampliamenti delle aree esistenti non superiori al 20% della superficie utile lorda preesistente all'approvazione del PTGM. Tali interventi saranno concertati in sede di conferenza nel corso delle procedure urbanistiche definite dalla l.r. 56/77 e smi.
4. **(DA)** Le attività artigianali di servizio alle funzioni residenziali, di carattere non nocivo e molesto, con superficie al disotto dei 500 mq di *superficie utile lorda* sono comunque ammesse all'interno degli ambiti residenziali. Tali attività devono integrarsi con il contesto territoriale, ambientale e paesaggistico di riferimento ed essere realizzate nel rispetto dei criteri di cui al comma 6 dell'Articolo 28.
5. **(DA)** Relativamente alle funzioni logistiche (magazzini, spedizionieri, e-commerce), il loro insediamento è ammesso esclusivamente negli APIM in area di pianura e collina alle seguenti condizioni:
- a. non interferenza con i suoli di elevato valore agronomico di cui all'Articolo 32;
 - b. presenza di uno scalo ferroviario in prossimità dall'insediamento;
- Sono criteri preferenziali:
- a. la presenza di un sistema di trasporto pubblico (o collettivo) per gli addetti, in grado di garantire un livello di servizio adeguato, tra l'insediamento e la stazione SFM più vicina;
 - b. la presenza di un'adeguata rete ciclabile tra l'attività logistica in oggetto e la fermata SFM, ovvero la predisposizione di un progetto di fattibilità della stessa contestualmente alla previsione dell'area per funzioni logistiche;
 - c. il riuso di aree ed edifici industriali dismessi;
 - d. la presenza di un tronco ferroviario a diretto servizio dell'insediamento;
 - e. una adeguata dotazione di fonti energetiche.
6. **(DA)** Le nuove aree devono di preferenza garantire l'accessibilità a poli comuni di servizi specialistici e di interesse generale rivolti alle imprese insediate e a chi in esse opera, nonché alle fermate e stazioni del trasporto pubblico su gomma o su ferro. I PRG indirizzano modalità di organizzazione e gestione proprie delle aree ecologicamente attrezzate, anche con riferimento ai criteri e linee guida nazionali e regionali per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).
7. **(PP)** Verificate le condizioni di cui al comma 2, le aree devono rispondere ai seguenti criteri:
- a. non devono costituire episodi isolati dal contesto costruito; non sono consentiti interventi sfrangiati e privi di compattezza edilizia ed infrastrutturale con l'intorno edificato;
 - b. deve essere garantito un raccordo diretto alla rete infrastrutturale primaria, anche mediante la contestuale previsione delle eventuali opere necessarie-alla messa in sicurezza della viabilità;
 - c. le funzioni ammesse devono essere compatibili con il contesto esistente ed in previsione, e con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti, ovvero si devono prevedere contestualmente le necessarie azioni/opere integrative;
8. I Comuni, nel individuare nuove aree produttive, valutano l'opportunità di attuare la modifica o revisione della classificazione acustica contestualmente alla predisposizione o modifica dello strumento urbanistico secondo le procedure di cui alla l.r. 56/77 e smi, ponendo

particolare attenzione alla compatibilità tra funzioni contermini e a favorire la composizione di eventuali conflitti rispetto ai Comuni contermini in relazione alla classificazione acustica del territorio, fatti salvi tutti gli adempimenti di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 della l.r. 52/2000 finalizzati a garantire la trasparenza e la partecipazione.

9. **(PP)** Gli interventi ammessi nelle aree devono rispondere ai criteri di cui al comma 6 dell'Articolo 28.
10. **(DA)** I PRG e le relative varianti promuovono la rilocalizzazione di attività isolate e ubicate in aree non idonee/improprie, all'interno degli APIM, in particolare in presenza di problematiche di carattere idrogeologico, ovvero quando ubicate in luoghi caratterizzati da peculiari interazioni con componenti edificate e parti libere coltivate o naturali/seminaturali, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive.

ARTICOLO 30 COM - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'INSEDIAMENTO DEL COMMERCIO

1. Il PTGM recepisce i contenuti della disciplina nazionale e regionale vigenti in materia di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, articolandoli alla scala di maggiore dettaglio secondo le specifiche caratteristiche del territorio metropolitano e delle Zone omogenee
2. Il PTGM, nel rispetto dei principi sul contenimento del consumo di suolo di cui all'Articolo 21, favorisce una equilibrata integrazione delle grandi e medie strutture di vendita nella rete distributiva locale; promuove azioni volte alla incentivazione e valorizzazione dei sistemi commerciali urbani, dei centri commerciali naturali e degli esercizi di vicinato, quali presidi di utilità economica e sociale.
3. **(PP)** I Comuni adottano i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 114/1999, nel rispetto della legislazione regionale vigente.
4. **(PP)** I Comuni adeguano i PRG alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio, di urbanistica commerciale e dei pubblici esercizi, nonché ai regolamenti di polizia locale. L'adeguamento del PRG alla disciplina del commercio costituisce presupposto necessario all'espressione del parere di competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.
5. **(DA)** Le proposte localizzative delle grandi strutture di vendita prevedono l'applicazione della perequazione territoriale di cui all'Articolo 10, mediante il coinvolgimento dei Comuni contermini, ai fini della distribuzione dei costi, dei vantaggi e degli effetti a scala territoriale sovra locale secondo le disposizioni regionali.
6. **(DA)** La Città Metropolitana partecipa agli accordi di programma previsti dalla disciplina regionale vigente per la localizzazione di grandi strutture di vendita quale soggetto sottoscrittore dell'Accordo, nel rispetto delle proprie competenze e del presente PTGM.
7. **(DA)** La CMTa esprime i pareri e le valutazioni di propria competenza sulla localizzazione delle grandi strutture di vendita in base al PTGM, nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigenti, con particolare riguardo ai seguenti contenuti:
 - contenimento del consumo di suolo;
 - qualità edilizia e corretto inserimento paesaggistico-ambientale;
 - potenziali e reali impatti, anche cumulati tra loro relativi all'accessibilità veicolare, flussi di traffico, sostenibilità e qualità ambientale;
 - realtà socio economica territoriale.
8. **(DA)** I PRG e le relative varianti e le ulteriori azioni amministrative riguardanti il territorio favoriscono e privilegiano:
 - l'insediamento, nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente, di centri commerciali naturali, di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita;
 - il riuso anche a fini commerciali di contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati, prevedendo attività di riordino, completamento e densificazione dell'esistente;
 - le iniziative volte a garantire un efficiente rete distributiva su tutti i territori, anche i più marginali e attualmente con offerta commerciale limitata, con particolare attenzione ai centri con carenza di servizi di base di cui all'Articolo 27 comma 3;

Riferimenti:

Comma 8, secondo, quarto, sesto punto PTGM: cfr. art. 37 co 4 Ppr, direttiva

- il mantenimento di corridoi ecologici e naturali, non interferendo con i varchi individuati nella tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi* ed evitando la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggio
 - le localizzazioni che non necessitano, se non marginalmente, di nuova viabilità ed infrastrutture;
 - la contestuale realizzazione di mitigazioni e compensazioni come definite nel catalogo CIRCA - Riqualficazione territoriale ed ambientale e catalogo compensazioni;
 - l'osservanza dei principi di invarianza e attenuazione idraulica di cui all'Articolo 17.
9. **(PP)** La localizzazione delle grandi e medie strutture di vendita, nel rispetto del Ppr, non è ammessa in presenza di:
- a. aree di interesse agronomico di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo Articolo 32 (suoli di I e II classe di capacità d'uso e aree riconosciute dai disciplinari Denominazione di Origine o con Indicazione geografica protetta);
 - b. aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) individuate dai PRG;
 - c. aree con classi di sintesi non idonee all'utilizzazione urbanistica come definite dai PRG

ARTICOLO 31 RUR - INSEDIAMENTI, EDIFICI RURALI E PRODUZIONI TIPICHE

1. Il PTGM promuove la salvaguardia ed il mantenimento degli aspetti storico-culturali, naturalistico-ambientali e percettivo-identitari degli insediamenti rurali tradizionali e delle aree agricole, quali componenti caratterizzanti del paesaggio e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile e l'approvvigionamento alimentare. La CMT0 ed i Comuni operano congiuntamente al fine di:
 - a. potenziare la riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola e degli insediamenti rurali che qualificano l'immagine della CMT0;
 - b. preservare e migliorare la fruibilità delle aree ed insediamenti rurali di elevata valenza paesaggistica, culturale ed identitaria.
2. **(DA)** I PRG individuano, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 56/77 e smi, gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole per cui prevedere:
 - a. interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento;
 - b. interventi di riqualificazione e riutilizzo per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari che garantiscano:
 - il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri tipici dell'architettura rurale tradizionale locale, rispettando orientamenti, tecniche costruttive, materiali, scansione originaria delle aperture, elementi ornamentali e tradizionali (portali, nicchie e cappellette votive);
 - il mantenimento dei complessi vegetazionali tipici delle aree agricole;
 - il miglioramento degli elementi di valenza ecologica e paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergole, ...)

È riferimento per gli interventi l'elaborato *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la progettazione edilizia* (Cap. 4), approvato con dGR 30-13616 del 22.03.2010.
3. I Comuni aggiornano i propri regolamenti con una specifica disciplina rivolta alla realizzazione di recinzioni fisse in area rurale secondo i seguenti criteri:
 - esigenze di difesa delle colture dalle specie di fauna selvatica in grado di arrecare danno alle colture, con particolare riguardo a quelle di pregio;
 - tipologie costruttive e materiali coerenti con i caratteri paesaggistici ed architettonici dei luoghi;
 - indicazioni tecniche specifiche formulate dalla Regione Piemonte o da enti delegati;
4. **(I)** Nelle aree rurali di pianura, nei casi di nuova edificazione che richieda una variante urbanistica, nelle aree di pertinenza delle costruzioni deve essere previsto:
 - a. la messa a dimora di un albero ad alto fusto – se non già esistenti all'interno del lotto – e di un gruppo di arbusti ogni 100 mq di area di pertinenza dell'immobile. La messa a dimora può avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione di siepi e/o macchie boscate, l'ampliamento o la ricostruzione di aree boscate, il rinverdimento delle sponde di specchi d'acqua,... Gli alberi e/o arbusti devono

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 7 co4 - Ppr

Comma 2, let. b, terzo punto PTGM: art. 40 co 5 Ppr - direttiva

Comma 5 PTGM art.40. Co5, let. h - dir Ppr

Comma 6, quinto punto PTGM: art. 19 c.1 Ppr

Comma 7, primo punto PTGM: art. 8 co3 - Ppr

Comma 7, terzo punto PTGM: art. 20 co 7 let d - Ppr

L.r. 56/77 e smi (art. 25)

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la progettazione edilizia - capitolo 4, approvato con dGR 30-13616 del 22.03.2010.

appartenere a specie autoctone, o tradizionalmente coltivate (es. noce comune o gelso) o varietà tradizionali locali. In alternativa è ammessa la realizzazione di 10 metri lineari di siepi autoctone;

- b. che eventuali recinzioni delle proprietà siano realizzare mediante siepi vive autoctone, fatte salve esigenze di difesa delle colture, con particolare riguardo a quelle di pregio, dalla fauna selvatica.

Tali azioni sono suggerite anche nei casi in cui non sia prevista una variante urbanistica.

5. **(PP)** Nelle aree agricole è da evitare la realizzazione di nuove infrastrutture viarie che producano rilevanti impatti sulle colture e sul paesaggio rurale caratteristico. In ogni caso devono essere adottate misure di mitigazione e compensazione in coerenza con quanto definito all'Articolo 18.
6. I Comuni aggiornano ed integrano ove necessario i regolamenti di polizia rurale definendo la disciplina per:
 - evitare l'installazione di impianti per la radio-comunicazione (antenne, parabole) e di elettrodotti che possano interferire con le visuali panoramiche, in particolare su linee di crinale, e comunque prevedere azioni di mitigazione dell'impatto visivo;
 - prevedere, nel caso di nuovi interventi edificatori, il rispetto delle regole compositive ed architettoniche proprie dei luoghi e l'inserimento armonioso nel paesaggio anche con riferimento agli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti" predisposti dalla Regione Piemonte;
 - conservare e ove possibile ricostruire, il paesaggio agrario e pastorale storico-tradizionale e di rilevanza ecologica e i relativi elementi (fontanili, risorgive, stagni, canneti, fossi, canalizzazioni, siepi, filari alberati, viali e gruppi arborei,...);
 - preservare il mosaico agrario attraverso la perpetuazione dei prati stabili e prato-pascoli esistenti;
 - conservare e valorizzare gli elementi di pregio paesaggistico-percettivo ed ecologico delle aree ad elevata biopermeabilità (praterie rupicole oltre il limite superiore della vegetazione arborea, praterie costituite da prati, prato-pascoli e pascoli di montagna e di collina e cespuglieti, prati stabili, prato-pascoli e pascoli di pianura costituiti da superfici a colture erbacee e foraggiere permanenti in attualità d'uso, normalmente sfalciate e pascolate, aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari);
 - individuare, conservare ed attuare una corretta gestione delle formazioni fragili o di interesse naturalistico, incentivando l'analisi delle risorse vegetazionali delle superfici a colture foraggiere permanenti;
 - escludere l'utilizzo di diserbanti lungo il reticolo idrografico minore, in particolare in corrispondenza delle porzioni a buona naturalità caratterizzate da deflusso naturale o semi-naturale;
 - assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici.
7. La CMTo sostiene le vocazioni e specificità produttive locali e promuove:
 - le filiere agroalimentari, con particolare riguardo alla filiera foresta-legno, alle produzioni tipiche di qualità e alle coltivazioni condotte con metodo di produzione biologico;
 - la formazione di distretti rurali e agroalimentari di qualità e di cluster (partenariati di imprese, centri di ricerca, rappresentanze territoriali e stakeholder) che valorizzino le risorse agricole e forestali, ai sensi della l.r. 29/08;
 - la manutenzione ed il recupero dei paesaggi agricoli abbandonati nei territori collinari e montani, e delle aree soggette a riforestazione spontanea;
 - le colture foraggiere permanenti cespugliate od arborate (in pianura e nei fondivalle) nelle loro molteplici funzioni (paesaggistica, culturale-identitaria, economica, di presidio idrogeologico), e ne promuove il recupero.
8. La CMTo, anche coordinandosi con i Comuni, mette in atto azioni di promozione riferite a:
 - ricerca e innovazione tecnologica per le aziende agricole (ICT, UGD, droni, ...);
 - *time sharing* interaziendale integrato con il volontariato per le attività di manutenzione del territorio affidate ad aziende agricole *labour-intensive*;
 - contratti di manutenzione del territorio per aziende agricole con finanziamenti mirati per attrezzature e infrastrutture e con formazione dedicata;

- buone pratiche di cui all'Allegato “*Buone pratiche in ambito agricolo*”, anche al fine di salvaguardare il valore agronomico e proteggere il suolo dall'erosione e da forme di degrado legate alle modalità colturali;
 - funzioni e modelli colturali compatibili con la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili;
 - salvaguardia e potenziamento delle attività produttive agro-forestali e della multifunzionalità delle aziende agricole;
 - mantenimento in efficienza delle reti infrastrutturali e dei sentieri;
 - sviluppo della fruizione turistica e promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con le componenti naturali e il paesaggio;
 - complementarità fra attività agricole, manutenzione ambientale e offerta di servizi ricreativi e turistici;
 - conservazione e miglioramento del paesaggio rurale e della biodiversità, anche con valore di infrastruttura verde.
9. La CMTto sostiene il recupero dei territori agricoli abbandonati in aree collinari e montane. A tal fine può ricorrere a:
- creazione di Associazioni fondiarie o ATS o altre forme aggregative di proprietari e operatori economici;
 - avvicinamento della domanda e dell'offerta dei fondi disponibili per attività agro-silvo-pastorali attraverso la “Banca della terra”;
 - idonee misure finanziarie del PSR;
 - azioni volte al recupero di piccoli manufatti che connotano il paesaggio agrario tradizionale (muri in pietra, piloni, paleria in legno, canaline di sgrondo acque, mulattiere, ...), anche tramite bandi di finanziamento, con il concorso dei proprietari e dei conduttori dei fondi.

ARTICOLO 32 AGRI - AREE DI ELEVATO INTERESSE AGRONOMICICO

1. Il PTGM riconosce come fondamentali per lo sviluppo sostenibile della CMTto, nonché componenti qualificanti il paesaggio:
- a. le aree comprendenti i suoli indicati di I e II classe nella *Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte* adottata con deliberazione di Giunta regionale, considerati risorsa rara e irriproducibile, essenziali per l'agricoltura sostenibile e preziosi per la regolazione del clima, la salvaguardia dei servizi ecosistemici e della biodiversità;
 - b. le aree riconosciute dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una *Denominazione di Origine* o una *Indicazione geografica protetta*;
 - c. le aree destinate alle colture specializzate, in particolare alle coltivazioni arboree (frutteti, vigneti, castagneti da frutto), ai vivai frutticoli, viticoli, olivicoli, forestali e di alberi ornamentali, alle coltivazioni da legno a ciclo medio-lungo (noce, ciliegio, frassino, quercia), alle risaie;
 - d. le aree dotate di impianti ed infrastrutture a supporto dell'agricoltura (es. reti antigrandine, opere autorizzate di difesa dalla fauna selvatica) o servite da reti di irrigazione aziendale e collettiva o incluse in piani di riordino fondiario ed irriguo;
 - e. Le aree della viticoltura di cui al successivo Articolo 33.
2. **(PP)** Le aree di cui alle lett. a) e b) del comma 1 devono essere preservate allo stato originario, escludendo l'impermeabilizzazione o l'asportazione definitiva dei suoli. È fatto salvo quanto diversamente previsto all'art. 25 della l.r. 56/77 e smi per le aree destinate ad attività agricole. La presente disposizione non opera qualora in sede di Conferenze di servizi e conferenza di co-pianificazione e valutazione sia dimostrato:
- i. la non corrispondenza del valore agronomico dell'area alla classe di capacità d'uso indicata nella “*Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte*”. La proposta di modifica di attribuzione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni della dGR n. 88–13271 dell'8.02.2010 “*Approvazione dei manuali operativo e di campagna e della scheda da utilizzare per la valutazione della capacità d'uso dei suoli a scala aziendale*” ed eventuali suoi aggiornamenti;
 - ii. un interesse (ambientale, sociale od economico) diffuso dell'intervento, superiore o pari all'interesse diffuso di tutela della risorsa suolo congiuntamente all'impraticabilità di soluzioni alternative. L'interesse diffuso di tutela della risorsa suolo tiene conto del ruolo di questo nella fornitura di servizi ecosistemici e dei bisogni e delle aspettative delle future generazioni;

Riferimenti:

Rif. PPR:

Comma 2 PTGM: art. 20 co.1, Ppr - Prescrizione

Comma 2, punto I PTGM: art. 20 co 6 - dir

Comma 2, punto II PTGM: art.20 co 8, dir art.20 co 8, dir

L.r. 56/77 e smi, art. 25

dGR n. 88–13271 dell'8.02.2010

3. **(DA)** Qualora le aree dense e di transizione di cui all'Articolo 20 siano costituite esclusivamente da aree di elevato interesse agronomico, la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla sostituzione edilizia; eccezionalmente ed in modo marginale, solo qualora non esistano altre possibilità, si può valutare il ricorso alle aree di elevato valore agronomico per il completamento e la razionalizzazione del disegno urbanistico. Tali interventi di completamento saranno concertati in sede di Conferenza di copianificazione.
4. **(DA)** Nelle aree di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eventuali mutamenti di destinazione d'uso possono essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni o la comprovata impraticabilità di soluzioni alternative.
5. **(I)** I PRG possono estendere le disposizioni di cui al comma precedente anche ai suoli di III classe di capacità d'uso qualora sul territorio comunale non siano presenti suoli I classe di capacità d'uso in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% della superficie del territorio comunale).
6. **(I)** I PRG e le relative varianti, possono individuare come di interesse agronomico le aree di produzione agroalimentare che hanno ottenuto una *Denominazione comunale d'origine* (De.C.O.) riconosciuta con deliberazione comunale; possono altresì prevedere specifiche norme di tutela dei suoli di III classe di capacità d'uso.

ARTICOLO 33 VITI - AREE DELLA VITICOLTURA

1. Il PTGM riconosce come aree di elevato interesse agronomico e paesaggistico, le aree della viticoltura intese come settori attualmente coltivati a vite o terreni di collina e montagna già destinati in passato a tale coltura e che presentano le potenzialità per un recupero produttivo. Le *aree della viticoltura*, sono rappresentate nella tavola *PTP5 - Rete storico, culturale e fruitiva*, e riconosciute come fattori strutturanti il paesaggio collinare e montano della CMT0 e "mete" della Rete storico, culturale fruitiva di cui all'Articolo 38.
2. **(DA)** I Comuni che ricadono in aree DOC tutelano e valorizzano le aree della viticoltura di cui al comma 1 precedente operando attraverso i PRG e i regolamenti locali. A tal fine:
 - a. verificano e acquisiscono nei PRG le delimitazioni delle aree della viticoltura di cui al comma 1
 - b. individuano i belvedere liberamente accessibili e i tratti di viabilità e percorsi panoramici da tutelare per una fruizione visiva dei paesaggi caratteristici delle aree della viticoltura;
 - c. prevedono una apposita disciplina atta ad evitare la realizzazione di interventi infrastrutturali (es. impianti per la radio-comunicazione, impianti fotovoltaici a terra..) e vegetazionali, che possano interferire con le visuali panoramiche e costituire fattori di degrado e interferenza con la fruizione dei paesaggi della viticoltura, nonché le necessarie misure di mitigazione;
 - d. prevedono, ove possibile, l'installazione di idonee attrezzature fruitive del paesaggio (segnaletica, sedute, piazzole di sosta,...);
 - e. disciplinano la tutela ed il recupero dei manufatti, complessi e luoghi storicamente legati alla produzione viticola e alla vinificazione, e dei loro elementi tipologici e strutturali caratteristici;
 - f. disciplinano i nuovi interventi edilizi affinché non costituiscano fattori di disturbo e deterioramento per la fruizione dei paesaggi delle aree della viticoltura;
 - g. tutelano gli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio viticolo tradizionale, a partire da:
 - terrazzamenti, in quanto tecnica di modellamento tradizionale del terreno;
 - crinali collinari e montani principali e secondari e i profili paesaggistici di rilievo metropolitano (Anfiteatro morenico di Ivrea e Anfiteatro morenico della collina di Rivoli -Avigliana) in quanto *skyline* storicamente consolidati;
 - architetture rurali tradizionali connesse alla viticoltura (nuclei storici, edifici, manufatti, ...);
3. **(I)** Nelle aree della viticoltura, devono essere tutelati e recuperati i segni caratteristici del paesaggio viticolo (muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, fosse livellari...siepi, filari, ...), anche prediligendo:
 - a. l'uso di materiali e tecniche tradizionali e caratteristiche dei luoghi per il ripristino e la realizzazione di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, fosse livellari,

Riferimenti:

 Comma 1 PTGM: artt.
 20, 32 - Ppr

- consolidamento dei versanti, per la realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- b. l'uso di materiali e tecniche tradizionali e caratteristiche dei luoghi nei casi di nuovo impianto o reimpianto di vigneti;
 - c. l'uso prioritario di paleria in legno proveniente dalla filiera locale certificata (FSC/PEFC) o in pietra e ripristino delle le forme tipiche (pilun, pergole,...), evitando l'impiego di materiale riflettente;
 - d. il ripristino e la manutenzione della viabilità storica, delle opere storiche esistenti, dei caratteri costruttivi originari;
4. **(I)** La Città metropolitana e i Comuni promuovono nelle aree della viticoltura di cui al comma 1, e più in generale nelle aree DOC, la salvaguardia del mosaico agrario e paesaggistico e degli elementi del paesaggio rurale tradizionale, la diversificazione colturale e il mantenimento forme di allevamento tradizionali, la creazione e realizzazione di iniziative e progetti culturali e didattici atti a valorizzare i paesaggi viticoli. A tal fine possono essere di riferimento: il *Quaderno – Atlante dei paesaggi viticoli alpini della Città metropolitana di Torino* e le *Linee Guida - Indirizzi e azioni per la conservazione e il recupero dei paesaggi viticoli alpini* allegate al PTGM, gli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti* e le *Linee Guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio* della Regione Piemonte, i documenti *Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale e del paesaggio e riqualificazione del patrimonio edilizio e dei beni culturali realizzati dal GAL Escartons e Valli Valdesi* e *Manuale per il recupero del patrimonio architettonico e del paesaggio del GAL Valli del Canavese*.
5. **(I)** Per i «vigneti eroici o storici» delimitati ai sensi della Legge n. 238/2016 “*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*” e smi, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 34 IZOO - INSEDIAMENTI ZOOTECCNICI.

1. **(I)** I PRG disciplinano la localizzazione ed ampliamento degli insediamenti zootecnici e degli impianti di digestione anaerobica alimentati prevalentemente con biomasse di origine vegetale, al fine di ridurre le esternalità negative causate da tali previsioni, a partire dai seguenti criteri:
- verifica della capacità dell'area agricola di sostenere un ulteriore carico azotato, considerata la necessità primaria di riequilibrare quello già esistente e tenuto conto di usi in essere o previsti dei terreni agricoli per lo spandimento dei reflui zootecnici e del digestato;
 - ricorso nella progettazione degli impianti alle migliori tecniche disponibili atte a contenere gli impatti negativi sull'ambiente e sul paesaggio;
 - esclusione, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, dei terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio;
 - possibilità di utilizzo di terreni non in conduzione alle aziende solo previa sottoscrizione di specifici accordi d'uso della durata minima di 10 anni.

ARTICOLO 35 BOS - BOSCHI, FORESTE E AREE NON COSTITUENTI BOSCO

1. Il PTGM riconosce i boschi e le foreste quali risorse strategiche per il contrasto ai cambiamenti climatici, per la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e per lo sviluppo economico sostenibile metropolitano, nonché come componenti strutturanti il paesaggio. Ne persegue la tutela, la gestione attiva e la valorizzazione. Tali risorse sono componenti della Rete metropolitana delle infrastrutture verdi cui all'Articolo 45. Il PTGM inoltre riconosce i territori a prevalente copertura boscata di cui alla tav. P4 e all'art. 16 c.2 del Ppr, che includono le “aree di transizione” connotate dalla presenza di copertura boschiva (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte, per cui è in atto un processo di rinaturalizzazione.
2. **(PP)** E' sempre vietato l'utilizzo di specie esotiche invasive ai sensi del Reg. UE 1143/2014 e del d.lgs. 30/2017, nonché dell'allegato E del regolamento forestale; per il contrasto al loro utilizzo si rimanda alle indicazioni di cui alla *Black list* approvata con dGR 46-5100 del 2012.
3. **(I)** Le formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, sono da preservare, fatte salvo quanto diversamente disposto dalle legge e dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (piani di Distretto - PAI, PGRA,..., piani

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 16 - Ppr

Direttiva 92/43/CEE

Reg UE 1143/2014

d.lgs. 30/2017

Reg. Regione Piemonte
Attuazione dell'articolo 3, comma 3ter della l.r. 10.2.2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) approvato con dPGR n. 2/R del 23.01.2017

forestali, piani di gestione della vegetazione fluviale, piani per l'eliminazione, il contenimento e la gestione di specie aliene ed infestanti). In ogni caso, gli interventi eliminazione definitiva di detta vegetazione devono essere compensati secondo i criteri di cui all'art. Articolo 18 e seguendo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida allegate al PTGM.

I.r. n. 4 del 10.02.2009
Gestione e promozione economica delle foreste, art. 10

4. **(I)** In attuazioni di quanto previsto all'Articolo 18 e dal comma 3 precedente, dove non diversamente disciplinato, gli interventi di compensazione relativi alla trasformazione di aree boscate sono da effettuarsi:
 - a. nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto, in aree appartenenti all'infrastruttura verde;
 - b. nelle zone eventualmente individuate dai Piani di azione dei Contratti di fiume, qualora il bacino idrografico interessato dall'intervento sia oggetto dei medesimi.
5. **(I)** I Comuni, ai sensi della I.r. n. 4 del 10.02.2009 e smi e del relativo regolamento n. 2/R del 23.01.2017 *Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)*, con le modalità in esso riportate (articoli 2 e 3), perimetrano le "aree non costituenti bosco", ovvero:
 - a. nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;
 - b. terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;
 - c. paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

Legge 21.11.2000, n. 353 *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*.

d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*

I.r. 2.11.2016, n. 21 *Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali*

e acquisiscono dette perimetrazioni nel PRG alla prima variante al piano, previo parere della Regione emesso con deliberazione di Giunta, al fine di contrastarne l'abbandono e assicurare la tutela e la manutenzione delle aree, promuovendo il ripristino dell'attività agricola e la ricostituzione del paesaggio agrario e pastorale di interesse storico e la prevenzione dei rischi naturali (crolli dei terrazzi, innesco di movimenti di suoli, incendi boschivi..).

6. **(DA)** La CMT0, per le aree forestali di propria competenza, predisporre ed adotta il piano forestale territoriale sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del piano forestale regionale, ai sensi dell'articolo 10, della I.r. n. 4 del 10.02.2009 e smi.
7. I Comuni aggiornano annualmente il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco con le forme di pubblicità e revisione di cui all'art.11 della Legge 21.11.2000, n. 353 *Legge-quadro in materia di incendi boschivi*, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dai Carabinieri forestali. In tali aree valgono le disposizioni di cui all'art. 10 della L. 353/00, e qui richiamate:
 - a. per almeno 15 anni non sono ammesse destinazioni diverse da quella preesistenti all'incendio. È consentita la costruzione di opere per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
 - b. per 10 anni è vietata la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture, fatti salvi i casi in cui la relativa autorizzazione o concessione sia stata rilasciata in data precedente l'incendio;
 - c. per 10 anni sono vietati il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco;
 - d. per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione del Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e qualora sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;
8. I Comuni, nell'aggiornare i piani di protezione civile, individuano le aree di interfaccia tra contesto urbano e bosco e ne definiscono le modalità di gestione al fine di ridurre il rischio di passaggio dell'incendio tra le aree. I regolamenti comunali pertinenti sono aggiornati in coerenza con le linee guida di cui al *Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi (2017)* e successivi aggiornamenti, redatto da Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 della I.r. 4/09, con il Piano antincendi boschivi della Regione Piemonte di cui alla L. 353/00, con il Piano forestale di indirizzo territoriale di cui al d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, ove presente.
9. I proprietari forestali pubblici, in forma singola o associata, provvedono alla gestione attiva dei boschi di loro proprietà, dotandosi preferibilmente del Piano Forestale Aziendale di cui alla I.r. 4/09 art. 11.

10. La CMT0 e gli enti locali promuovono:

- la creazione di Associazioni fondiarie ai sensi della l.r. 2.11.2016, n. 21 *Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali*;
- l'utilizzo e l'aggiornamento della "Banca della terra" regionale dei terreni disponibili per attività agro-silvo-pastorali;
- il ricorso a misure finanziarie idonee del Programma di Sviluppo Rurale;
- azioni volte ad incentivare, anche tramite bandi di finanziamento, il concorso dei proprietari e dei conduttori dei fondi e di associazioni, al recupero di piccoli manufatti che connotano il paesaggio tradizionale (muri in pietra, mulattiere, sentieri,...);
- la valorizzazione delle filiere foresta-legno;
- la formazione di distretti rurali (l.r. 29/08) e di cluster (partenariati di imprese, centri di ricerca, rappresentanze territoriali e stakeholder) che valorizzino le risorse forestali.

ARTICOLO 36 RIF - LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riferimenti:

1. **(DA)** Il PTGM, in attuazione della l.r. 1 del 10.01.2018 *Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*, sentita la Conferenza d'ambito, i Consorzi di area vasta e i Comuni territorialmente interessati, individua le zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dal *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione* approvato con dCR n. 140 – 14161/2016.
2. **(DA)** La CMT0 provvede in via di prima attuazione di quanto previsto al comma 1, alla predisposizione di linee guida da approvare con deliberazione del Consiglio Metropolitan. Le linee guida, attraverso una matrice *rifiuto/impianto-attività/impatto*, definiscono i parametri, escludenti, penalizzanti e preferenziali alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Nella definizione dei parametri, oltre che dei criteri del Piano Regionale dei rifiuti, si terrà conto del principio di prossimità di cui all'articolo 181 del d.lgs. 3.04.2006, n. 152 *Norme in materia ambientale*, nonché dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 178 del medesimo decreto.
3. **(I)** Le linee guida di cui al comma precedente, i cui contenuti dovranno essere evidenziati in sede di elaborazione della documentazione progettuale degli impianti, costituiscono indirizzo ed orientamento per la progettazione, nonché indirizzo in sede di valutazione della sostenibilità ambientale, territoriale ed economica, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo per acquisire il titolo abilitativo.
4. Nelle more della ridefinizione dei criteri localizzativi di cui ai commi precedenti, si attuano le pertinenti prescrizioni del *Programma Provinciale Gestione Rifiuti 2006* di cui all'Articolo 6.
5. **(I)** Nella realizzazione di nuovi impianti di deposito o trattamento rifiuti, dovranno essere previste adeguate compensazioni ambientali da inquadrarsi entro uno specifico piano di valenza territoriale, in coerenza con i disposti delle linee guida di cui al comma 2 e degli altri atti della CMT0 approvati in attuazione del comma 1.
6. **(DA)** La definizione degli interventi di bonifica dei siti contaminati deve possibilmente basarsi non solo sulla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree interessate, ma deve riguardare anche eventuali future modificazioni della destinazione stessa, qualora siano ipotizzabili ed ammissibili scenari di utilizzo che richiedano obiettivi più cautelativi. Quanto sopra allo scopo di ottimizzare il rapporto costo/beneficio degli interventi e ridurre i possibili futuri vincoli e limitazioni d'uso gravanti sulle aree interessate.

d.lgs. 3.04.2006, n. 152
Norme in materia ambientale, art. 181

l.r. 1 del 10.01.2018
Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione approvato con dCR n. 140 – 14161/2016).

ARTICOLO 37 CIDRO - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA, TELECOMUNICAZIONI E CENTRALI IDROELETTRICHE

1. **(DA)** Nelle aree di elevato interesse agronomico valgono le disposizioni di cui all'Articolo 32. È in ogni caso da evitare realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili; l'eventuale realizzazione di impianti deve essere coerente con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale e con quanto definito alle Linee guida di cui al comma 4 seguente.
2. **(I)** Le aree industriali dismesse e le aree compromesse per le quali non sia attuabile un recupero alle originali condizioni di naturalità, ubicate in contesti non coerenti con la *Transit Oriented Development/Regeneration* - TOD/R (ambiti nei quali è applicabile un modello di sviluppo basato sulla riqualificazione e riuso di edifici ed aree in stretta connessione con i principali sistemi di mobilità pubblica, a partire dalle stazioni ferroviarie), sono ambiti preferenziali per l'installazione di impianti di produzione di energia verde (es. campi fotovoltaici).
3. **(DA)** I Comuni disciplinano all'interno dei PRG, le modalità di restituzione alle condizioni originarie (agricole o naturaliformi) delle aree occupate da impianti fotovoltaici a terra, da attuare al termine dell'attività di produzione di energia.
4. La CMT0 predispone apposite Linee guida recanti criteri autorizzativi e di valutazione degli impatti relativamente agli impianti fotovoltaici a terra. Tali linee guida potranno anche fornire criteri ai fini della tutela delle aree di interesse agronomico rispetto alla localizzazione di nuovi impianti di produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili.
5. La CMT0 promuove gli impianti di produzione idroelettrica che prevedono l'uso plurimo della risorsa già sfruttata a scopo irriguo e a scopo potabile, senza incremento della portata e del periodo di prelievo, e gli impianti in corpo traversa senza sottensione dell'alveo naturale.
6. In coerenza con il *Piano di tutela delle acque*, il *Piano di gestione del distretto idrografico del Po* e successivi aggiornamenti (PdG Po), la proposta adottata di *Piano Energetico Ambientale Regionale* (PEAR) e gli atti di pianificazione e programmazione regionali in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la Città metropolitana specifica le condizioni di pre-pianificazione ambientale da adottare nelle stesse nel caso di richiesta di autorizzazione di nuovi impianti idroelettrici e a tal fine individua:
 - a. le "aree di esclusione" (o "aree non idonee" in conformità al PEAR), che per la loro condizione di fragilità o di qualità ambientale-paesaggistica andrebbero preservate dalla presenza di produzione idroelettrica e dall'incremento di sfruttamento della risorsa idrica, fatta eccezione per le centraline di autoproduzione;
 - b. le "aree di repulsione" (o "aree di attenzione" in conformità al PEAR), che comprendono ambiti caratterizzati da un certo grado di criticità, vulnerabilità e/o valenza ecologico-naturalistica e quindi soggetti a un potenziale impatto negativo elevato da parte dello sfruttamento idroelettrico. La specificazione degli ambiti che rientrano nelle aree di esclusione e nelle aree repulsione e la relativa disciplina di dettaglio è riportata alle Linee guida *Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo (e centrali idroelettriche) GEO 4 - disposizioni normative*.
7. **(I)** Per la tutela e/o miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali, sono da evitare opere, interventi e attività che possano compromettere il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente, sulla base di quanto disposto dagli atti di pianificazione distrettuale e regionale.
8. **(PP)** Per gli interventi ammessi, le misure di mitigazione e compensazione, da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi, sono da definirsi in coerenza con quanto disposto all'Articolo 18.
9. **(I)** La CMT0, nell'ambito dei rinnovi delle concessioni di derivazione idriche nel settore idroelettrico, industriale, e per usi irrigui (agricolo), prende in considerazione i risultati dei monitoraggi ambientali istituzionali e dell'utente, al fine di rivedere i termini relativi ai prelievi ed ai rilasci, mediante l'utilizzo di criteri di valutazione da individuare in apposito strumento attuativo (o protocollo) e tenuto conto di quanto indicato in un specifico documento di *linee guida* da predisporre in attuazione del PTGM.
10. **(I)** Relativamente alla gestione ed installazione delle sonde geotermiche, nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti regionali e/o nazionali, fermo restando l'applicazione delle *Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche* approvate con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 13, commi 11, 12 e 13
Ppr - Prescrizioni

Comma 1, let. b)
PTGM: art. 14, co 2 e
comma 11 Ppr -
Prescrizioni

Comma 2 PTGM: art.
20 co 9, Ppr - Direttiva

*Piano di gestione del
distretto idrografico del
Po e successivi
aggiornamenti (PdG
Po)*

*Piano Energetico
Ambientale Regionale
(PEAR)*

*Linee guida regionali
per l'installazione e la
gestione delle sonde
geotermiche approvate
con determinazione
dirigenziale della
Regione Piemonte del
3.3.2016, n. 66*

3.3.2016, n. 66, è necessario valutare e mettere in atto specifiche azioni di tutela dell'acquifero superficiale e profondo.

TITOLO IV - PAESAGGIO E BENI STORICO CULTURALI

ARTICOLO 38 RSCF - RETE STORICO-CULTURALE E FRUITIVA METROPOLITANA

1. Il PTGM individua alla tavola PT4-RSCF *Rete storico, culturale e fruitiva*, la rete storico culturale e fruitiva metropolitana (RSCFM) quale sistema di mete e percorsi di interesse storico-culturale e naturale, anche se non direttamente interconnessi tra loro, da salvaguardare e valorizzare.
 - a. Sono *mete* della rete storico culturale e fruitiva:
 - a1. I centri e nuclei storici, riconosciuti come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - a2. I siti del patrimonio mondiale dell'Unesco (Residenze Sabaude, Sacro monte di Belmonte, Ivrea -Città industriale del XX sec., sito palafitticolo del Lago di Viverone, Torino Creative City), come elementi strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - a3. I Tenimenti dell'Ordine del Mauriziano, riconosciuti come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - a4. I Poli della religiosità, riconosciuti come fattori qualificanti il paesaggio della CMT0;
 - a5. I sistemi di fortificazioni, riconosciuti come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - a6. Le aree ed impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico, riconosciuti come fattori qualificanti il paesaggio della CMT0, per i quali si rimanda all'Articolo 43;
 - a7. Le zone di interesse archeologico, di cui alla Tavola P2 e al Catalogo del Ppr, riconosciute come fattori caratterizzanti il paesaggio della CMT0;
 - a8. I belvedere di cui all'art.136 let. d) del d.lgs. 42/2004 e smi, riconosciuti come fattori qualificanti il paesaggio della CMT0, per i quali si rimanda al successivo Articolo 41;
 - a9. Il Sistemi di ville parchi e giardini, riconosciute dal PTGM come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - a10. Il complesso dei beni storico-culturali e paesaggistici, riconosciute dal PTGM come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - a11. Le Aree Man and the Biosphere – MAB, dell'Unesco (Collina Po, Monviso), riconosciuti come fattori qualificanti il paesaggio della CMT0;
 - a12. Le aree gravate da uso civico, riconosciuti come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - a13. Aree della viticoltura, riconosciute come fattori caratterizzanti il paesaggio della CMT0, per le quali si rimanda all'Articolo 33.
 - a14. I laghi e relativi territori contermini di cui all'art. 142 comma 1 let. b) del d.lgs. 42/2004 e smi, riconosciuti come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - a15. Le aree protette, i siti della Rete Natura 2000, le singolarità geologiche e geositi comprese le aree umide di cui agli elenchi del Ppr, le aree di pregio ambientale di cui agli artt. 136 e 157, compresi gli alberi monumentali, i territori coperti da boschi e foreste di cui all'art. 142 comma 1 let. g) del d.lgs. 42/2004 e smi come individuati dalla Ir.4/09 e smi, nonché le aree di montagna comprese le vette, i crinali, i circhi glaciali di cui alla tavola P4 del Ppr e le fasce perfluviali e perilacuali di cui all'art. 45 ivi compresi nella Rete metropolitana delle Infrastrutture verdi;

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 42 comma 12 del Ppr e artt. 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33.

Comma 4 PTGM: art.33 co.5, Ppr - Prescrizione

Comma 7, let. c) PTGM: art. 29 Ppr - Direttiva

Comma 9 PTGM: art. 23 co 8 - Prescrizione; art. 23 co 6 Ppr - Direttiva

Comma 22 PTGM: art.26 comma Ppr - Prescrizione

Comma 15 PTGM: art. 33 comma 17, art.33 Ppr

Comma 16: Lr 29/2009 e smi, Lr 23/2015

Comma 18 PTGM: art.22 co.3 e 5, Ppr - Direttiva

Comma 21 PTGM: art. 42, comma 14 Ppr - Direttiva

Comma 23 PTGM: art. 44, co 5 Ppr

d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 Gestione e promozione economica delle foreste

l.r. 56/77 e smi, art. 24

l.r. n. 23 il 29 ottobre 2015 *Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).*

- b. Sono *percorsi* per una fruizione integrata e sostenibile della rete storico culturale e fruitiva:
 - b1. La Viabilità storica e patrimonio ferroviario, riconosciuti come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - b2. Strade militari, o, riconosciuti come fattori strutturanti il paesaggio della CMT0;
 - b3. La rete di itinerari e percorsi escursionistici di interesse metropolitano di cui al comma 2 dell'Articolo 40.
2. La CMT0 persegue la salvaguardia e valorizzazione degli elementi costituenti la RSCFM, anche quali fattori cardine del sistema turistico metropolitano. Fatte salve le disposizioni del Ppr, del d.lgs. 42/2004 e smi e della normativa di settore, il PTGM individua specifiche disposizioni per ciascuno degli elementi della Rete.
3. **(DA)** Per i **Poli della religiosità**, il PTGM prevede la salvaguardia delle relazioni che legano gli edifici sacri ai percorsi devozionali entro gli intorni visivi di cui all'Articolo 41 attraverso i propri piani settoriali, anche disciplinando la localizzazione delle attività a rischio di incidente rilevante e nuovi impianti di trattamento di rifiuti.
4. **(DA)** Per i **Sistemi di fortificazioni**, il PTGM promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione, anche attraverso forme di fruizione coerenti con i caratteri storico - culturali e con le caratteristiche identitarie e paesaggistiche dei luoghi. I PRG e le relative varianti salvaguardano e disciplinano:
 - a. la rete viaria in quota, comprese le strade "bianche" a fondo sterrato e le strade militari, per garantire la fruibilità dei luoghi, nonché i manufatti e le relative pertinenze (muri, fabbricati, gallerie) presenti lungo il percorso, quali testimonianza di ingegneria militare;
 - b. le risorse forestali contigue, ove presenti, per una fruizione turistica e sportiva;
 - c. gli aspetti di separatezza dell'intorno visivo, evitando ogni intervento edificatorio nelle aree contigue alle preesistenze, salvo in caso di progetti ricostruttivi entro piani appositamente predisposti per valorizzare la leggibilità delle dinamiche storiche;
 - d. gli edifici e gli spazi aperti anche attraverso interventi di restauro e recupero a fini fruitivi quali in particolare quelli museali, educativi, formativi, di ricerca e comunicazione pubblica.
5. **(DA)** Il complesso dei **beni storico-culturali e paesaggistici** è riconosciuto dal PTGM per il valore assunto nel definire l'identità del territorio metropolitano, nella qualificazione del sistema insediativo e nella costruzione di una immagine articolata del paesaggio. Per tali beni la CMT0 promuove una fruizione sostenibile ed integrata rispetto all'insieme degli elementi della Rete. I PRG e le loro varianti provvedono all'individuazione dei beni e loro conservazione attiva, comprensiva di misure ed azioni per il recupero di situazioni di degrado e la valorizzazione degli stessi, ponendo attenzione alle testimonianze di centuriazione e alle tracce residue di strade romane, ai resti medievali, alle chiese romaniche rurali, in attuazione del Ppr e nel rispetto del d.lgs. 42/2004 e smi e dell'articolo 24 della l.r. 56/77 e smi.
6. **(I)** Nelle **Aree Man and the Biosphere – MAB, dell'Unesco** (Collina Po, Monviso) il PTGM incoraggia un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la promozione della cooperazione scientifica, la ricerca interdisciplinare per la tutela delle risorse naturali, la gestione degli ecosistemi naturali e urbani, l'istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette coerentemente con il Programma inter governativo "Uomo e Biosfera" dell'Unesco.
7. **(I)** Per le **aree gravate da usi civici**, i Comuni, d'intesa con il *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* e la Regione, in sede di revisione o variante agli strumenti urbanistici precisano la delimitazione delle aree ai sensi dell'art. 6, punto 4 lettera d) della l.r. 29/2009 e smi. La perimetrazione delle aree in scala idonea alla univoca identificazione, deve essere inviata in formato digitale alla CMT0 ai fini della costruzione di un registro degli usi civici, per agevolare le funzioni consultive di competenza regionale attribuite alla CMT0 dall'art. 5 l.r. n. 23 il 29 ottobre 2015 *Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*. I casi di sdemanializzazione dei terreni gravati da uso civico dovranno essere comunicati anche alla CMT0.
8. **(DA)** Per la **viabilità storica e il patrimonio ferroviario**, i piani e programmi di settore metropolitani relativi a viabilità e trasporti, individuano le opere di specifico pregio ed interesse storico-culturale quali immobili, percorsi, tratti stradali e ferroviari, comprese le

infrastrutture e opere d'arte connesse e ne assicurano la manutenzione e ove necessario il restauro. Per le opere costituenti bene di insieme, garantiscono, anche negli interventi di adeguamento dei tracciati stradali e ferroviari alle esigenze del traffico o della sicurezza, il rispetto della leggibilità della morfologia e delle tecniche costruttive storiche e del loro rapporto con il contesto, con particolare riguardo alla fruibilità panoramica.

9. **(DA)** Le **strade militari** sono considerate parte integrante del sistema delle fortificazioni montane e pertanto ad esse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 4, let. a).
10. La **rete storico culturale e fruitiva (RSCF)** costituisce riferimento per:
 - a. le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità dei fattori appartenenti alla Rete stessa; le valutazioni dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la Rete, individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione;
 - b. le misure di qualificazione ambientale previste dal programma di sviluppo rurale o da altri programmi di finanziamento del settore agricolo e forestale con finalità ambientali, nonché per la localizzazione di misure di compensazione relative a trasformazioni d'uso o realizzazione di infrastrutture.
11. **(DA)** I Comuni e gli altri soggetti del territorio concorrono alla valorizzazione e alla promozione turistica della Rete e dei suoi elementi, e a rafforzare la riconoscibilità del territorio metropolitano nel suo insieme e nelle diverse specificità delle sue parti. I PRG e i piani settoriali:
 - assicurano il riconoscimento e la salvaguardia delle mete e dei percorsi nonché delle ulteriori significative testimonianze di interesse storico-culturale rilevabili alla scala locale;
 - salvaguardano le relazioni simboliche e visivo-percettive degli elementi di interesse storico-culturale ed il loro contesto;
 - valorizzano in termini turistico-culturali le mete ed i percorsi della Rete storico culturale e fruitiva, sostenendone l'inserimento in circuiti di fruizione di livello sovracomunale;
 - assicurano adeguata accessibilità ai luoghi privilegiando soluzioni di mobilità sostenibile, innovativa ed integrata.
12. **(I)** Il PTGM promuove accordi territoriali di cui all'art.19 ter della l.r. 56/77 e smi tra Comuni e soggetti pubblici e privati finalizzati all'attuazione di politiche paesaggistiche di livello sovra comunale volte alla valorizzazione della rete storico culturale e fruitiva.

ARTICOLO 39 CSTOR - CENTRI E NUCLEI STORICI

1. La CMTo riconosce il valore storico, artistico, culturale e documentario dei centri e nuclei storici e il loro ruolo nello sviluppo sostenibile dell'intero territorio. Opera di concerto con i Comuni e le Zone omogenee per la loro salvaguardia, recupero e valorizzazione.
2. Il PTGM verifica la ripartizione dei centri e nuclei storici operata dal Ppr e li riporta alla tavola PTP4 - RSCF - *Rete storico, culturale e fruitiva*, riconoscendoli quali fattori strutturanti il paesaggio della CMTo e "mete" all'interno della rete medesima. I centri e nuclei storici sono distinti per la loro valenza alla scala metropolitana in:
 - a. Capoluogo metropolitano e di Regione: **Torino**
 - b. Centri e nuclei con valenza storica rilevante (sedi diocesane, centri facenti parte del patrimonio UNESCO, centri amministrativi storici)

Ivrea	Pinerolo	Susa
-------	----------	------

- c. Centri e nuclei caratterizzati per notevole qualità morfologica e identità-storico culturale.

Avigliana	Chieri	Moncalieri
Carignano	Chivasso	Venaria Reale
Carmagnola	Ciriè	Rivoli

- d. Centri e nuclei caratterizzati per media qualità morfologica e identità-storico culturale, con valenza storica notevole

Agliè	Caluso	Cuornè	Lanzo T.se	Oulx	Pont-Canavese	San Maurizio Canavese	Valperga
Ala di Stura	Caselle T.se	Exilles	Leini	Pancalieri	Pragelato	San Mauro T.se	Villafranca Piemonte

Riferimenti:

Comma 2 PTGM: art. 21 co2, e co 4, Ppr- indirizzo

Comma 6 PTGM: art. 23 Ppr - Indirizzo

Alpignano	Castellamonte	Feletto	Luserna San Giovanni	Pavone Canavese	Rivalta di Torino	Santena	Villarbasse
Bardonecchia	Castiglione T.se	Fogizzo	Lombardore	Pecetto Torinese	Rivara	Scalenghe	Villastellone
Beinasco	Cavour	Frossasco	Montanaro	Perosa Argentina	Rivarolo C.se	Settimo T.se	Vinovo
Borgofranco d'Ivrea	Cesana T.se	Gassino T.se	Noasca	Pianezza	Romano Canavese	Strambino	Virle Piemonte
Borgone Susa	Coazze	Giaveno	Nichelino	Pino Torinese	San Benigno C.se	Torre Pellice	Volpiano
Bricherasio	Collegno	Groscavallo	Noavalesca	Piossasco	San Germano Chisone	Trana	
Bussoleno	Cumiana	Grugliasco	Orbassano	Poirino	San Giorgio Canavese	Trofarello	

e. Centri e nuclei di interesse locale metropolitano

Airasca	Brosso	Ceresole Reale	Front	Montalto Dora	Prali	San Raffaele Cimena	Valprato Soana
Albiano d'Ivrea	Brusasco	Chialamberto	Giaglione	Monteu da Po	Pralormo	San Sebastiano da Po	Verolengo
Almese	Buriasco	Chiaverano	La Loggia	Nole	Reano	San Secondo di Pinerolo	Vestignè
Angrogna	Busano	Chiomonte	Lessolo	None	Ribordone	Sant'Ambrogio di Torino	Vialfrè
Arignano	Buttiglieria Alta	Cinzano	Levone	Oglianico	Riva presso Chieri	Sant'Antonino di Susa	Vigone
Azeglio	Cambiano	Claviere	Locana	Orio Canavese	Robassomero	Sauze di Cesana	Villanova Canavese
Balangero	Candia Canavese	Colleretto Giacosa	Lombriasco	Osasco	Rocca Canavese	Sauze d'Oulx	Villar Dora
Baldissero C.se	Candiolo	Condove	Lugnacco	Ozegna	Rondissone	Sciolze	Villar Perosa
Balme	Cantoira	Cuceglio	Macello	Parella	Rorà	Sestriere	Villareggia
Barbania	Caravino	Druento	Mathi	Pavarolo	Salassa	Settimo Rottaro	Vische
Barone C.se	Casalborgone	Favria	Mattie	Perrero	Salbertrand	Settimo Vittone	Viù
Bibiana	Caselle	Fenestrelle	Mazzè	Pinasca	San Giorio di Susa	Strambinello	Volvera
Bollengo	Castagnole Piemonte	Fiano	Meana di Susa	Piobesi Torinese	San Giusto C.se	Torrazza Piemonte	
Borgaro T.se	Cercenasco	Fiorano Canavese	Mercenasco	Piverone	San Martino C.se	Traversella	
Brandizzo	Ceres	Forno Canavese	Montalenghe	Pomaretto	San Ponso	Usseglio	

3. (DA) I PRG e le relative varianti:

- a. verificano le perimetrazioni dei centri e nuclei storici individuati nei PRG vigenti, motivando eventuali scostamenti da queste ultime sulla base di rilievi, analisi critiche e valutazioni di approfondimento.
 - b. sono integrati da una schedatura delle unità edilizie site all'interno dei perimetri d'anzì indicati, che documenti le condizioni di integrità architettonica e tipologica e le modificazioni intervenute.
4. La CMT0 individua i centri storici minori come poli di servizi integrati (informativi, culturali, ricreativi, piccolo commercio, piccola ristorazione) a supporto del turismo diffuso e dei residenti, nonché quali potenziali attrattori di nuovi abitanti e nuove aziende.
 5. I centri storici di interesse medio e locale possono essere luoghi per la sperimentazione di interventi di housing sociale, come definito all'Articolo 26.
 6. (I) Nei centri storici dei Comuni turistici, i PRG attivano politiche urbanistiche di tutela e valorizzazione, con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna.

ARTICOLO 40 REM - RETE E PATRIMONIO ESCURSIONISTICO METROPOLITANO

1. Il PTGM sostiene la valorizzazione e promozione dell'identità storico-culturale e paesaggistica della CMT0 e coopera con i Comuni e le Zone omogenee per la messa in rete ed il coordinamento delle strutture per il tempo libero ed il turismo sostenibile. A tal fine:
 - individua la *Rete storico culturale fruitiva* di cui all'Articolo 38 e tutela e valorizza le mete e i percorsi che ne fanno parte;
 - tutela e promuove la rete dei sentieri e percorsi escursionistici di interesse metropolitano;

Riferimenti:

l.r. 12/2010 n. 12 del 18.02.2010 *Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte* (art. 5, 12)

Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e

- promuove itinerari tematici;
 - sostiene l'ampliamento dell'offerta turistica mediante la realizzazione dei servizi minimi essenziali (bivacchi,...)
2. La rete itinerari e percorsi escursionistici di interesse metropolitano, infrastruttura fondamentale per un'offerta turistica sostenibile orientata alla scoperta del territorio nei suoi vari aspetti comprende:
- a. la *Rete Escursionistica Metropolitana* - REM - quale insieme delle reti di sentieri locali compresi nei propri confini amministrativi iscritti nel catasto regionale del patrimonio escursionistico (art. 5 comma 3 della l.r. 12/2010);
 - b. i percorsi fruibili a piedi, in bicicletta o a cavallo, non appartenenti alla REM, individuati d'intesa con i Comuni e riconosciuti con atto formale dalla CMTTo. Sono compresi gli itinerari e i percorsi in corso di registrazione o di inclusione nel patrimonio escursionistico regionale qualora abbiano già ottenuto il parere favorevole della CMTTo di cui agli artt. 7 e 10 del *Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)* approvato con dGR n. 76-4785 del 15.10.2012 e emanato con dPGR n. 9/R del 16.11.2012.
3. **(I)** I PRG e relative varianti:
- a. riportano, precisandolo ove opportuno, la rete di cui al comma 2 e adeguano i regolamenti di Polizia rurale inserendo la clausola di transitabilità su sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella REM alle condizioni stabilite nell'atto di pubblicità emanato dalla Regione ai fini dell'inserimento nella Rete regionale.
 - b. disciplinano la rete assicurando:
 - permanenza, continuità e leggibilità del tracciato antico anche in presenza di modifiche e varianti;
 - integrità, mantenimento e ove possibile ripristino, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali caratterizzanti e dei materiali originari;
 - conservazione e leggibilità dei segni storici legati al tracciato, quali allineamento di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.
4. La CMTTo predispose un catalogo informatizzato dei percorsi di cui al comma 2 punto b) per la promozione dei valori naturali, paesaggistici, ambientali, culturali, storico-artistici e di tipicità delle produzioni del territorio metropolitano. Fornisce supporto tecnico ai Comuni per il rilievo, la documentazione e la promozione dei suddetti percorsi.
5. La CMTTo predispose il *Piano biennale degli interventi sulla rete metropolitana* (art. 12, l.r. 12/2010) definendo le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete ed individuando gli interventi di ripristino, miglioramento della percorribilità e manutenzione della segnaletica da realizzare, con le rispettive priorità e la stima dei costi. Il Piano include una verifica del fabbisogno di ricettività sulla REM, con particolare riferimento ai punti di inizio/fine tappa degli itinerari escursionistici e può prevedere la realizzazione di bivacchi fissi o rifugi non gestiti, esclusivamente mediante il recupero di fabbricati esistenti, anche mediante demolizione e ricostruzione a parità di volumetria. Per l'attuazione di tale Piano, la CMTTo può ricorrere alle organizzazioni di volontariato locale, mettendo a disposizione risorse economiche per la realizzazione di programmi di interventi di manutenzione ordinaria concertati con i soggetti responsabili della gestione tecnica dei settori.
6. La Città metropolita, i Comuni e le Zone omogenee sostengono lo sviluppo di reti di attività agrituristiche, ospitalità diffusa, bivacchi, escursionismo ed altre attività a basso impatto ambientale, valorizzando gli edifici accessibili attraverso itinerari storici o tematici, percorsi panoramici o sentieri inseriti al catasto regionale del patrimonio escursionistico, in prossimità di vie ferrate, siti di arrampicata, aree destinate a produzioni tipiche o di interesse agronomico la valorizzazione dei segni agrari e della connettività ecosistemica nel rispetto degli aspetti legati alla sicurezza idraulica ed idrogeologica.

valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) approvato con dGR n. 76-4785 del 15.10.2012 e emanato con dPGR n. 9/R del 16.11.2012 (artt. 7, 10)

ARTICOLO 41 POL - BELVEDERE E INTORNI VISIVI

1. Il PTGM verifica ed integra alla scala metropolitana i belvedere individuati dal Ppr, e li riconosce come fattori qualificanti il paesaggio, nonchè "mete" all'interno della *Rete storico culturale e fruitiva metropolitana* di cui all'Articolo 38. La CMTTo e i Comuni operano, ciascuno per le proprie competenze, per il mantenimento e miglioramento delle visuali panoramiche e per la qualificazione delle aree sottese agli intorni visivi fruibili dai belvedere.

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 30
Ppr - Direttiva

Comma 2 PTGM: art. 28,
comma 2 Ppr - Indirizzo

2. Il PTGM definisce l'intorno visivo come l'area di fruibilità da uno o più punti di osservazione entro la quale è possibile apprezzare le caratteristiche architettoniche, scenografiche, naturalistiche, simboliche e/o le relazioni visive fra le componenti ed il contesto paesaggistico di riferimento e definisce apposite Linee guida per l'individuazione degli intorni visivi dei Poli della religiosità e di ulteriori aree ed elementi di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica e di interesse turistico, a partire dalla metodologia proposta dalla Regione Piemonte per definire l'intervisibilità dei belvedere delle zone tutelate del sito UNESCO Langhe-Roero e Monferrato.
3. **(DA)** I PRG e le relative varianti verificano i belvedere di cui alla tavola *Rete storico-culturale e fruitiva*; ove necessario li integrano, provvedono a tutelarli e ad assicurare l'accessibilità ai quelli liberamente fruibili; tutelano e operano per migliorare le visuali panoramiche delle aree sottese agli intorni visivi fruibili dai belvedere. I PRG individuano idonee aree a servizi, funzionali alla fruibilità dei belvedere (aree a parcheggio, aree verdi), di preferenza raccordate alla rete ciclabile e raggiungibili tramite la rete di itinerari e percorsi escursionistici di cui all'articolo precedente.
4. **(I)** I PRG, anche con riferimento alle linee guida di cui al comma 2 precedente:
 - a. Individuano gli intorni visivi dei belvedere accessibili al pubblico e dei poli della religiosità. A tal fine possono fare riferimento alla *tavola illustrativa PTPIVC – Intorni visivi e criticità*;
 - b. dispongono al fine di evitare che le nuove trasformazioni visibili dai belvedere e dai poli della religiosità costituiscano fattori dequalificanti il paesaggio anche riferendosi alle *Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio* predisposte da MiBAC, Regione Piemonte e Università e Politecnico di Torino (di cui al Regolamento regionale recante *Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)*, ai sensi dell'art. 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (*Tutela e uso del suolo*) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr) e agli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti* approvati con dGR 22.03.2010, n. 30.
 - c. definiscono le azioni necessarie per mitigare ed eliminare la presenza di eventuali detrattori (di cui una prima individuazione è contenuta nella tavola degli *Intorni visivi*).

Comma 2 PTGM: artt. 31, 40 comma 5 Ppr - Direttiva

Comma 4 PTGM: artt. 41, comma 4 Ppr - Direttiva

Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio, predisposte da MiBAC, Regione Piemonte e Università e Politecnico di Torino (di cui al Regolamento regionale recante *Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr)*, ai sensi dell'art. 8bis c. 7 della l.r. 56/77 e smi e dell'articolo 46, c. 10, delle NdA del Ppr

Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti approvati con dGR 22.03.2010, n. 30

ARTICOLO 42 MONT- MONTAGNA

1. La CMTo riconosce la montagna come componente strategica indispensabile allo sviluppo sostenibile del territorio metropolitano nella sua interezza, da tutelare nei fattori naturali ed antropici strutturali e da sostenere e valorizzare sia per il ruolo nella fornitura dei servizi ecosistemici, nella conservazione della biodiversità, nel contrasto alle conseguenze dei cambiamenti climatici, sia quale ambito di valore economico, sociale, culturale e paesaggistico. In tali aree è incoraggiata una gestione attiva del territorio mirata alla protezione idrogeologica e alla salvaguardia delle risorse naturali.
2. **(DA)** Per la realizzazione di bivacchi fissi o rifugi non gestiti si potranno recuperare esclusivamente gli edifici abbandonati o in disuso. Gli interventi dovranno rispettare gli aspetti architettonici tradizionali, paesaggistici e naturalistici dei luoghi e gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui alle schede d'ambito del Ppr, privilegiando l'impiego di legno di provenienza locale e preferibilmente proveniente da gestione forestale sostenibile certificata.
3. **(I)** Nei territori classificati montani, il fabbisogno di energia termica per il riscaldamento degli edifici di proprietà pubblica è soddisfatto preferibilmente mediante l'impiego di combustibile legnoso di provenienza locale in impianti singoli o a servizio di piccole reti di teleriscaldamento, con filiere di approvvigionamento e trasformazione energetica da gestione forestale sostenibile certificata e applicazione della certificazione all'intera catena di custodia del legno.

Riferimenti:

Art. 13 Ppr - Prescrizioni

Comma 2 PTGM: artt. 11, 12 e 13, Ppr - Prescrizioni

ARTICOLO 43 PROST - AREE ED IMPIANTI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE ED ENERGETICA DI INTERESSE STORICO

1. Il PTGM precisa e riporta alla Tav. *PT2 PROD Sistema insediativo: Unità economico produttive*, le aree interessate dagli impianti della produzione industriale, compresa quella energetica; sono ivi compresi:
 - i poli ed i sistemi della proto-industria;

Riferimenti:

Comma 1 PTGM: art. 27, comma 2 Ppr

Comma 3, let. a) PTGM: art. 27, comma 2 Ppr

- i sistemi della produzione industriale dell'ottocento e del novecento;
 - le aree estrattive di età antica e medievale e di età moderna e contemporanea;
 - le infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica di valenza storico-documentaria.
2. Le aree e gli elementi di cui al comma 1 sono riconosciuti quali fattori qualificanti il paesaggio metropolitano e "mete" di interesse storico-culturale-documentario appartenenti alla Rete storico-culturale fruitiva di cui all'Articolo 38. La CMT0 punta su di essi per promuovere la propria storia industriale e la proiezione all'innovazione, sostenendo la crescita di un "turismo industriale" che concorra a rafforzare la riconoscibilità del territorio metropolitano nel suo insieme e nelle specificità proprie delle diverse sue parti.
3. **(DA)** I Comuni e gli altri soggetti del territorio concorrono all'obiettivo di cui al comma 2. I PRG e le relative varianti:
- a. assicurano il riconoscimento e la salvaguardia delle aree e degli impianti di cui al comma 1 con particolare attenzione alla tutela e valorizzazione dei caratteri ingegneristici dei manufatti testimonianza dell'attività industriale e manifatturiera dei luoghi e ne disciplinano il riuso di preferenza a fini turistici e/o didattici, includendoli in percorsi ed itinerari tematici di valorizzazione delle produzioni locali.

TITOLO V - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI, BLU E DELLE AREE PROTETTE

ARTICOLO 44 SAP - SPAZI APERTI PERIURBANI (SAP)

1. Per *Spazi aperti periurbani* (SAP) si intendono le zone di contatto tra città e campagna caratterizzate da relazioni materiali e immateriali tra aree rurali e aree urbane di tipo funzionale, socio-economico, spaziale, ecosistemico. Nelle *Linee guida per gli spazi aperti periurbani* allegate al PTGM, sono indicati i criteri per la tipizzazione dei SAP sulla base della predominanza di:
- valenza produttiva e alimentare
 - riconoscibilità storico-culturale
 - presenza di aree agricole e forestali ad alto valore naturale
 - valore percettivo-visivo
 - importanza fruitiva e ricreativa
2. Il PTGM identifica nella tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi* gli spazi aperti periurbani dell'area torinese (SAP-TO) e nel *Quaderno – Indagini conoscitive per l'area periurbana torinese* individua e tipizza le diverse unità paesaggistiche omogenee secondo i criteri specificati nelle LG-SAP di cui al comma precedente.
3. Gli strumenti urbanistici comunali o sovra locali possono individuare ulteriori spazi aperti periurbani relativi alle proprie conurbazioni.
4. **(I)** Negli spazi aperti periurbani i PRG possono prevedere:
- il mantenimento dello spazio aperto (anche inteso come apertura visiva);
 - la riqualificazione e riconfigurazione dei margini urbani e delle porte urbane, delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
 - il mantenimento della conduzione agricola dei fondi con sostituzione delle monoculture idro-esigenti mediante specie adattabili alle condizioni climatiche e con ridotta o nulla necessità di utilizzo di concimi e fitofarmaci
 - la multifunzionalità dell'agricoltura mediante attività integrative del reddito agrario anche legate a prodotti agroalimentari tradizionali;
 - la promozione delle colture forestali policicliche per ricostruire la reticolarità ecologica;
 - la conservare e valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti residui dell'impianto storico (cascine, canali,...);
5. **(I)** Negli spazi aperti periurbani e in particolare negli ambiti progettuali/aree opportunità identificati sulla base delle LG-SAP, la CMT0 promuove progetti strategici (art. 44 Ppr) per il perseguimento degli obiettivi del PTGM, anche mediante la costituzione di reti di partenariati pubblico-privati e l'uso di fondi strutturali per sostenere nuove forme di gestione degli spazi aperti, mettere in atto progetti di paesaggio, di riconfigurazione di margini urbani o infrastrutturali di carattere sovracomunali, progetti agro-urbani, realizzare

Riferimenti:

art. 27 del Ptr

artt. 16, 19, 20, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 e 44 del Ppr

L.r. 1/2019 art. 16

parchi agricoli sovralocali e implementare la rete di infrastrutture verdi. Sono aree *target* prioritarie il Parco Agricolo della Dora Riparia, la *Tangenziale verde nord*, la *Tangenziale verde sud* e il *Parco agronaturalistico di Mappano*. Altre aree potranno essere individuate successivamente dalla CMT0.

6. **(DA)** Negli spazi aperti periurbani i PRG prevedono:
 - la salvaguardia degli elementi della rete di IV e la valorizzazione dei servizi ecosistemici;
 - la salvaguardia delle componenti storico-culturali e percettivo-identitarie;
 - l'implementazione della connettività delle reti fruibili per il miglioramento dell'accessibilità a fini ricreativi
 - la riqualificazione ambientale con mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate
7. **(I)** Nelle aree agricole degli spazi aperti periurbani i PRG:
 - individuano le aree di interesse paesaggistico in cui l'attività agricola è particolarmente rilevante in termini produttivi (aziende, produttività dei suoli, produzioni agroalimentari tipiche o tradizionali, ...) e in cui risulta riconoscibile un valore paesistico;
 - censiscono e individuano le cascine e le altre componenti identitarie e del sistema insediativo storico rurale e il loro stato di conservazione e/o degrado;
8. I Comuni, mediante i nei regolamenti del verde e/o i regolamenti di polizia rurale, redigono norme di manutenzione e conservazione delle sistemazioni agrarie tradizionali ad elevata valenza paesaggistica (l.r. 1/2019 art. 16);
9. **(DA)** I PRG e i Piani del Verde dei Comuni interessati dagli SAP-To individuati dalla tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*, e facoltativamente gli altri Comuni caratterizzati dalla presenza di SAP, individuano i valori e le eventuali criticità presenti in queste aree, a partire da quelli identificati dal Ppr e dalla CMT0 nel Quaderno Spazi Aperti Periurbani allegato al PTGM, anche mediante la predisposizione degli opportuni elaborati testuali e cartografici (*Schema SAP*). In particolare riconoscono gli elementi relativi a: approvvigionamento alimentare, riconoscibilità, naturalità e connettività, valori scenici, valori ricreativi.
10. **(DA)** L'elaborato *Schema SAP*, attraverso l'applicazione del metodo valutativo illustrato nelle LG-SAP, deve identificare, motivandone la scelta:
 - le funzioni prevalenti degli spazi SAP (agricolo produttiva, ecologica, percettivo visiva, fruitivo ricreativa, storico culturale)
 - le modalità attraverso cui preservare o migliorare i valori e la multifunzionalità dell'area (ad esempio mantenimento della connettività ecologica, salvaguardia delle visuali, miglioramento della fruibilità) in caso di mutamento di destinazione d'uso
 - il ruolo attuale e potenziale svolto dagli spazi SAP nella Rete delle IV secondo le disposizioni dell'articolo 42 delle presenti NdA.
11. **(DA)** I Comuni interessati dagli SAP-To, nell'ambito della predisposizione di un nuovo PRG e una sua variante generale, individuano le aree attualmente urbanizzate che devono essere convertite in SAP, purché di proprietà pubblica o con il consenso del privato, attraverso interventi di de-impermeabilizzazione e recupero. Tali aree possono essere proposte per l'inserimento nel Catalogo CIRCA di cui all'Articolo 18.

ARTICOLO 45 RIV - RETE METROPOLITANA DELLE INFRASTRUTTURE VERDI

1. Il PTGM persegue la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi degradati, del capitale naturale nel suo complesso e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici ai sensi della *Nuova Strategia europea per la biodiversità per il 2030 (2020)* che costituisce uno dei pilastri del *Green Deal* europeo.
2. Il PTGM definisce le Infrastrutture Verdi, ai sensi della Strategia Europea sulle *Green Infrastructure* (2013), come una "rete di aree naturali e semi naturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire una vasta gamma di Servizi Ecosistemici e di Benefici alla popolazione".
3. Il PTGM, anche in attuazione delle disposizioni della l.r. 19/2009 e smi e degli obiettivi del Ppr di cui specifica le indicazioni cartografiche riconoscendo ulteriori componenti da salvaguardare e valorizzare, individua nella tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*, la Rete Metropolitana di Infrastrutture Verdi (di seguito Rete di IV).

Riferimenti:

Comma 3 PTGM: art. 5 co.4, art. 8, comma 1, art. 42, Ppr

Comma 4 PTGM: art. 42, Ppr

Comma 4, let. d)
PTGM: art. 33 comma 9 Ppr - Prescrizioni?

Comma 4, let. g)
PTGM: art. 19, Ppr - Prescrizioni

Comma 7 PTGM: art. 44, Ppr - Prescrizioni

Comma 13 let. c)
PTGM: art. 42 comma 10, Ppr

4. La Rete di IV, in coerenza con la *Rete di connessione paesaggistica* del Ppr, riveste un carattere multifunzionale di connessione ecologica, qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa. Essa è costituita dai seguenti elementi:
- Aree Protette di livello nazionale, regionale e metropolitano, Siti della Rete Natura 2000 incluse le proposte di nuova individuazione e ampliamento, le aree contigue e le Zone Naturali di Salvaguardia ex l.r. 19/2009 e smi, alle quali riconosce il valore ecologico di *core areas* per l'elevata valenza naturalistico-ambientale e la ricchezza di habitat naturali. Per la loro tutela e gestione si applicano le norme di cui all'Articolo 48.
 - Siti di Interesse metropolitano (SIM)*: ulteriori aree caratterizzate da elementi faunistici o floristici di particolare rarità a livello metropolitano e che dal punto di vista ecologico ricoprono a loro volta il ruolo di *core areas*
 - Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica*: rete idrografica metropolitana principale e secondaria e sue pertinenze, aree di continuità naturale e fasce di buona connessione che mantengono e favoriscono le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche tra i diversi nodi della rete. Ad esse è riconosciuto il ruolo ecologico di *corridors*. Per la loro tutela e gestione si applicano le norme di cui all'Articolo 47
 - Aree di pregio ambientale vincolate ex artt. 136 o 157 del d.lgs 142/2004 e smi*: sono inclusi i *Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano* di cui al comma 9 dell'art. 33 del Ppr e ulteriori aree di pregio paesaggistico-ambientale individuate dal PTGM. A tali aree che, nonostante la presenza di un certo grado di disturbo antropico svolgono un ruolo di connettività e protezione nei confronti degli altri elementi della rete di IV, è riconosciuto, dal punto di vista ecologico il ruolo di *buffer zones* per la funzione di modulazione dell'impatto antropico fra il nodo della rete e l'ambiente esterno;
 - Territori coperti da foreste e boschi* di cui all'art. 142, co 1, let. g) del d.lgs 142/2004 e smi come individuati dalla l.r. 4/2009 e dalla normativa attuativa della stessa legge, dal Piano forestale regionale e dagli altri strumenti di pianificazione forestale previsti dalla l.r. 4/2009, incluse le aree di transizione costituite da superfici a mosaico naturaliforme connotate dalla presenza di copertura boschiva e porzioni di aree a destinazione naturale (aree di radura e fasce di transizione con gli edificati) di dimensioni ridotte per le quali è in atto un processo spontaneo di rinaturalizzazione di cui alla tavola P4 del Ppr. Ad essi è riconosciuto il ruolo di *core area* se rientranti in aree protette o siti della Rete Natura 2000; di *buffer zone* se localizzati in aree montane e collinari dove la loro estensione presenta una elevata continuità spaziale. In ambito di pianura ricoprono, invece, più spesso il ruolo di *corridors* o di *stepping stones*. Per la loro tutela e gestione si applicano le norme di cui all'Articolo 35.
 - Aree umide come definite dalla Convenzione di Ramsar*: stagni, paludi, acquitrini, torbiere, bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata, fontanili. A seconda dell'estensione possono avere il ruolo ecologico di *core area* o di *stepping stone*. Il riferimento per il loro riconoscimento è la Banca Dati Zone Umide della Regione Piemonte.
 - Sistema delle aree di montagna* di cui alla Tavola P4 del Ppr, che ricomprende vette, crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti;
 - Ulteriori *Aree di Valore Ecologico – AVE*: aree rurali di elevata biopermeabilità di cui all'art. 19 del Ppr ed eventuali altre aree esterne alle precedenti categorie e individuate secondo la metodologia predisposta dall'ARPA di cui alla dGR n. 52-1979 del 31/7/2015;
 - Varchi*: spazi liberi tra aree edificate funzionali alla continuità ecosistemica e paesaggistica;
 - Spazi aperti periurbani (SAP)*: si rimanda all'Articolo 44 delle presenti norme;
 - Aree verdi urbane*, inclusi ulteriori elementi, anche se artificiali che forniscono servizi ecosistemici e benefici alla collettività (ecodotti, tetti verdi, pareti verdi, sistemi di drenaggio sostenibile, orti e giardini urbani, alberature,..) di cui all'Articolo 24 delle presenti norme;
 - Aree inserite nel Catalogo CIRCA*: ambiti prioritari e strategici in cui sviluppare azioni di rinaturalizzazione e ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna.
5. Il PTGM riconosce, infine, una funzionalità ecologica residuale e un ruolo potenziale di IV a tutte le aree agricole di cui all'Articolo 31
6. **(DA)** La CMT0 predisporrà apposite *Linee guida per le Infrastrutture Verdi* al fine di agevolare i Comuni nell'attività di recepimento ed attuazione della Rete di IV metropolitana e per fornire criteri e metodologie a supporto dell'implementazione delle IV a livello locale

Comma 16 PTGM: art. 42 co.9, Ppr

Comma 21 PTGM: art. 44, PPR

l.r. 19/2009

artt. 136 o 157 del d.lgs 142/2004 e smi

art. 142, co 1, let. g) del d.lgs 142/2004 e smi

dGR n. 52-1979 del 31/7/2015

l.r. 56/77 e smi, art. 12 bis

l.r. 56/77 e smi, art. 51

7. La *Rete metropolitana di IV* può essere implementata nel suo complesso o per sub ambiti territoriali, attraverso piani, programmi e progetti strategici (es. Corona Verde) o mediante specifici studi di approfondimento su iniziativa della CMT o di altri soggetti pubblici e privati e mediante i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago quali strumenti di coordinamento delle politiche locali.
8. La CMT, anche attraverso l'adeguamento dei propri piani e programmi di settore, assume gli elementi della Rete di IV come preferenziali per orientare, nell'ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
9. **(DA)** I varchi individuati nella tavola PTP6 devono essere preservati evitando interventi che agevolino la formazione o il prolungamento di aggregazioni lineari lungo strada, tali da ridurre gli spazi liberi o saldare tra loro elementi insediativi preesistenti.
10. **(DA)** Devono essere evitati ovunque possibile e in particolare all'interno di elementi della Rete di IV, fenomeni di frammentazione del territorio a fini insediativi.
11. **(DA)** Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, recepiscono gli elementi della *Rete di IV metropolitana* di cui alla tavola PTP6 e progettano la *Rete di IV di livello locale* definendo le modalità specifiche di intervento al loro interno. Verificano la perimetrazione e approfondiscono la conoscenza in termini ecologici, funzionali, paesaggistici e culturali degli elementi della Rete di cui alle lettere c, d, e, f, g, h, i, j, k e l del comma 4, definendo nel dettaglio le modalità di tutela e valorizzazione degli elementi naturalistici e paesaggistici presenti e il corretto inserimento degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ammessi.
12. **(DA)** La *Rete di IV di livello locale* individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a completamento del progetto metropolitano, secondo le indicazioni definite nelle Linee Guida di cui al comma 8, al fine di potenziarne le principali connessioni e interdipendenze, nonché ulteriori varchi da mantenere per preservare la connettività ecologica del territorio.
13. **(DA)** La *Rete metropolitana di IV* può essere implementata nel suo complesso o per sub ambiti territoriali, attraverso piani, programmi e progetti strategici (es. Corona Verde) o mediante specifici studi di approfondimento su iniziativa della CMT o di altri soggetti pubblici e privati e mediante i Contratti di Fiume e i Contratti di Lago quali strumenti di coordinamento delle politiche locali.
14. **(I)** Per l'implementazione della Rete di IV di livello locale i PRG individuano le aree caratterizzate da maggiore fragilità ambientale e da maggiore criticità ambientali incluse quelle in la cui connettività ecologica è fortemente condizionata dalla presenza di interruzioni lineari e dove è prioritario sviluppare nuove connessioni o creare "fasce tampone" a tutela degli elementi strutturali della Rete e le inseriscono nel Catalogo CIRCA.
15. **(I)** Per l'implementazione della Rete di IV di livello locale sono da prevedere come *ambiti di prioritaria espansione*:
 - a. *aree buffer* di almeno 50 metri a tutela degli elementi strutturali della Rete (*core areas*) e delle aree soggette a vincolo ambientale;
 - b. *aree corridoio* intorno al reticolo idrografico minore, individuando una zona di spessore proporzionale alle dimensioni dell'elemento strutturale a cui è contigua e comunque almeno di 25 metri di spessore per sponda;
 - c. *contesti fluviali* di cui al comma 10 dell'art. 42 del Ppr, nei quali promuovere l'ampliamento delle aree golenali e la riqualificazione dei tratti spondali (nel rispetto del PAI e delle direttive e programmi a esso collegati), mantenendo la vegetazione arborea spondale esistente e impiantandone di nuova con specie autoctone ove necessario, ripristinando il bosco ripariale e promuovendo interventi di valorizzazione paesaggistica e ambientale delle casce di espansione esistenti;
 - d. *aree demaniali o di proprietà pubblica* in cui realizzare interventi di rinaturazione e forestazione;
 - e. *Aree di Valore Ecologico (AVE)* di cui alla lettera h) del comma 4
 - f. ambiti caratterizzati da frequente presenza di elementi di naturalità quali boschetti, siepi, filari, aree agricole residuali e le aree di proprietà pubblica.
16. **(I)** Nelle aree di pianura e periurbane, gli interventi di rinaturazione di cui al comma precedente e al comma 26 dell'articolo 23 consistono prioritariamente nel rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi, assicurando la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto idraulico, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi

relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai *programmi* di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con l'assetto delle opere idrauliche di difesa.

17. **(I)** I Comuni ricorrono alla *perequazione urbanistica* al fine di perseguire, oltre ad una maggiore equità di distribuzione di oneri e vantaggi tra i cittadini, il miglioramento della qualità ambientale, ecologica e paesaggistica, anche attraverso il ricorso alle forme di compensazione di cui all'Articolo 18.
18. Gli enti locali assicurano una fruibilità "sostenibile" dei diversi elementi della rete di IV prevedendo, dove necessario, adeguate modalità di accesso, l'installazione di una cartellonistica e di punti informativi.
19. I Comuni aggiornano ed integrano i propri *Regolamenti di Polizia rurale* al fine di assicurare l'applicazione delle leggi e regolamenti nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola, nonché del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale e paesaggistico. Possono definire modalità di pratiche agricole "sostenibili" per il clima e l'ambiente, come previste dalla nuova PAC: (*greening*, diversificazione delle colture, mantenimento, ove presenti, dei pascoli permanenti, mantenimento o costituzione delle aree di interesse ecologico – EFA - *Ecological Focus Area*) e azioni per mantenere, riqualificare e migliorare le siepi alto arbustive e la vegetazione lungo il reticolo idrografico minore, in particolare per le aree rurali di interesse ecologico AVE.
20. I Comuni promuovono una gestione sostenibile del loro territorio, compatibile con la preservazione e l'incremento degli elementi di naturalità ancora presenti, utili alla tutela degli *habitat* e delle specie di interesse per la conservazione della biodiversità.

ARTICOLO 46 COFL - CONTRATTI DI FIUME E CONTRATTI DI LAGO

1. La CMT promuove l'attivazione di processi partecipati quali i Contratti di Fiume e Contratti di Lago, quali strumenti in grado di migliorare i contenuti delle proposte e delle azioni di tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale, di gestire e portare a coerenza interessi contrapposti e settoriali, di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici così come previsto dal *Piano di tutela delle acque* regionale.
2. **(DA)** Le Amministrazioni che sottoscrivono i Contratti di Fiume e di Lago si impegnano ad inserire nei propri strumenti di programmazione e pianificazione gli obiettivi e le strategie dei Contratti, e le azioni ed interventi di cui ai relativi Piani di Azione, inerenti temi di competenza urbanistica (vedi *Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago*, dGR n.16 -2610 del 19.9.2011)
3. **(I)** I Contratti di Fiume e i Contratti di Lago possono essere utilizzati al fine di:
 - Implementare la *Rete metropolitana di Infrastrutture Verdi* di cui all'Articolo 45;
 - promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione dell'abbandono dei paesaggi vitivinicoli in contesto lacustre pedemontano;
 - costruire ed aggiornare il catalogo delle mitigazioni e compensazioni di cui all'articolo 17.

Riferimenti:

Comma 3, secondo punto PTGM: art. 15 comma 6, Ppr - Indirizzo

dGR n.16 -2610 del 19.9.2011 - *Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago*

ARTICOLO 47 CORR - FASCE PERIFLUVIALI, PERILACUALI, TERRITORI CONTERMINI, CORRIDOI DI CONNESSIONE ECOLOGICA (CORRIDORS).

1. Il PTGM recepisce le disposizioni del d.lgs. 152/2006 e smi, del *Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po* (PDGPO) approvato con il dPCM 27.10.2016, del *Piano di Tutela delle Acque* (PTA) approvato con dCR 117-10731 del 13.03.2007 e del nuovo *Progetto di Revisione del PTA* adottato con dGR n. 28-7253 del 20.07.2018, e fa proprie le disposizioni relative alla tutela delle "aree di pertinenza" dei corpi idrici.
2. Si intendono per **fasce perifluviali** le aree della regione fluviale la cui struttura e condizioni ambientali sono determinate di fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del corso d'acqua. Finalità primaria della tutela delle *fasce perifluviali* è mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua; dette fasce assumono la valenza strategica di *corridors* all'interno del disegno della *Rete Metropolitana di Infrastrutture Verdi* di cui all'Articolo 45.
3. Si intendono per **fasce perifluviali** (in analogia con le "zone fluviali interne" del Ppr):
 - a. le fasce A e B del PAI, laddove presenti ai bordi del reticolo idrografico;

Riferimenti:

Comma 3, let. b) PTGM: art. 14 comma 6, Ppr

Comma 6 PTGM: art. 15 comma 8, Ppr

Comma 9. Let. b): art. 3.10 della Circ P.G. Regione Piemonte 08/05/1996 n. 7/LAP

Comma 10 PTGM: art. 14, Ppr

Comma 15 PTGM: art. 15, Ppr

- b. in mancanza delle fasce di cui alla lettera a) precedente, una fascia di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici superficiali naturali e artificiali tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, let. c), del d.lgs. 42/2004 e smi e di cui all'art. 14 comma 6 del Ppr e degli ulteriori corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso indicati;
- c. una fascia di almeno 5 metri nel caso di corpi idrici minori o artificiali non inclusi nei precedenti elenchi.
4. Per i PRG adeguati al PAI, le fasce di cui al comma 3 let. a) precedente a cui fare riferimento sono quelle stabilite in sede di adeguamento al PAI.
5. Il PTGM individua quali **corridoi di connessione ecologica** le ulteriori aree, esterne alle fasce perifluviali, geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, ivi incluse le fasce C del PAI e le "zone fluviali allargate" di cui all'art. 14 del Ppr, da verificare a scala locale sulla base di elementi di conoscenza e studi di dettaglio ed escludendo superfici prive di valenza ecologica.
6. Il PTGM individua le **fasce perilacuali** di almeno 20 metri dalle sponde dei laghi, in analogia con il Codice dell'Ambiente e col PTA, nonchè i **territori contermini** ai laghi della profondità di almeno 300 metri dalla linea di battigia, come definiti ed individuati dal Ppr.
7. **(DA)** I Comuni, in fase di adeguamento al PTGM, anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino e al Ppr, verificano e precisano le perimetrazioni delle fasce perifluviali, perilacuali e dei corridoi di connessione ecologica di cui alla tavola PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi.
8. **(PP)** All'interno delle fasce perifluviali di cui al comma 3 precedente:
 - a. è vietata l'eliminazione definitiva della vegetazione acquatica e degli ambienti umidi, delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati. In caso di comprovati motivi di pubblico interesse, l'eliminazione deve essere adeguatamente compensata secondo i criteri di cui all'art.17 e con le modalità che verranno definite tramite specifiche *Linee Guida per le mitigazioni e compensazioni* di cui allo stesso articolo;
 - b. è vietata la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scolarari, se non per comprovati motivi di interesse pubblico e in mancanza di alternative percorribili;
 - c. nei tratti di corsi d'acqua in cui non vi siano beni esposti da proteggere (centri abitati o infrastrutture rilevanti), deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latitanti (lanche, bracci secondari, risorgive...), compatibilmente con l'assetto delle opere idrauliche di difesa esistenti, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e preservare la funzionalità ecologica,
 - d. per le nuove opere di difesa idraulica, purché strettamente connesse alla difesa di centri abitati o infrastrutture rilevanti, la progettazione deve comprendere un'analisi approfondita della dinamica fluviale nel tratto in esame e a valle del medesimo;
 - e. non è ammessa la realizzazione di opere la cui unica funzione sia la protezione di aree agricole o boscate, ciò per evitare l'innescò di dinamiche di approfondimento dell'alveo con variazione della pericolosità idraulica in altri settori del corso d'acqua (es. scalzamento di scogliere esistenti o pile dei ponti);
 - f. nella ricostruzione di opere di difesa danneggiate e nella realizzazione di nuove opere, ove ammesse, sono da adottare, ogni qualvolta tecnicamente possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.
9. **(DA)** All'interno delle fasce perifluviali di cui al comma 3 precedente, ferme restando le prescrizioni del PAI, le disposizioni di altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino e legislazione in materia di difesa del suolo, nonchè in attuazione del Ppr, i Comuni, in accordo con le altre autorità competenti, all'interno dei PRG e degli strumenti di settore:
 - a. escludono la previsione di aree urbanistiche di nuovo impianto o il ripristino di strutture fortemente danneggiate o compromesse e comunque interventi che comportino aumento del carico insediativo;
 - b. per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, possono consentire, ricercando un migliore inserimento ambientale e

Comma 17 PTGM: art. 17 comma 8 let. b), Ppr

d.lgs. 152/2006 e smi

Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdGPO) approvato con il dPCM 27.10.2016,

Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con dCR 117-10731 del 13.03.2007

Progetto di Revisione del PTA (adottato con dGR n. 28-7253 del 20.07.2018

Piano di assetto idrogeologico, art. 27

Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte, dGR 28.07.2009, n. 64-11892

Piani di gestione della vegetazione perifluviale (PGV), di cui alla dGR 13.06.2016 n. 27-3480

paesaggistico, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, gli interventi di adeguamento igienico – funzionale;

- c. prevedono il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale (longitudinale e trasversale) ed il miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici con interventi di restauro fluviale, miglioramento ambientale delle aree ripariali, rimozione di argini non utili, riconnessione dei fiumi alle loro piane inondabili, miglioramento delle condizioni idromorfologiche delle acque di transizione, anche mediante i Piani d'Azione dei Contratti di Fiume;
- d. prevedono azioni di restauro ambientale e paesaggistico per il recupero e la riqualificazione delle aree degradate e abbandonate.
- e. migliorano l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi, anche prevedendo attrezzature dedicate purchè a basso impatto ambientale e paesaggistico e compatibilmente con le caratteristiche, condizioni e limitazioni idrogeologiche delle aree.

10. I Comuni inseriscono nel Regolamento di Polizia rurale e nel Regolamento e/o Piano del verde indicazioni per le fasce perfluviali atte a:

- incentivare la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di fasce di vegetazione riparia lungo i corsi d'acqua naturali, privilegiando tipologie utili al consolidamento delle sponde (ad.es. Salici, Ontani);
- incentivare, lungo i canali/corsi d'acqua artificiali (bealere, canali irrigui e fontanili), la creazione di fasce di vegetazione riparia o filari di arborei/siepi;
- incentivare, nell'ambito delle attività agricole, l'arboricoltura da legno plurispecifica a ciclo medio-lungo, preservandone la funzionalità ecologica anche con una gestione che preveda tagli selettivi;
- disincentivare la pioppicoltura, per ragioni di sicurezza idraulica;
- assicurare il mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali; a tal fine si rimanda alla disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo di cui al *Piano di Tutela delle Acque* e al Piano di *Gestione del Distretto Idrografico del Po*.

Tutti gli interventi devono essere sempre realizzati con l'uso esclusivo di specie autoctone.

11. **(DA)** In relazione ai corsi d'acqua non tipizzati ai sensi della Direttiva Acque, i Comuni:

- a. individuano nelle tavole dei PRG i fontanili, le risorgive, i rii e i canali di interesse paesaggistico e ambientale, con particolare attenzione agli ambiti agricoli di pianura, e ne delimitano le relative aree di rispetto in cui promuovere la creazione di fasce tampone arbustive e arboree o erbacee;
- b. possono integrare i regolamenti comunali con misure idonee a:
 - garantire una gestione dei suddetti corsi d'acqua compatibile con la conservazione della vegetazione acquatica ivi presente, con particolare riferimento a fontanili e risorgive che ospitano *habitat* di interesse comunitario;
 - garantire il mantenimento delle fasce/filari di vegetazione arbustiva e arborea autoctona ancora presenti lungo i suddetti corsi d'acqua, consentendo tagli di manutenzione, ma non tagli a raso;
 - impedire l'artificializzazione delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua.
- c. promuovono interventi di recupero di fontanili e risorgive interrati e delle relative fasce di rispetto anche proponendone l'inserimento nel Catalogo CIRCA di cui all'art.17.

12. **(DA)** Nei *corridoi di connessione ecologica* di cui al comma 5, in aggiunta a quanto stabilito al comma 9 per le *fasce perfluviali* e in coerenza con le indicazioni dell'art. 14 del Ppr per le "zone fluviali allargate", i PRG:

- a. limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile o altre forme di urbanizzazione e infrastrutturazione (compresa l'installazione di impianti di produzione energetica, di trattamento di inerti e le discariche). Gli interventi ammessi devono garantire la conservazione delle aree verdi esistenti e devono essere accompagnati da misure di mitigazione e compensazione atte a migliorare le connessioni ecologiche con altri elementi della Rete metropolitana di IV, in coerenza ed attuazione con quanto previsto al Catalogo di cui all'art.17. Eventuali nuove urbanizzazioni all'interno delle fasce possono essere ammesse per ragioni di pubblico interesse opportunamente motivate e non altrimenti localizzabili.

- b. favoriscono il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione della frammentazione e isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
- c. favoriscono il potenziamento e la realizzazione di percorsi, spazi e strutture di carattere ricreativo e fruitivo in maniera coerente con la salvaguardia e valorizzazione dei caratteri naturali dei luoghi.
13. **(DA)** Nelle fasce *perilacuali* (comma 6), i PRG definiscono specifiche discipline al fine di:
- escludere variazioni di destinazioni d'uso del suolo non compatibili con la conservazione degli *habitat* naturali ivi presenti, nonché il taglio a raso della vegetazione arboreo e arbustiva naturale esistente;
 - escludere la cementificazione e più in generale l'artificializzazione delle sponde e il danneggiamento o l'eliminazione di *habitat* naturali;
 - escludere dalla fruizione le aree utilizzate per lo svernamento, la sosta migratoria o la nidificazione dell'avifauna, fatta salva la possibilità di prevedere accessi appositamente progettati per il *birdwatching* in modo da non arrecare disturbo alla fauna ivi presente;
14. **(I)** Per gli specchi lacustri e relativi territori contermini, inclusi eventuali laghi di cava e relative fasce di tutela opportunamente individuate, in coerenza con gli eventuali *Contratti di Lago*, i PRG definiscono specifiche discipline al fine di:
- preservare e migliorare la qualità delle acque e il grado di naturalità delle aree, della struttura ripariale naturale e degli eventuali lembi di bosco planiziale ad esso adiacenti, ripristinando la connettività ecologica con gli altri elementi della Rete di IV;
 - riqualificare e mitigare le situazioni di degrado ambientale mediante la creazione di nuovi *habitat* naturali congruenti con il contesto ambientale;
 - promuovere una fruibilità pubblica delle sponde che risponda a criteri di sostenibilità ambientale.
15. **(DA)** Le fasce perifluviali, perilacuali e i corridoi di connessione ecologica sono le aree preferenziali su cui far atterrare gli interventi di compensazione di cui all'art. 17, che devono essere prioritariamente finalizzati a ricostruire la continuità longitudinale e trasversale dell'ecosistema fluviale e lacustre e la sua connessione con gli elementi della rete metropolitana di IV di cui all'art. 42 (es. ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi, ...), a recuperare e riqualificare le aree degradate e a salvaguardare e tutelare le valenze paesaggistico ambientali ed ecologiche esistenti.
16. **(DA)** I PRG, previa verifica delle *zone umide* presenti nella *Banca dati geografica delle Zone Umide (Censimento della rete di aree umide presenti in Piemonte, dGR 28.07.2009, n. 64-11892)*, ne assicurano un adeguato regime di tutela e conservazione al fine della loro valorizzazione e fruizione sostenibile, anche mediante la predisposizione di fasce di rispetto ai sensi dell'art. 17 delle NdA del Ppr (comma 8 let. b). I PRG promuovono inoltre la riqualificazione delle aree umide degradate e artificializzate e la creazione di nuove aree umide (eventualmente anche con finalità di carattere fruitivo e didattico) anche attraverso lo strumento del Catalogo di cui all'art. 17.
17. **(I)** I *Piani di gestione della vegetazione perifluviale* (PGV) di cui alla dGR 13.06.2016 n. 27-3480, e gli altri piani e programmi aventi medesime finalità, sono strumento di indirizzo operativo per gli interventi di gestione della vegetazione perifluviale, nelle more dell'adozione degli stessi con valenza di Piani Forestali Aziendali. Laddove i PGV non siano stati redatti, gli interventi di gestione della vegetazione, anche per finalità di sicurezza idraulica o di contenimento di specie esotiche invasive, devono comunque tendere a valorizzare le molteplici funzioni della vegetazione (protezione e stabilizzazione delle sponde, conservazione della biodiversità, fruizione paesaggistica-ricreativa, filtro per gli inquinanti) e devono riferirsi anche alle Linee guida regionali sulla gestione dei boschi ripari.
18. **(I)** Sono da evitare lo sradicare le ceppaie, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi, nonché i tagli a raso, fatta eccezione per situazioni localizzate (es immediatamente a monte di ponti a sezione ridotta).
19. **(I)** La CMTto promuove:
- la mitigazione delle opere trasversali che interrompono la continuità fluviale (es. traverse, soglie, briglie...) tramite la realizzazione di interventi/opere che ricostituiscano la continuità fluviale (es. scale di risalita dell'ittiofauna) o mediante la rimozione completa o parziale dei suddetti ostacoli se non più funzionali;

- il ricorso a strumenti quali l'indennità di allagamento come alternativi al proliferare di opere di difesa.

20. **(I)** I Comuni promuovono azioni ed opere di mitigazione per tutte le opere edilizie e infrastrutturali esistenti, comprese le strutture ricettive per la fruizione e la balneazione, che costituiscono particolare detrazione visiva o di impatto ambientale.

ARTICOLO 48 APROT- AREE NATURALI PROTETTE, AREE CONTIGUE, AREE DI CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ (RETE NATURA 2000) E ZONE NATURALI DI SALVAGUARDIA.

1. Il PTGM riconosce come elementi facenti parte della Rete di IV di cui all'art. 42 e individua nella tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi*:
 - le *aree naturali protette* (parchi e riserve naturali e speciali) di livello nazionale, regionale e metropolitano, con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A della l.r. 19/2009 e smi e con le relative *aree contigue*, di cui all'art. 6 della stessa legge, utili a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime;
 - i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della direttiva 92/43/CEE ricadenti sul proprio territorio e gestisce quelli ad essa delegati;
 - le Zone Naturali di Salvaguardia – ZNS, ricadenti sul proprio territorio ed individuate con lettera z nelle cartografie di cui all'allegato A della l.r. 19/2009 e smi in quanto caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 52 ter della stessa legge.
2. All'interno delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 a gestione metropolitana, attraverso la predisposizione dei relativi Piani d'area, Piani naturalistici e di gestione, vengono perseguite le finalità di carattere generale di cui all'art. 7 della l.r. 19/2009 e smi. Il PTGM, al fine di contribuire agli obiettivi della strategia 2030 e della nuova strategia europea sulla biodiversità, nella Tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi* individua:
 - proposte di nuove aree di cui la CMTto intende farsi promotrice presso la Regione della richiesta di istituzione come aree protette di interesse metropolitano.
 - proposte di nuovi riconoscimenti o di ampliamenti di siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale sulla base dei "*Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione*" di cui all'Allegato A del dPR 8.09.1997, n. 357. Relativamente ad essi procederà alla segnalazione alla Regione ai fini della comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. **(I)** Nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 devono essere evitati interventi di trasformazione che frammentino il territorio o ne compromettano la funzionalità ecologica e pertanto deve essere evitato il passaggio di nuove infrastrutture stradali fatta salva la dimostrata impossibilità di diversa localizzazione delle stesse. In tal caso devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.
4. **(DA)** I piani d'area, piani naturalistici e piani di gestione devono comprendere specifiche misure e prevedere interventi per la salvaguardia e incremento della biodiversità, nonché per la riqualificazione e la valorizzazione ecologica e paesaggistica compreso il miglioramento e potenziamento delle relazioni di continuità con gli altri elementi di interesse naturalistico dell'intorno e della Rete di IV.
5. **(DA)** I piani di gestione dei siti della Rete natura 2000 di competenza della CMTto, in coerenza con le misure di conservazione, integrandosi con i piani d'area o naturalistici se presenti, seguono le indicazioni del MATTM definendo vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio, misure di tutela degli elementi di importanza naturalistica e relazioni con le eventuali aree limitrofe di cui al comma 2, lettera c dell'art.18 del Ppr.
6. **(DA)** Nelle aree contigue e nelle zone naturali di salvaguardia i piani regolatori, anche con il supporto e il coordinamento della CMTto laddove le aree interessino più Comuni, disciplinano le modalità per perseguire i seguenti obiettivi:
 - Tutela degli ecosistemi agro-forestali esistenti;
 - Promozione iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
 - Attuazione del riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali;
 - Sperimentazione di modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;

Riferimenti:

Comma 8 PTGM: art. 18 comma 3 e 4, Ppr

Comma 9 PTGM: art. 18. comma 5, Ppr - Direttive

Comma 10 PTGM: art. 18 comma 3, Ppr - art. 52 della l.r. 19/2009

Comma 11 PTGM: art. 18 comma 3, Ppr

l.r. 19/2009 e smi e Allegato A

Direttiva 92/43/CEE

l.r. 19/2009 e smi

dPR 8 settembre 1997, n. 357 e Allegato A

dGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e smi

Valgono le prescrizioni di cui al Ppr, art. 18 co 7 e 8

- Promozione e sviluppo delle potenzialità turistiche sostenibili dell'area.
7. Nelle aree protette e nelle aree della rete Natura 2000 la CMT0 e gli enti locali promuovono la ricerca scientifica, il monitoraggio delle condizioni di conservazione della biodiversità, la fruizione sociale sostenibile, la diffusione della cultura ambientale, della didattica e dei servizi di formazione e di informazione.

TITOLO VI - SISTEMA DEI COLLEGAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI

ARTICOLO 49 COLMA – OBIETTIVI GENERALI, SOSTENIBILITÀ E RESILIENZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E DELLA MOBILITÀ

1. La CMT0 partecipa, per quanto di competenza, all'azione di programmazione e pianificazione comunitaria, nazionale e regionale, contribuendo al perseguimento degli obiettivi generali propri di tale azione:
 - a. rafforzamento della coesione del nord ovest nel contesto territoriale ed economico europeo;
 - b. rafforzamento dell'apertura economica e delle relazioni di scambio tra il nord ovest e i Paesi interessati al Mediterraneo come vettore di comunicazione e di traffico;
 - c. realizzazione degli assi di collegamento tra Occidente ed Oriente;
2. Con riguardo agli interessi più direttamente connessi allo sviluppo diffuso e di qualità del territorio metropolitano, il PTGM persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - a. migliore livello di competitività e posizionamento della CMT0 nel suo complesso;
 - b. connessione alle reti infrastrutturali di cui al precedente comma 1 e comunque alle reti infrastrutturali europee;
 - c. riequilibrare il rapporto pianura-aree rurali e montane, migliorando l'accesso alle aree marginali o comunque svantaggiate;
 - d. creazione di un contesto diffuso favorevole all'attrazione di funzioni pregiate e alla loro permanenza, razionalizzando la mobilità in funzione delle concrete esigenze del sistema residenziale e produttivo e più in generale per uno sviluppo sostenibile della CMT0;
 - e. razionalizzare ed agevolare il trasporto e la distribuzione delle merci;
 - f. aumentare la resilienza dei territori e garantire la sostenibilità sociale, economica ed ambientale delle azioni intraprese e dei progetti infrastrutturali di mobilità;
3. **(DA)** Gli organi responsabili della programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture stradali, attuano soluzioni che soddisfino i seguenti criteri:
 - a. razionalità rispetto alle esigenze funzionali, ottimizzazione del rapporto costo di realizzazione-benefici, soluzioni preferenziali di collegamento ed interscambio tra le diverse modalità di trasporto privato e pubblico/collettivo;
 - b. contenimento delle emissioni nocive e moleste in atmosfera e protezione dei cittadini e dei ricettori più sensibili (con particolare riguardo ai frontisti) agendo a livello di pianificazione; solo secondariamente, qualora permangano impatti non risolvibili, dovranno essere attuati interventi di mitigazione (barriere antirumore, dispositivi antismog e barriere vegetali) e compensazione a partire da quanto definito all'Articolo 18.
 - c. integrazione delle esigenze delle diverse categorie di utenti e di mobilità (privata, pubblica, dolce, diversamente abili, pedoni,...) e sicurezza stradale;
 - d. minimo consumo ed impermeabilizzazione del suolo, privilegiando il riuso di tracciati esistenti, aree degradate, evitando l'utilizzo di aree ad elevato interesse agronomico di cui all'Articolo 32, aree di pregio naturalistico e comunque aree ambientalmente sensibili (ad es. alta vulnerabilità della falda freatica, etc.);
 - e. salvaguardia della struttura fondiaria dei suoli agricoli, evitando la frammentazione territoriale e la creazione di aree interstiziali, le interferenze con i varchi di cui alla tavola *PTP6 - Sistema delle aree protette e delle Infrastrutture Verdi* sia in funzione ecosistemica, sia per limitare la formazione di aggregazioni lineari lungo-strada di saldatura fra diverse morfologie insediative;
 - f. salvaguardia del paesaggio e delle sue componenti storico-culturali ed identitarie e, ove applicabile, valorizzazione delle connessioni e visuali riferite agli elementi della Rete Storico culturale e fruitiva di cui all'Articolo 38;

Riferimenti:

Comma 3 PTGM: art. 8 Ppr

Comma 3 let. e): art.34, Ppr - Indirizzo

Comma 5 PTGM: art. 22. co 5, Ppr - Direttiva

- g. salvaguardia dell'integrità dell'Infrastruttura verde di cui all'Articolo 45 con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 evidenziati dalla Valutazione di Incidenza;
 - h. resilienza delle infrastrutture della mobilità, con particolare attenzione ai rischi legati al dissesto idrogeologico ed ai cambiamenti del clima
4. Per gli interventi infrastrutturali in area agricola, si rimanda alla prescrizione di cui al comma 5 dell'Articolo 31.
 5. **(I)** I PRG e i Piani di protezione civile, di livello metropolitano e locale, considerano le conseguenze del cambiamento del clima rispetto al tema della mobilità ed infrastrutture di trasporto, a partire dal censimento e monitoraggio delle infrastrutture e aree potenziale a maggior rischio rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico.
 6. **(DA)** I piani e programmi di settore relativi a viabilità e trasporti, compreso il Piano della mobilità sostenibile (PUMS), fanno propri i tracciati storici individuati alla tavola *PTP5 - Rete storico, culturale e fruitiva*; identificano e tutelano le relative opere di pregio specifico anche prevedendone la manutenzione; garantiscono, per le opere costituenti beni d'insieme, il rispetto della leggibilità della morfologia e delle tecniche costruttive storiche e del loro rapporto con il contesto, con particolare riguardo alla fruibilità panoramica, anche nel caso di interventi di adeguamento dei tracciati per esigenze di traffico o sicurezza.
 7. **(PP)** Per le nuove infrastrutture deve essere prevista una specifica integrazione paesaggistico-ambientale e devono essere obbligatoriamente previsti ecodotti in sovra o sottopasso in maniera idonea a garantire una permeabilità allo spostamento della fauna tra un lato e l'altro dell'infrastruttura.
 8. **(I)** In fase di pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture viarie, il proponente attua una valutazione degli impatti potenziali conseguenti ai possibili scenari di cambiamento climatico, ed individua le misure necessarie per la messa in sicurezza preventiva delle stesse, con particolare attenzione alle zone a rischio idrogeologico.
 9. **(I)** La CMT0 predispone apposite linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale delle scelte di programmazione e progettazione delle infrastrutture stradali. La valutazione preliminare di nuovi corridoi infrastrutturali e delle relative alternative progettuali, sarà effettuata in base agli indirizzi forniti dalle linee guida medesime, nell'ambito delle procedure di VAS, secondo le previsioni della normativa vigente.

ARTICOLO 50 COLMA - AZIONI E RICEZIONE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi, la CMT0 individua le seguenti azioni territorialmente rilevanti:
 - a. individuazione del corridoio contenente il tracciato della NLTL (Nuova Linea ferroviaria Torino-Lione) e regolamentazione dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia mediante norme in salvaguardia dalla data di adozione del PTGM;
 - b. potenziamento e integrazione della rete del trasporto pubblico anche attraverso il *Sistema ferroviario metropolitano (SFM)*;
 - c. miglioramento del sistema della logistica mediante la definizione di criteri per l'individuazione di aree idonee allo sviluppo della stessa in attuazione degli strumenti generali e settoriali di competenza regionale;
 - d. completamento e efficientamento della rete stradale attraverso la realizzazione di un programma integrato di interventi sulle infrastrutture di competenza della CMT0 riportate alla Tavola *PTP4 - Progetti di viabilità* e al relativo elaborato *EVI - Elenco interventi di viabilità*, con specifico riguardo a quelle a servizio delle aree marginali o svantaggiate, ai fini della sicurezza, dell'efficienza funzionale e della sostenibilità.
 - e. Miglioramento ed integrazione della rete dei percorsi ciclabili, secondo quanto specificato nel Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) e nei suoi strumenti attuativi.
2. Il PTGM definisce uno schema generale della viabilità che riporta alla *PTP4 - Progetti di viabilità*. Tale schema assume carattere ordinatorio per l'approvazione dei progetti di nuovi tracciati di competenza della CMT0; possono essere approvati progetti in difformità dai tracciati indicati nello schema solo a condizione che siano assicurate le funzioni di collegamento previste dal PTGM.

3. L'approvazione di nuovi progetti o le modifiche ai tracciati della tavola PTP4 di cui al comma precedente che assicurino comunque le funzioni di collegamento previste dal PTGM, non costituiscono variante al Piano; ad essi si applicano le disposizioni del PTGM.
4. **(DA)** I Comuni e le Zone omogenee concorrono al raggiungimento degli obiettivi del PTGM e all'attuazione delle azioni di cui al comma 1, prevedendo nei PRG e relative varianti le necessarie e specifiche azioni e disciplina in coerenza con le condizioni peculiari dei luoghi;
5. **(DA)** Dalla data di approvazione del PTGM, i Comuni non possono adottare varianti generali e strutturali ai PRG che contengano previsioni in contrasto con le indicazioni di "nuova sede e nuove opere" riportate sulla Tavola PTP4 - Progetti di viabilità. La verifica deve essere effettuata anche nell'ambito delle Varianti strutturali non direttamente interessate dal sedime stradale in previsione. È possibile proporre modifiche ai tracciati previsti, da valutare in sede di Conferenza di copianificazione e valutazione o di Valutazione di impatto ambientale, a condizione che siano assicurate le funzioni di collegamento ipotizzate dal PTGM, nei seguenti casi:
 - a. nuove esigenze, sopravvenute dopo l'approvazione del PTGM, derivanti da mutate condizioni di contesto sociale, ambientale ed economico;
 - b. mutato assetto urbanistico;
 - c. nuove indicazioni derivanti da piani generali o di settore sovraordinati al PTGM;
 - d. errori o imprecisioni dei tracciati della tavola PTP4.

ARTICOLO 51 COLMA - CORRIDOIO RISERVATO AL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI C.SO MARCHE

Riferimenti:

d.lgs. 163/2006 smi
art. 165, comma 7

1. **(PP)** L'elaborato grafico tavola PTP3 *Schema* strutturale delle infrastrutture per la mobilità allegata al PTGM individua il corridoio destinato alla localizzazione del sistema infrastrutturale di C.so Marche di cui all'Articolo 9, comma 2, con i suoi due diversi livelli di infrastrutture: l'autostrada sotterranea che interseca la tangenziale tra Venaria e lo svincolo per Pinerolo (inclusi gli svincoli e le connessioni con la viabilità di raccordo), e la strada in superficie (Corso Marche).
2. **(PP)** Nelle aree di cui al comma 1 e in quelle individuate alla tavola 4.4.1, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria. Divenuta efficace la Deliberazione CIPE di approvazione del primo livello di progettazione, ai sensi dell'articolo 216 comma 1bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applicano le misure della previgente disciplina di cui all'art. 165, comma 7 del d.lgs. 163/2006 smi nel corridoio individuato definitivamente nella documentazione di progetto approvata e decadono pertanto le misure di tutela di cui all'Articolo 9 e al presente articolo.

ARTICOLO 52 PUMS - RAPPORTI TRA PTGM E PUMS

1. Il PTGM sussume gli obiettivi e i contenuti del *Piano urbano della mobilità sostenibile* (PUMS) ai fini della compiuta ed armonica territorializzazione delle scelte ivi compiute, con particolare riguardo a:
 - efficacia ed efficienza del sistema della mobilità;
 - sostenibilità energetica ed ambientale, con particolare riferimento al miglioramento della qualità dell'aria in funzione della tutela della salute pubblica;
 - sicurezza della mobilità stradale, soprattutto per le fasce più deboli di popolazione;
 - sostenibilità sociale ed economica
2. **(DA)** Il PUMS assume gli obiettivi e criteri di sostenibilità e resilienza di cui all'Articolo 49, attuandoli per quanto di competenza. In particolare:
 - a. sostiene l'utilizzo di trasporti urbani non inquinanti, prediligendo tecnologie "pulite", anche attraverso azioni di informazione e formazione a livello locale sull'adattamento climatico nei trasporti;
 - b. promuove la tassazione intelligente per incoraggiare gli utenti a cambiare le proprie abitudini di mobilità;
 - c. ottimizza la mobilità urbana a favore di integrazione, interoperabilità e interconnessione efficace tra le reti di trasporto;

- d. adotta azioni di *governance* della mobilità urbana al fine di ridurre le emissioni (ZTL, zone 30 e altre politiche simili)
 - e. assicurano la tutela e valorizzazione dei tracciati storici di cui all'Articolo 49 comma 6.
3. **(DA)** Per tutto quanto non direttamente disciplinato dal PTGM in ordine al sistema della viabilità, compresa la viabilità ciclabile, restano pienamente validi ed efficaci i contenuti del PUMS stesso, ai quali si rinvia ai fini della produzione di tutti gli effetti ivi previsti e conseguenti.

ARTICOLO 53 BLAR - INFRASTRUTTURAZIONE TELEMATICA DEL TERRITORIO.

1. La CMT0 promuove e sostiene le iniziative intese a dotare l'intero territorio metropolitano di un'infrastrutturazione telematica a banda larga ed ultralarga adeguata alle esigenze di connessione dei cittadini per le attività di studio, lavoro, telemedicina, svago, anche attraverso la formazione di intese con la Regione, i Comuni e le Zone omogenee.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 54 FIN - NORME FINALI

1. I procedimenti di formazione, adozione e revisione del PTGM si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione dei cittadini singoli o associati.
2. Il PTGM, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7-bis e 8 della l.r. 56/1977 smi, è approvato dal Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell'Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana e sentite le realtà sociali.
3. In seguito alla sua approvazione, il PTGM è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico della CMT0; con la pubblicazione assume efficacia, che mantiene a tempo indeterminato, e comunque fino all'approvazione di un nuovo piano o di una variante dello stesso, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.
4. Il Piano territoriale generale metropolitano assume l'efficacia a tutti gli effetti di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 4.
5. Dalla data di entrata in vigore del PTGM, si intende esaurita l'efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ("PTC2") approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 121-29759 del 21/07/2011.

TOTALE ARTICOLI: 54
(Tot. Art. PTC2: 52)

Indirizzi
n. 52

Direttive
n. 102

Prescrizioni
n. 27




TABELLE DI SINTESI EFFETTI NORMATIVI

Artt. 20, 21 dello Schema NdA	DEFINIZIONE	EFFETTI NORMATIVI		
		SISTEMA RESIDENZIALE	SISTEMA PRODUTTIVO E COMMERCIALE	OPERE DI INTERESSE PUBBLICO
AREE DENSE	Porzioni di territorio caratterizzate da un tessuto edilizio consolidato e da funzioni di servizio qualificato per la collettività e aventi un impianto urbanistico significativo	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione • Riuso • Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, densificazione del tessuto esistente, completamento su reliquati con aumento della capacità insediativa (nel rispetto degli standard per servizi pubblici) 	<ul style="list-style-type: none"> • l'ampliamento delle aree produttive ed artigianali esistenti <= 20% della SUL. • Ampliamento >20%: <ul style="list-style-type: none"> - se ricompresi in progetti di rigenerazione urbana estesi alla preesistenza, con riqualificazione dell'ambito interessato e dei relativi spazi pubblici, ridisegno dei margini urbani, eliminazione situazioni di degrado ambientale e paesaggistico, soluzione di criticità rispetto al sistema viario e opere di urbanizzazione; - se risponde all'obiettivo di concentrare l'offerta per consentire un uso comune di servizi ed infrastrutture, rafforzare i rapporti di sinergia e complementarità tra aziende, favorire il trasferimento tecnologico, l'innovazione e la digitalizzazione, e la creazione di <i>cluster</i> territoriali di imprese e servizi. • È da privilegiare: <ul style="list-style-type: none"> - il riuso anche a fini commerciali di contenitori edilizi esistenti non più utilizzati o sottoutilizzati, prevedendo attività di riordino, completamento e densificazione dell'esistente; - privilegiare l'insediamento, nei centri storici e nel tessuto edilizio-urbanistico esistente, di centri commerciali naturali, di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita; 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformazione • Riuso • Ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, densificazione del tessuto esistente, completamento su reliquati con aumento della capacità insediativa (nel rispetto degli standard per servizi pubblici)
AREE LIBERE	Territorio esterno al tessuto edilizio ed urbano consolidato o ai nuclei edificati, e comunque alle aree dense, caratterizzato dalla prevalente funzione agricola, forestale o naturale, anche in presenza di insediamenti minori o sparsi quali elementi identitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzabili per nuovi insediamenti, fatte salve le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo, con particolare riguardo all'art. 25 della l.r. 5.12.1977, n. 56 smi, nonché le statuizioni in materia dei PRG vigenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • l'ampliamento delle aree produttive ed artigianali esistenti <= 20% della SUL. 	<ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico, in assenza di alternative, purché adeguatamente motivata; l'interesse pubblico deve risiedere nella modifica urbanistica e non esclusivamente nelle opere di compensazione ad essa associate; sono in ogni caso da prediligere aree compromesse non ripristinabili allo stato originario e la riqualificazione e riuso di aree dismesse.
AREE DI TRANSIZIONE	Porzioni di territorio di limitata estensione eventualmente presenti ai margini delle aree dense e ad esse contigue, caratterizzate dalla presenza alternata di aree edificate e aree libere residuali, con possibile presenza delle infrastrutture primarie, e comunque di valenza ambientale assente o scarsa.	<p>Un limitato incremento insediativo è possibile attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori; • sostituzione edilizia; • densificazione; • completamento su lotti interclusi 		<p>Nelle aree di transizione, sono congruenti nuovi processi insediativi, nel rispetto della pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dalle presenti norme. Un limitato incremento insediativo è possibile attraverso interventi di progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, sostituzione edilizia, densificazione, completamento su lotti interclusi, escludendo processi di dispersione insediativa.</p>

Art. 32 dello Schema di NdA		EFFETTI NORMATIVI		
DEFINIZIONE	Sistema residenziale	Sistema produttivo	Sistema commerciale	Infrastrutture stradali, Impianti per la produzione di energia, Opere di interesse pubblico
<p>Aree di elevato valore agronomico Comma 1, let. a), b)</p> <p>a) Aree comprendenti i suoli di I e II classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" adottata con deliberazione di Giunta regionale, considerati risorsa rara e irripetibile, essenziali per l'agricoltura sostenibile e preziosi per la regolazione del clima, la salvaguardia dei servizi ecosistemici e della biodiversità;</p> <p>b) Aree riconosciute dai disciplinari dei prodotti a Denominazione di origine (DOP, DOC, DOCG) o ad Indicazione geografica protetta;</p>	<p>Nelle aree di cui alla let. a), eccezionalmente ed in modo marginale, solo qualora non esistano altre possibilità, si può valutare il ricorso a dette aree di elevato valore agronomico per il completamento e la razionalizzazione del disegno urbanistico, nel caso in cui le aree dense e di transizione del Comune siano costituite esclusivamente da aree di elevato interesse agronomico. Tali interventi di completamento saranno concertati in sede di Conferenza.</p>	<p>Nelle aree di cui alla let. a), al di fuori degli Ambiti produttivi di interesse metropolitano (APIM) è ammesso per le aree produttive esistenti un ampliamento max 20% della SUL (fatta salva la rettifica della reale capacità d'uso dei suoli secondo le modalità stabilite dalla dGR n. 88-13271/2010)</p> <p>Nuove aree produttive all'interno degli APIM: non è ammessa, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'Articolo 32. È ammesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riordino urbanistico, completamento dell'esistente; • recupero di aree ed unità produttive dismesse o sottoutilizzate; • ampliamenti delle aree esistenti non superiori al 20% della superficie utile lorda preesistente all'approvazione del PTGM. Tali interventi saranno concertati in sede di conferenza nel corso delle procedure urbanistiche definite dalla l.r. 56/77 e smi. 	<p>Nelle aree di cui alle lett. a) e b), non è ammessa la localizzazione delle grandi e medie strutture di vendita</p>	<p>Nelle aree di cui alle lett. a) e b), è da evitare il consumo di suolo e comunque da garantire il minimo consumo ed impermeabilizzazione del suolo.</p> <p>Nelle aree agricole sono consenti interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico e di rilevanza sovracomunale, solo a seguito di procedure concertative (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), o se previsti da strumenti di programmazione e pianificazione di livello regionale o metropolitano</p>
<p>Aree di elevato valore agronomico Comma 1, let. c), d) e), art. 31 delle NdA</p> <p>c) Aree destinate alle colture specializzate, in particolare alle coltivazioni arboree (frutteti, vigneti, castagneti da frutto), ai vivai frutticoli, viticoli, olivicoli, forestali e di alberi ornamentali, alle coltivazioni da legno a ciclo medio-lungo (noce, ciliegio, frassino, quercia), alle risaie;</p> <p>d) Aree dotate di impianti ed infrastrutture a supporto dell'agricoltura (es. reti antigrandine, opere autorizzate di difesa dalla fauna selvatica) o servite da reti di irrigazione aziendale e collettiva o incluse in piani di riordino fondiario ed irriguo;</p> <p>e) Aree della viticoltura</p>	<p>Eccezionalmente ed in modo marginale, solo qualora non esistano altre possibilità, si può valutare il ricorso a dette aree di elevato valore agronomico per il completamento e la razionalizzazione del disegno urbanistico, nel caso in cui le aree dense e di transizione del Comune siano costituite esclusivamente da aree di elevato interesse agronomico. Tali interventi di completamento saranno concertati in sede di Conferenza.</p>	<p>Eventuali mutamenti di destinazione d'uso possono essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni o la comprovata impraticabilità di soluzioni alternative.</p>		<p>È da evitare il consumo di suolo e comunque da garantire il minimo consumo ed impermeabilizzazione del suolo.</p> <p>Nelle aree agricole sono consenti interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico e di rilevanza sovracomunale, solo a seguito di procedure concertative (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), o se previsti da strumenti di programmazione e pianificazione di livello regionale o metropolitano</p>
<p>Aree di elevato valore agronomico Comma 5</p>	<p>Aree comprendenti i suoli di III classe nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" adottata con dGR</p>	<p>I PRG possono estendere ai suoli di III classe di capacità d'uso le disposizioni relative ai suoli di I e II classe di capacità d'uso, qualora sul territorio comunale non siano presenti suoli I classe di capacità in maniera significativa (la soglia di significatività è fissata nel 10% della superficie del territorio comunale).</p>		

Tipologia Aree	All'esterno degli APIM		All'interno degli APIM	
Suoli I e II classe di Capacità d'uso <i>in Aree dense e di transizione</i>	Nuovo Impianto (co.2 art. 29) NO		Nuovo Impianto (co. 3 art.29 e co. 2 art. 32) NO Salvo casi particolari	
	Ampliamenti (co. 5 art.28) <= 20% SUL		Ampliamenti (co. 3 art.29, let. c) <= 20% SUL	
Altri suoli <i>in Aree dense e di transizione</i>	Nuovo Impianto (co.2 art. 29) NO		Nuovo Impianto (c. 2 art.29) SI con condizioni	
	Ampliamenti (co. 4 art.28) <= 20% SUL >20% SUL, con condizioni		Ampliamenti (co. 4 art.28) <= 20% SUL >20% SUL con condizioni	
Suoli I e II classe di Capacità d'uso e Altri suoli <i>in Aree libere</i>	Nuovo Impianto (co.5 art. 21) NO		Nuovo Impianto (co.2 art. 29) NO	
	Ampliamenti (co. 5b art.21 e co. 4 art. 28) <= 20% SUL		Ampliamenti (co. 5b art.21 e co. 4 art. 28) <= 20% SUL	